DATA 19.12.2024

REVISIONE:

23.12.2025

21.01.2026

24.07.2026

AGGIORNAMENTO MOG

EX D.LGS 231/2001

A

“TGROUP S.P.A.”

SEDE LEGALE: INTERPORTO DI NOLA LOTTO A B1 SNC – 80035 NOLA (NA)

CODICE FISCALE: 06795691218

INTRODUZIONE 11

PARTE GENERALE 13

1. Il quadro normativo di riferimento: il decreto legislativo 231/2001. L'introduzione di una responsabilità amministrativa da reato ed il superamento del principio "Societas delinquere non potest" 13

1.1 I reati contemplati nel Decreto 15

1.2 Le sanzioni previste dal Decreto 16

2. L'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità dell'Ente. 18

3. Le linee guida adottate dalle associazioni di categoria 21

4. Disciplina e compiti dell'Organismo di Vigilanza 21

4.1 La nomina e la composizione dell'Organismo di Vigilanza 22

4.2 Requisiti dell'OdV 24

4.3 Compiti e poteri dell'OdV 26

4.4 Obblighi di informazione verso l'OdV 27

4.5. Obblighi di informazione da parte dell'OdV 31

4.6 Modalità di segnalazione all'O.d.V: odv@tgroupspa.com 32

4.7 Responsabili di settori 32

4.8 Autonomia finanziaria 32

6. Schede di identificazione e valutazione dei rischi di reato 33

PARTE SPECIALE: 58

7. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 59

7.1 Tipologia di reati 59

7.2 Aree di maggior rischio 72

7.3 Protocolli di sicurezza e regole di comportamento 74

7.4✱Protocolli specifici 77

7.5 Compiti dell'OdV 82

8. REATI SOCIETARI 83

8.1 Tipologia di reati 83

8.2 Aree di maggior rischio 98

8.3 Protocolli di sicurezza e regole di comportamento 99

8.4 Protocolli Specifici 102

8.5 Compiti dell' OdV 104

9. REATI TRIBUTARI 104

9.1 Tipologia di reati 105

9.2 Aree di maggior rischio 114

9.3 Protocolli di sicurezza e regole di comportamento 116

9.4 Protocolli specifici 117

9.5 Compiti dell'OdV 118

10. REATI INFORMATICI 119

10.1 Tipologia di reati 119

10.2 Aree di maggior rischio 127

10.3 Protocolli di sicurezza e regole di comportamento 127

10.4 Protocolli specifici 129

10.5 Compiti dell'OdV 130

11. REATI DI FALSO 131

11.1 Tipologia di reati 131

11.2 Aree di maggior rischio 137

11.3 Protocolli di sicurezza e regole di comportamento 137

11.4 Protocolli specifici 138

11.5 Compiti dell'OdV 140

12. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA 140
12.1 Tipologia di reati 140
12.2 Aree di maggior rischio 144
12.3 Protocolli di sicurezza e regole di comportamento 145
12.4 Protocolli specifici 145
12.5 Compiti dell'OdV 146
13. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO 146
13.1 Tipologia di reati 146
13.2 Aree di maggior rischio 150
13.3 Protocolli di sicurezza e regole di comportamento 150
13.4 Protocolli specifici 151
13.5 Compiti dell'OdV 151
14. REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO ED EVERSIONE 152
14.1 Tipologia di reati 152
14.2 Aree di maggior rischio 159
14.3 Protocolli di sicurezza e regole di comportamento 159
14.4 Protocolli specifici 160
14.5 Compiti dell'OdV 161
15. REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE 161
15.1 Tipologia di reati 161
15.2 Aree di maggior rischio 169
15.3 Protocolli di sicurezza e regole di comportamento 170
15.4 Protocolli specifici 170
15.5 Compiti dell'OdV 171
16. REATI DI ABUSO DI MERCATO 171

16.1 Tipologia di reati 171

16.2 Aree di maggior rischio 174

16.3 Protocolli di sicurezza e regole di comportamento 174

16.4 Protocolli specifici 175

16.5 Compiti dell'OdV 176

17. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI CON VIOLAZIONE 176

DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE 176

17.1 Tipologia dei reati 176

17.1.1 Termini relativi alle norme per la salvaguardia della salute e sicurezza sul lavoro 177

17.1.2 Criteri per i reati commessi in violazione delle norme infortunistiche 181

17.1.3 Le fattispecie richiamate dal D.Lgs. 231/01 182

17.1.4 Le sanzioni previste dal decreto (art. 55 D.Lgs. 81/08) 185

17.2 Aree di maggior rischio 187

17.2.1 Le attività sensibili relative ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse 187

17.2.2 Area amministrativa - uffici 189

17.2.3 Protocolli specifici per l'area amministrativa (uffici): rischio inesistente 189

17.2.4 Protocolli specifici per le filiali: rischio medio 190

17.2.5∗Protocolli specifici per il personale viaggiante: rischio medio 198

Protocolli specifici per i mezzi: rischio medio 198

17.2.6 Documento di valutazione dei rischi o DVR 203

17.2.7 Il datore di Lavoro 209

17.2.8 Il SPP 210

17.2.9 I Preposti 211

17.2.10 Il Medico Competente 212

17.2.11 I lavoratori 214

17.2.12 Attività di informazione 215

17.2.13 Istituzione di flussi informativi 216

17.2.14 Conservazione della documentazione rilevante 217

17.2.15 Contratti di appalto 218

17.2.16 Sistemi di deleghe di funzioni 219

17.2.17 Clausole contrattuali 220
17.2.18 Principi procedurali specifici 221
17.2.19 Compiti e controlli dell'OdV 222
18. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA ED AUTORICICLAGGIO 224
18.1 Tipologia di reati 224
18.2 Aree di maggior rischio 228
18.3 Protocolli di sicurezza e regole di comportamento 228
18.4 Protocolli specifici 230
18.5 Compiti dell'OdV 230
19. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE 231
19.1 Tipologia di reati 231
19.2 Aree di maggior rischio 236
19.3 Protocolli di sicurezza e regole di comportamento 236
19.4 Protocolli specifici 237
19.5 Compiti dell'OdV 238
20. I REATI AMBIENTALI 238
20.1 Tipologia di reati 239
20.2 Aree di maggior rischio 261
20.3 Protocolli di sicurezza e regole di comportamento 261
20.4 Protocolli specifici 262
20.4.1✱ Manutenzione dei mezzi e tutela dell'ambiente 265
20.5 Compiti dell'OdV 266
20.6 ✱ Aggiornamento normativo n.1 267
20.7 ✱aggiornamento normativo n.2 316

21. REATI DI IMMIGRAZIONE 321
21.1 Tipologia di reati 321
21.2 Aree di maggior rischio 324
21.3 Protocolli di sicurezza e regole di comportamento 324
21.4 Protocolli specifici 325
21.5 Compiti dell'OdV 326
22. ALTRI REATI 326
22.1 Reati transnazionali art.10 L.146/2006 326
22.2 Reati di Razzismo e Xenofobia (art.25 terdecies D.lgs.231/2001) 327
23. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE 328
23.1 Tipologia di reati 328
23.2 Aree di maggior rischio 335
23.3 Protocolli di sicurezza e regole di comportamento 335
23.4 Protocolli specifici 336
23.5 Compiti dell'OdV 336
24.✱DELITTI CONTRO GLI ANIMALI 337
24.1 Tipologia di reati 337
24.2 Aree di maggior rischio 342
24.3 Protocolli di sicurezza e regole di comportamento 342
24.4 Protocolli specifici 343
24.5 Compiti dell'OdV 343
25.✱INTELLIGENZA ARTIFICIALE 343
25.1 Tipologia di reati 343
25.2 aree di maggior rischio 346

25.3 Protocolli di sicurezza e regole di comportamento 347

25.4 Protocolli specifici 347

25.5 Compiti dell'OdV 349

C) ALLEGATI 350

26. IL CODICE ETICO PREMESSA 350

26.1 Obiettivi del Codice Etico 350

26.2 Destinatari 351

26.3 La diffusione del Codice Etico e di Comportamento 351

26.2 IL CODICE ETICO PARTE PRIMA 352

26.2.1 I principi etici fondamentali della TGROUP S.P.A. 353

26.2.2 Rispetto di leggi e regolamenti 353

26.2.3 Rispetto della dignità della persona, imparzialità e condanna 353

di ogni discriminazione 354

26.2.4 Valorizzazione delle risorse umane 354

26.2.5 Tutela della salute e sicurezza sul lavoro e ambiente 355

26.2.6 Condotta ineccepibile 357

26.2.7 Onestà – Trasparenza – Buona Fede - Correttezza 357

26.2.8 Tutela della privacy 358

26.2.9 Rapporti con le istituzioni pubbliche 358

26.2.10 Ripudio delle organizzazioni criminali e di ogni forma di terrorismo 358

26.2.11 Relazioni internazionali 359

26.2.12 Tracciabilità e correttezza dei flussi finanziari 359

26.2.13 Tutela del diritto d'autore 360

26.3 IL CODICE ETICO PARTE SECONDA 361

26.3.1: Le regole di comportamento per i vertici aziendali 361

26.3.2 Regole di comportamento per i dipendenti 362
26.3.3 Conflitto di interesse 363
26.3.4 Rapporti con la Pubblica Amministrazione 364
26.3.5 In particolare, rapporti con clienti, committenti e fornitori 366
26.3.6 In particolare, rapporti con associazioni, organizzazioni sindacali 367
e partiti politici 367
26.3.7 Riservatezza 368
26.3.8 Contributi e sovvenzioni 368
26.3.9 Tutela dell'ambiente 369
26.3.10 Tutela della salute e sicurezza sul lavoro e ambiente 369
26.3.11 Ripudio delle organizzazioni criminali e del terrorismo 370
26.3.12 Tracciabilità e trasparenza dei flussi finanziari 371
26.3.13 Tutela del diritto d'autore 371
26.4 IL CODICE ETICO PARTE TERZA 372
26.4.1: Attuazione ed effettività del Codice Etico di comportamento. 372
Obbligo di conoscenza. 372
26.4.2 Controllo sul rispetto del Codice di comportamento adottato. 372
Compiti dell'Organismo di Vigilanza 373
26.4.3 Segnalazioni OdV: odv@tgroupspa.com 373
segnalazioni Whistleblowing: www.tgroupspa.com 373
26.4.4 Divieto di segnalazioni mendaci o manifestamente infondate e 376
di atti ritorsivi nei confronti del segnalante 376
26.4.5 Sistema sanzionatorio 376
26.4.6 Fornitori, appaltatori, affidatari e collaboratori 378
26.4.7 Revisione del Codice 378

27. ✱ CERTIFICAZIONI 379

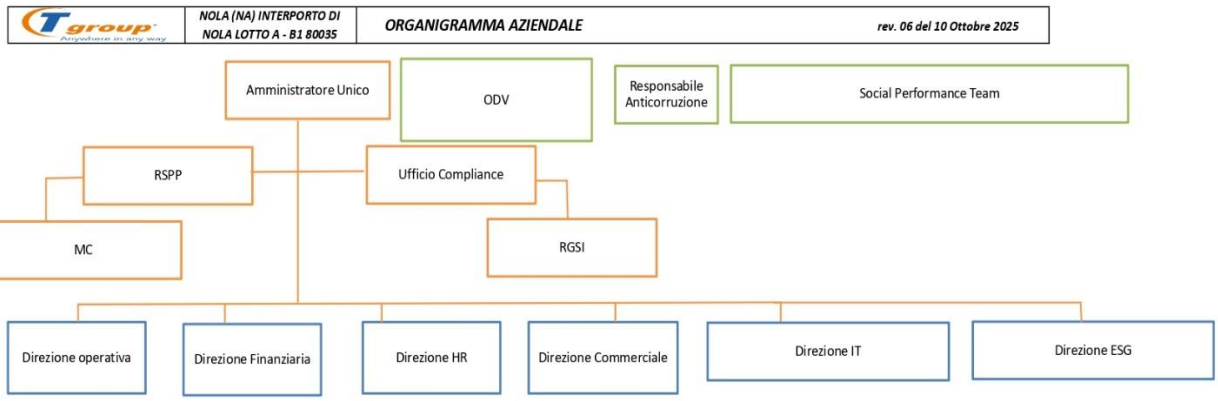

NAPOLI (NA) CORSO A.LUCCI - 80142	CATANIA (CT) VIA BRUCOLI, 20/A - 95121 NON OPERATIVA
IA MARZABOTTO, 12 SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) 370	FORLI' (FO) - VIA PANDOLFA 46 - 47122
NOLA (NA) INTERPORTO DI NOLA LOTTO D ed 2 - 80035	SEREGNO (MB) VIA J.STRAUSS, 42 - 20831
TORRE ANNUNZIATA (NA) VIA PROVINCIALE SCHITI - 80058	BARI (BA) VIA C.A. DELLA CHIESA, 4 - 70123
ANCONA (AN) VIA G.CONTI, 5 - 60130	VIA PROV. PISANA, 558 LIVORNO (LI) 57121
VIA INNSBRUK SNC TRENTO (TN) 38121	POMPEI (NA) VIA RIPUARIA, 103 - 80045 NON OPERATIVA (RAPPRESENTANZA)
	RUBANO (PD) VIA PITAGORA, 29 - 35030
CHIGNOLO D'ISOLA (BG) VIA BEDESCHI, 23 - 24039	LIVORNO (LI) VIA PROVINCIALE PISANA, 552 - 57100
BENTIVOGLIO (BO) INTERPORTO DI BOLOGNA bl 1.3 - 40100	PRATA DI PORDENONE (PN) VIA MARON, 16 - 33080
BRESCIA (BS) VIA B. BUOZZI, 5/7 - 25125	PRATO (PO) VIA DI GONFIENTI,2/1, 2/2 - 59100
TEVEROLA (CE) VIA CONSORTILE ASI SNC- 81030	SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA DELLA QUERCIA, 6 - 47822
CALVATONE (CR) PIAZZALE PASUBIO ZONA INDUSTRIALE - 26030	
CALVATONE (CR) VIALE DEGLI ALPINI, 10 - 26030	SINALUNGA (SI) VIA PIAVE, SNC - 53048
VIA TORRE LA FELCE, 56 LATINA (LT) 04100	VIA D. CHIESA, 15 NOVATE MILANESE (MI) 20026
VIA R. MORANDI, SNC MELEGNANO (MI) 20077	VIA PONTREMOLI,1 CARRARA (MS) 54033
VIA MERCE' SNC, FICARAZZI (PA) 90010	VIA TOSCANA, 31/33 PIACENZA (PC) 29122
VIA G. CARMIGNANI, 22 ROMA (RM) 00173	CONTRADA SAN GIUSEPPE TAFALIA,164 MARSALA (TP) 91025
VIA DEL COMMERCIO, 14/16 FIANO ROMANO (RM)	

INTRODUZIONE

TGROUP S.P.A. è una società di autotrasporto, deposito e distribuzione merci per conto proprio e/o di terzi con ogni modalità e su ogni territorio, sia nazionale che internazionale; di logistica, facchinaggio e grande logistica organizzata; di recapito pacchi, corrispondenza, trasferimento di denaro ed ogni altra attività contemplata nell'oggetto sociale.

Nata nell'anno 2010, ha sede legale in Interporto di Nola, Lotto A B1 SNC in Nola (NA). La società offre un servizio di elevata qualità e vanta professionalità tecnicamente preparate.

*[1]La TGROUP S.P.A. ha come obiettivo, nell'espletamento delle attività, innovazione e sostenibilità attraverso una strategia a lungo termine di mobilità a zero emissioni, riducendo l'impatto ambientale e favorendo prestazioni di ottimo livello.

È la prima Azienda in Italia ad aver siglato un accordo con un noto gruppo automobilistico per il passaggio, a lungo termine, a veicoli elettrici sulle lunghe percorrenze.

L'Azienda ha integrato nella propria flotta veicoli a zero emissioni, dai furgoni alle motrici, per la distribuzione urbana. Tali veicoli sono dotati di tecnologie avanzate come batterie al litio - ferro – fosfato, prive di cobalto.

La società si presenta come un player moderno ed innovativo nel settore dei trasporti e della logistica, vanta una rete di distribuzione all'avanguardia e tecnologie IT avanzate. Proprio per queste ragioni la società, oltre ad avere da sempre un'attenzione alla cura della propria organizzazione aziendale, per renderla ancor più efficiente e di qualità, adotta il presente Modello, quale ulteriore strumento di miglioramento e di autoregolamentazione. Lo scopo perseguito è non soltanto quello di prevenire il compimento dei reati presupposto di responsabilità delle società, inclusi nel novero del D.lgs. 231/2001, ma, altresì, quello di favorire uno sviluppo etico della società in armonia con i valori fondanti la stessa.

Il Modello che qui si adotta consta in una parte generale ed una parte speciale.

Nella **parte generale**, è contenuta, in premessa, una disamina del D.lgs. 231/2001 e della ratio ad esso sottesa, di seguito è illustrato il ruolo che assume l'Organismo di

[1] Aggiornamento del 24.07.2026

Vigilanza con particolare riferimento all'applicazione del Modello che si adotta nonché alle sanzioni previste in caso di inosservanza.

La **parte speciale** consta di due segmenti, il primo dedicato all'analisi dei rischi ed alla descrizione dell'organizzazione societaria con riferimento anche ai sistemi di controllo aziendali esistenti; il secondo è orientato all'identificazione delle fattispecie astratte di reato, in uno all'analisi delle aree ritenute più a rischio. Segue l'indicazione circa i protocolli da adottarsi.

Allegati:
-Codice etico

PARTE GENERALE

1. Il quadro normativo di riferimento: il decreto legislativo 231/2001. L'introduzione di una responsabilità amministrativa da reato ed il superamento del principio "Societas delinquere non potest"

Il legislatore italiano, in esecuzione della delega di cui alla Legge 29 settembre 2000, n. 300, con il D.lgs. 231/2001, emanato in data 8 giugno 2001 (di seguito, anche Decreto), recante la "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nel sistema italiano una responsabilità da reato a carico degli enti, superando così l'assodato dogma "*societas delinquere non potest*".

Attraverso tale intervento, il legislatore ha adeguato la normativa nazionale alle Convenzioni internazionali sottoscritte e agli strumenti comunitari, volti a sanzionare la criminalità d'impresa attraverso lo strumento della responsabilità dell'ente.

Lo scopo perseguito con l'introduzione di una responsabilità amministrativa da reato in capo alle persone giuridiche è, da un lato, quello di dare risposta sanzionatoria agli illeciti compiuti in favore dell'impresa, eliminando il vantaggio che all'impresa ne è derivato; dall'altro, quello di prevenire il compimento di reati, invitando le società stesse a disciplinarsi, mediante l'adozione di modelli di comportamento volti a scongiurare il pericolo della commissione di reati.

Come contraltare, la società virtuosa, che si sia munita di un adeguato modello, evita di essere sanzionata.

Il legislatore ha scelto di attribuire all'ente una responsabilità diretta e autonoma (art. 8), solo eventualmente concorrente con la responsabilità penale del soggetto agente, tanto che la prima sussiste anche qualora il soggetto agente non sia identificabile o imputabile o il reato sia estinto.

Definita come responsabilità "amministrativa", la stessa è una vera e propria responsabilità da reato, che viene accertata dal giudice penale, con tutte le garanzie del procedimento penale e con un apparato sanzionatorio di impronta tipicamente penalistica.

Gli enti cui il Decreto si riferisce sono: persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica.

La responsabilità prevista dal Decreto sorge anche in conseguenza di reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

I criteri di imputazione della responsabilità in capo all'ente sono sia di tipo oggettivo che soggettivo.

Responsabilità di tipo oggettivo:

l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

Responsabilità di tipo soggettivo:
la responsabilità dell'ente consegue al compimento di un reato da parte di un soggetto che sia incardinato nella sua struttura organizzativa.
Tale asserto vale sia un soggetto in posizione apicale (che svolga funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o che eserciti, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso), sia per un soggetto subordinato e dipendente (una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale).

1.1 I reati contemplati nel Decreto

Originariamente il Decreto contemplava un numero limitato di fattispecie di reato, dando rilievo quasi esclusivo ai reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione.
Nel corso degli anni, il novero dei reati è stato ampliato, includendo via via i reati societari, i reati con finalità di terrorismo, i reati contro la personalità individuale, gli illeciti legati da abusi di mercato, i reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio, reati in violazione del diritto d'autore nonché le fattispecie di omicidio e lesioni colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche, i reati ambientali, corruzione tra privati, l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Pertanto, oggi, il panorama degli illeciti, che possono condurre ad una responsabilità delle società è ampio e variegato ed accanto ad ipotesi dolose sono previste fattispecie di natura colposa.

1.2 Le sanzioni previste dal Decreto

Le sanzioni che possono essere comminate agli enti sono tipo pecuniario e di tipo interdittivo, queste ultime volte ad inibire l'attività dell'ente, in particolare nei settori in cui si sono verificati i reati.
Il Decreto prevede, in particolare, quattro diversi tipi di sanzioni.

Sanzioni pecuniarie:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto, la sanzione pecuniaria si applica in tutti i casi in cui sia commesso un illecito amministrativo dipendente da reato.
L'importo della sanzione viene determinato attraverso un sistema di calcolo bifasico per quota:

• innanzitutto, il Giudice determina il numero delle quote, compreso tra 100 e 1.000, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta preliminarmente per attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti (art.11, comma1, del Decreto);

• quindi, stabilisce l'importo della singola quota, entro un minimo di euro 258,00 ed un massimo di euro 1.549,00, avendo riguardo alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente (art.11, comma 2).

La sanzione pecuniaria rientra, quindi, entro il minimo edittale di €25.800,00 ed il massimo di €1.549.000,00.
Ai sensi dell'art.12 del Decreto, la sanzione pecuniaria può essere ridotta qualora il vantaggio ottenuto dall'ente sia limitato, il danno cagionato sia di minima entità oppure l'ente abbia risarcito il danno.

Sanzioni interdittive:

Si applicano in relazione ai reati per cui sono espressamente previste, qualora l'ente abbia tratto un profitto di rilevante entità o in caso di reiterazione degli illeciti.
Hanno una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni ed hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente.
Nel caso in cui l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e sia già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea oppure venga utilizzato stabilmente allo scopo unico e/o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati, per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, allora il giudice può discrezionalmente condannarlo all'interdizione definitiva.
Le sanzioni interdittive sono:
-Interdizione dall'esercizio dell'attività (misura di *extrema ratio* viene comminata solo qualora tutte le altre misure si dimostrino insufficienti);
-Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
-Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
-Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
-Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Confisca:

La confisca del prezzo o del profitto del reato è disposta in tutti i casi di condanna della società ed anche, indipendentemente dalla condanna, se il reato è stato commesso da soggetto che si trova in una posizione apicale.
Se non è possibile eseguire la confisca sul profitto del reato, essa può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente (art.19).

Pubblicazione della sentenza:

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art.18).

Infine, si ricorda che, ai sensi dell'art 53 del Decreto, l'Autorità Giudiziaria può disporre il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca, nonché il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili dell'Ente, qualora vi sia fondato motivo di ritenere che vengano a mancare le garanzie per il pagamento delle sanzioni pecuniarie, delle spese del procedimento di altre somme dovute allo Stato (art.54).

2. L'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità dell'Ente.

Il Decreto ha introdotto un articolato sistema di esimenti, per effetto del quale l'ente non può ritenersi responsabile se si è dotato di un adeguato apparato di regole interne, finalizzato a prevenire la commissione di reati da parte dei soggetti incardinati a tutti i livelli nella struttura societaria.

In particolare nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, ossia soggetti che svolgono funzioni di direzione e controllo dell'ente, l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero da responsabilità qualora l'ente dimostri che:

a) l'organo dirigente dell'ente ha adottato, ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza, OdV).

c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello di organizzazione e gestione.

d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per i reati commessi da soggetti subordinati, l'articolo 7 del Decreto prevede una responsabilità in capo all'ente se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

In ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello di organizzazione, previsto dalla lettera a) dell'articolo 6, pertanto, deve rispondere alle seguenti esigenze:

1) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto (c.d. mappatura delle aree a rischio):

2) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;

3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

4) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;

5) introdurre un sistema disciplinare interno, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Inoltre, si rivela fondamentale il costante aggiornamento del Modello adottato e delle procedure in esso indicate in ragione dell'introduzione da parte del legislatore di nuove fattispecie di reato o, in ragione, delle modifiche delle attività aziendali rilevanti.

Nella predisposizione delle procedure deve essere rivolta particolare attenzione a quei settori di attività dell'ente nei quali la probabilità di compimento di un reato sia più alta.

Ai requisiti sopra indicati si aggiungono, con riferimento specifico ai reati previsti dagli art.589 e 590 c.p. e commessi in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza del lavoro, quelli richiesti dall'art. 30 del T.U. Sicurezza.

Pertanto, affinché il modello di organizzazione e di gestione sia idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnici – strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge:

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui all'elenco precedente e deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni ed all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

3. Le linee guida adottate dalle associazioni di categoria

In forza di quanto stabilito dall'art. 6, terzo comma, del Decreto, i Modelli di Organizzazione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati ai Ministeri competenti, i quali possono, in caso di necessità, svolgere osservazioni.

4. Disciplina e compiti dell'Organismo di Vigilanza

Come già anticipato nelle linee introduttive, ai sensi dell'art.6 comma 1 del Decreto, l'Ente è esonerato da responsabilità se prova di avere efficacemente adottato ed attuato

un Modello di organizzazione e controllo e di aver istituito un organismo che vigili sull'operatività del modello e ne curi l'aggiornamento.
In accordo con le previsioni legislative e con le linee guida sopra richiamate ha attribuito al proprio Organismo di vigilanza (OdV), nei termini di seguito specificati, poteri e competenze che gli permettano di svolgere un'adeguata attività di controllo e monitorizzazione della diffusione e dell'applicazione del presente Modello a tutti i livelli societari.

4.1 La nomina e la composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV di TGROUP S.P.A. è, a tutt'oggi, un Organo Monocratico; a far data dal mese di gennaio dell'anno 2025 avrà composizione Collegiale.
L'Organo Monocratico, ed il prossimo Collegiale, risultano di comprovata esperienza, moralità, competenza, autonomia e professionalità, in possesso di competenza ed esperienza in materia giuridica.
I membri possono essere sia esterni che interni alla società, purché dotati di un sufficiente grado di autonomia.
L'OdV è istituito dal C.d.A. che provvede contestualmente alla sua nomina.
L'Odv dura in carica per 3 anni, con mandato rinnovabile ed a prescindere dall'attribuzione del ruolo amministrativo ad altri soggetti diversi da quelli che lo hanno nominato.
Contestualmente alla nomina il C.d.A fissa il compenso spettante all'OdV.
Non può essere nominato membro dell'OdV e, se nominato, decade immediatamente dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Sono altresì incompatibili alla carica gli Amministratori e coloro i quali abbiano una relazione di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con gli Amministratori.
La cessazione dell'incarico dell'OdV può avvenire per le seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'OdV;
- rinuncia da parte del singolo incaricato;
- decadenza per una delle cause di incompatibilità sopra richiamate.

L'OdV può essere revocato solo se sussista una giusta causa ed il provvedimento di revoca, adottato dal C.d.A., deve essere adeguatamente motivato.
Prima di procedere alla revoca, lo stesso è tenuto a sentire il parere del collegio sindacale.
La giusta causa di revoca dell'intero collegio sussiste nei casi in cui si sia verificata una grave negligenza nell'assolvimento degli obblighi connessi con l'incarico e/o qualora, anche a causa dell'insufficiente od omessa vigilanza da parte dell'OdV, la Società sia coinvolta in un procedimento penale.
Inoltre, il mandato può essere revocato qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'OdV;
- grave negligenza nell'assolvimento degli obblighi connessi con l'incarico;
- attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno della società, incompatibili con i requisiti di autonomia e indipendenza richiesta al fine di ricoprire la carica di membro dell'OdV.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, il C.d.A. nomina, nel più breve tempo, un nuovo componente. Il membro nominato in sostituzione del membro decaduto, revocato o rinunciatario rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero OdV.

Il componente dell'OdV è tenuto a comunicare immediatamente all'Amministratore l'insorgere di eventuali condizioni ostative al permanere dei requisiti necessari alla carica.

In caso di dimissioni, incompatibilità o impedimento anche temporaneo del Presidente, subentra nelle funzioni il membro più anziano, e in caso lo stesso sia il membro interno, subentra l'altro membro esterno, il quale rimarrà in carica fino alla nomina del nuovo Presidente.

L'Organismo di Vigilanza provvede alla redazione e all'approvazione del proprio regolamento interno, disciplinando modalità di convocazione, voto e deliberazione, il tutto entro i limiti imposti dal presente Modello.

L'Odv si riunisce, almeno tre volte l'anno, presso la sede della Società o altro luogo che sarà indicato nel regolamento interno.

L'OdV ha diritto di prendere visione in qualsiasi momento dei verbali delle assemblee dei soci, ordinarie e straordinarie, e dei verbali degli organi di controllo.

4.2 Requisiti dell'OdV

Autonomia ed indipendenza

Al fine di permettere all'OdV di svolgere correttamente i compiti assegnatigli dal Decreto, risulta indispensabile che lo stesso goda di piena autonomia di azione e di iniziativa, rispetto agli organi dirigenti della Società.

È stabilito, quindi:

-che nell'ambito delle proprie funzioni non sia soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo societario;

- che determini le proprie modalità operative, così come il proprio regolamento, e adotti le proprie decisioni senza che alcuna delle funzioni aziendali possa sindacarle.

Professionalità

Vista la complessità e la delicatezza del compito di controllo affidato all'OdV, è necessario che lo stesso goda di un elevato grado di professionalità che si traduce nella conoscenza degli strumenti e delle tecniche necessari per lo svolgimento dell'attività assegnata, sia sotto il profilo ispettivo che consultivo.

Assumono, quindi, rilievo le conoscenze delle materie giuridiche ed economiche, con particolare riferimento agli aspetti del diritto penale d'impresa, ed in ambito di bilanci ed organizzazione aziendale.

Continuità di azione:

Per garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, l'OdV deve essere posto nelle condizioni di poter operare con continuità, avendo a disposizione adeguati budget e struttura organizzativa.

Onorabilità

I membri dell'OdV non dovranno trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse di cui agli articoli precedenti, offrendo garanzia di trasparenza e rispettabilità.

Riservatezza

I membri dell'Odv sono tenuti al riserbo in merito alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, salvo gli obblighi di relazione nei confronti degli organismi sociali, come previsti dal successivo paragrafo.

In particolare l'Odv assicura la riservatezza in merito alle informazioni contenute nelle segnalazioni inviate dal personale dipendente, se non strettamente rilevanti per l'esercizio della propria attività di controllo.
In ogni caso assicura il trattamento delle informazioni in conformità con la legislazione vigente ed, in particolare, in conformità alla disciplina di cui al D.lgs 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali e con il Regolamento UE 2016/679.

4.3 Compiti e poteri dell'OdV

Il presente Modello è stato adottato dalla Società, sulla quale, quindi, incombe la responsabilità di tale scelta.
Spetta invece all'OdV il compito di vigilare sul suo funzionamento e, ove necessario, di suggerire modifiche ed integrazioni.
In particolare, spetta all'OdV il compito di vigilare:

- Sull'efficacia ed adeguatezza del Modello rispetto alla struttura societaria.

Il che si traduce nell'obbligo, a carico dell'OdV, di monitorare tutti i settori aziendali, con particolare attenzione alle aree che presentano maggiori aspetti di criticità, aggiornando le analisi sui rischi specifici in funzione del quadro normativo e della struttura societaria.
Se ravvisa l'aumento delle probabilità di rischio in un singolo settore, l'OdV deve valutare la congruità dei protocolli indicati nella Parte Speciale del Modello e, se necessario, sollecitare la loro modifica, informando i responsabili del settore interessato, nonché l'Amministrazione.
Sotto questo profilo risulta indispensabile la collaborazione del management dei responsabili di settore, la cui attività di informazione sull'applicazione del Modello nel

rispettivo ambito operativo permette all'OdV di avere costantemente sotto controllo il rispetto e l'adeguatezza dei protocolli.

• Sull'osservanza ed il rispetto delle disposizioni contenute nel Modello da parte dei suoi destinatari;

Spetta all'OdV il compito di effettuare verifiche periodiche a campione su singole operazioni o atti posti in essere dalla società, con particolare riguardo ai settori nei quali i rischi sono più elevati, al fine di stabilire se i protocolli di sicurezza siano adeguati e se siano rispettati da tutti i destinatari.

• Sull'aggiornamento del Modello rispetto ad eventuali modificazioni normative;

Incombe all'OdV l'onere di aggiornare costantemente il Modello tenendo conto delle modifiche legislative e dell'introduzione di nuove fattispecie di reato, avvalendosi all'occorrenza di consulenti esterni.

- Sull'efficacia ed adeguatezza del Codice Etico, nonché sull'osservanza e sull'aggiornamento dello stesso

Per lo svolgimento dei propri compiti, l'OdV:

• gode di poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali rilevanti per le sue attività;

• dispone delle risorse finanziarie come meglio specificato di seguito al punto 4.6;

• si avvale delle strutture interne alla società interessate dall'attività di controllo;

• può affidare a consulenti esterni lo svolgimento di ispezioni ed indagini, nei limiti finanziari di cui al punto 4.6 e nel rispetto dei vincoli di riservatezza imposti al medesimo OdV.

L'OdV è deputato, altresì, al ricevimento di tutti i Destinatari che richiedano chiarimenti e/o informazioni in ordine al modello adottato.

4.4 Obblighi di informazione verso l'OdV

Ai sensi dell'art. 6, II comma, lett. d) del Decreto, al fine di favorire l'attività ispettiva e di controllo svolta dall'OdV, il Modello adottato deve prevedere specifici obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul suo funzionamento. Pertanto, l'OdV deve essere tempestivamente informato da tutti i destinatari, vale a dire, amministratori, dipendenti, inclusi i dirigenti, senza alcuna eccezione ed anche da coloro che, pur esterni alla società operino, direttamente o indirettamente, con la TGROUP S.P.A. (agenti, fornitori, partner commerciali, consulenti…), delle violazioni delle regole imposte dal Modello e della commissione, anche potenziale, di reati.
In ogni caso, devono essere immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni:

1) riferibili a potenziali violazioni del Modello, a titolo meramente esemplificativo:
   - Ordini ricevuti da un superiore e ritenuti in contrasto con la legge, il Modello o il Codice Etico;
   - Superamenti di *budget* o anomalie di spesa;
   - Richieste od offerte di denaro, doni o altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
   - Notizie provenienti dalla Pubblica Autorità, dalle quali risulti lo svolgimento di indagini nei confronti della Società o di suoi dipendenti, soprattutto se riferite ad uno dei reati contemplati nel Decreto;
   - Notizie relative a procedimenti disciplinari in corso;
   - Richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ai sensi del Decreto;
   - Omissioni o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione dei documenti contabili;
   - Carenze o inadeguatezze dei luoghi di lavoro o dei mezzi di lavoro;

- Violazioni delle norme di legge o dei regolamenti interni posti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al mancato utilizzo di dispositivi di protezione;
- Violazioni delle norme di legge o dei regolamenti interni in materia ambientale;
- Anomalie nella scelta delle forniture e nella valutazione delle offerte.
- Ogni notizia riguardante possibili violazioni dell'obbligo di comunicazione di operazioni sospette nel rispetto della normativa antiriciclaggio (art.41e52delD.lgs.231/2007).

2):

- relative all'attività della Società, che possano essere di ausilio per l'OdV nell'esercizio delle proprie funzioni, a titolo esemplificativo:
- Rapporti sull'applicazione del Modello preparati dai Responsabili Interni, che siano stati eventualmente nominati;
- Informazioni relative a cambiamenti nell'organizzazione aziendale o nelle procedure;
- Modifiche del sistema di deleghe e poteri;
- notizie in merito alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici e di qualsiasi altro rapporto intrapreso con la P.A. che non sia tra quelli rilevati come in essere al momento della predisposizione dell'analisi del rischio;
- tipologia, numero, destinatari e motivazioni a supporto di tutti gli atti di liberalità posti in essere;
- dati sugli infortuni avvenuti sul lavoro e relazioni periodiche dei responsabili della sicurezza;
- bilancio e nota integrativa;

- incarichi affidati a consulenti esterni e revisori contabili;
- comunicazioni a qualsiasi titolo degli altri organi di controllo che abbiano evidenziato fattori di rischio o anomalie.
- Copia dei verbali di riunione del Consiglio di Amministrazione;
- Copia di comunicazione di qualsivoglia Autorità di Vigilanza;
- Copia degli audit degli enti di certificazione o di audit di terze parti;
- Verbale ex art.35 T.U sicurezza se previsto o eventuali relazioni del RSPP in ordine alla prevenzione, protezione e tutela della salute dei lavoratori.

L'OdV valuta ogni segnalazione ricevuta, salvo non si tratti di una segnalazione anonima, che appaia del tutto irrilevante e non circostanziata e, se lo ritiene utile e/o necessario, panifica l'attività ispettiva da compiere utilizzano le risorse interne a sua disposizione o ricorrendo a professionisti qualificati.

Nel corso della propria attività ispettiva l'OdV deve agire in modo da garantire che i soggetti, che hanno effettuato le segnalazioni o che in qualunque altro modo collaborino all'indagine, non siano oggetto di ritorsioni o penalizzazione, assicurando in ogni caso la tutela della loro riservatezza, salvo obblighi di informazione imposti per legge.

Il Codice disciplinare allegato al presente Modello prevede espresse sanzioni disciplinari nei confronti di chi violi le norme a tutela dei segnalanti, ovvero ponga in essere comportamenti ritorsivi o discriminatori verso i medesimi.

Durante le indagini di verifica l'OdV può sentire l'autore della segnalazione ed il presunto responsabile.

Nel caso in cui decida di non dar seguito alla segnalazione, procede alla sua archiviazione motivando per iscritto le ragioni di tale scelta.

L'OdV cura anche la conservazione di tutte le segnalazioni che riceve, custodendole in apposito archivio, nell'esclusiva disponibilità dell'OdV.

Se accerta la violazione del Modello o della disciplina contenuta nel Codice Etico, l'OdV individua i provvedimenti da adottare, informando gli organi societari deputati all'irrogazione di sanzioni o all'assunzione dei diversi provvedimenti previsti dal Codice Disciplinare.

Qualora emerga dalle indagini che il segnalante ha effettuato con dolo o colpa grave una segnalazione infondata, l'OdV informerà la direzione aziendale, affinché decida sull'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste nei confronti di chi pone in essere tali attività, venendo meno proprio per il fatto del segnalante l'obbligo di riservatezza rimasto valido fino a tale momento.

4.5. Obblighi di informazione da parte dell'OdV

L'OdV mantiene informati gli organi societari delle proprie attività ed iniziative.

In particolare, l'OdV provvede nelle sessioni d'incontro previste dal presente Modello a riferire al C.d.A. ed al Collegio Sindacale circa:

- gli interventi svolti;
- le problematiche o criticità riscontrate;
- le carenze organizzative o procedurali che espongano la società a rischi;
- l'eventuale mancata collaborazione da parte di specifici settori aziendali;
- il livello di implementazione del Modello e le azioni correttive da apportare;
- le iniziative che prevede di intraprendere nel semestre successivo.

In ogni caso, l'OdV deve tempestivamente informare il C.d.A. in merito a qualsiasi violazione del Modello accertata durante la sua attività ispettiva, nonché delle modifiche legislative, che possano richiedere delle modifiche al Modello.

Inoltre, l'OdV si rivolge al C.d.A. ogni volta che ritenga necessario comunicare con lo stesso per l'adempimento degli obblighi adesso assegnati.
Infine, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. 231/2007 e, quindi con riferimento ai reati presupposto di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, spettano all'OdV ulteriori obblighi di vigilanza e di informazione, meglio tratteggiati nella parte speciale dedicata a tali reati (Parte Speciale, Lettera K).

4.6 Modalità di segnalazione all'O.d.V: odv@tgroupspa.com

Per facilitare l'invio di segnalazioni o altre comunicazioni all'OdV e per garantire la riservatezza delle comunicazioni è istituita un'**apposita casella di posta elettronica**: odv@tgroupspa.com
facente capo esclusivamente all'Organismo di Vigilanza e non accessibile per la lettura nè al personale, né ai membri degli organi della Società, né all'Amministratore unico.
Le soluzioni tecniche adottate per garantire la riservatezza della casella di posta elettronica sono indicate in un'apposita appendice tecnica allegata al presente Modello.

4.7 Responsabili di settori

I responsabili dei settori e delle aree della società avranno il compito di informare l'OdV in merito a quanto di rilevanza nell'applicazione del presente Modello nei rispettivi settori di competenza, in caso di violazione dello stesso ed, in generale, di criticità rilevate

4.8 Autonomia finanziaria

Con riguardo alle risorse finanziarie, l'OdV potrà disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, di un budget che risulti dal bilancio e che l'Amministratore provvede ad assegnargli con cadenza annuale, dell'importo di euro 3000.

Per qualsiasi comprovata esigenza, l'OdV potrà chiedere all'Amministrazione, mediante l'invio di una comunicazione scritta, l'assegnazione di ulteriori risorse.

Nel caso in cui il budget annuale non venga utilizzato, o venga utilizzato soltanto in parte, per l'anno successivo non verrà erogato il suddetto importo o verrà compensata la somma utilizzata fino al raggiungimento dell'importo di euro 3000.

6. Schede di identificazione e valutazione dei rischi di reato

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

REATO	RISCHIO
Malversazione di erogazioni pubbliche Art.316 bis c.p.	MEDIO
Indebita percezione di erogazioni pubbliche Art.316 ter c.p.	BASSO
Truffa e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni a danno dello Stato Art.640 bis c.p.	BASSO

Frode informatica a danno di Enti pubblici Art.640 ter c.p.	INESISTENTE
Concussione Art.317 c.p.	INESISTENTE
Corruzione per l'esercizio di funzioni Art.318 c.p.	INESISTENTE
Corruzione per un atto contrario al dovere d'ufficio Art.319 c.p.	INESISTENTE
Indebita induzione a dare o promettere utilità Art.319 quater c.p.	BASSO
Istigazione alla corruzione Art.322 c.p.	BASSO
Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione ((...)) di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri). Art.322 bis c.p.	INESISTENTE

Corruzioni in atti giudiziari Art319 ter c.p.	INESISTENTE
Indebita destinazione di denaro o cose mobili Art.314 bis c.p.	INESISTENTE
Turbata libertà degli incanti Art. 353 c.p.	BASSO
Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente Art. 353 bis c.p.	BASSO
Traffico di influenze illecite Art.346 bis c.p.	BASSO

REATI SOCIETARI

REATO	RISCHIO
False comunicazioni sociali Art.2621 c.c.	BASSO
False comunicazioni sociali di lieve entità Art.2621 bis c.c.	BASSO

Impedito controllo Art.2625 c.c.	BASSO
Indebita restituzione dei conferimenti Art. 2626 c.c.	BASSO
Illegale ripartizione degli utili e delle ri-serve Art.2627 c.c.	BASSO
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante Art.2628 c.c.	BASSO
Operazioni in pregiudizio dei creditori Art.2629 c.c.	BASSO
Formazione fittizia del capitale Art.2632 c.c.	BASSO
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori Art.2633 c.c.	INESISTENTE
Illecita influenza sull'assemblea Art.2636 c.c.	BASSO

Aggiotaggio Art. 2637 c.c.	INESISTENTE
Omessa comunicazione del conflitto di interessi Art.2629 bis c.c.	INESISTENTE
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza Art.2638 c.c.	BASSO
false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art.54 D.Lgs n.19/2023	INESISTENTE
Corruzione tra privati Art.2635 c.c.	BASSO
Istigazione alla corruzione tra privati Art.2635 bis c.c.	BASSO

REATI TRIBUTARI

Dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Art.2 D.Lgs 74 /2000	MEDIO

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Art.3 D.Lgs 74/2000	MEDIO
Dichiarazione infedele Art.4 D.Lgs 74/2000	MEDIO
Omessa dichiarazione Art.5 D.Lgs 74/2000	BASSO
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Art.8 D.Lgs 74/2000	BASSO
Occultamento o distruzione di documenti contabili Art.10 D.lgs 74/2000	BASSO
Indebita compensazione Art.10 quater D.Lgd 74/200	MEDIO
Sottrazione fraudolenta di pagamento di imposte Art.11 D.Lgs 74/2000	BASSO

REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

REATO	RISCHIO
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Art. 615 ter c.p.	MEDIO
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche Art.617 quater c.p.	INESISTENTE
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o d'interrompere comunicazioni informatiche o telematiche Art.617 quinquies c.p.	INESISTENTE
Danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici Art.635 bis c.p.	BASSO
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico Art.635 ter c.p.	INESISTENTE
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici Art. 635 quater c.p.	BASSO

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse Art.635 quinquies c.p.	INESISTENTE
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici Art. 615 quater c.p.	INESISTENTE
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico Art.635 quater 1 c.p.	INESISTENTE
Falsità in atti relativa a documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria Art.491 bis c.p.	BASSO
Estorsione informatica Art.629 co.3 c.p.	BASSO
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica Art.640 quinquies c.p.	INESISTENTE

REATI DI FALSO

REATO	RISCHIO
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate Art.453 c.p.	BASSO
Alterazione di monete Art.455 c.p.	MEDIO
Spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate Art. 457 c.p.	MEDIO
Spendita o uso di bolli contraffatti o alterati in buona fede Art. 464 c.p.	INESISTENTE
Falsificazione spendita ed introduzione nello Stato di valori di bollo falsificati art.459 c.p.	INESISTENTE
Contraffazione di carta filigranata per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori bollati Art.460 c.p.	INESISTENTE

Fabbricazione o detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o carta filigranata Art.461 c.p.	INESISTENTE
Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero brevetti, modelli o disegni Art.473 c.p.	INESISTENTE
Introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi Art.474 c.p.	BASSO

DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

REATO	RISCHIO
Associazione per delinquere Art.416 c.p.	BASSO
Associazione di tipo mafioso Art.416 bis c.p.	BASSO
Scambio elettorale di tipo mafioso Art. 416 ter c.p.	INESISTENTE

Sequestro di persona a scopo di estorsione Art.630 c.p.	INESISTENTE
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope art. 74 DPR 309/90	INESISTENTE
Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra, esplosivi, armi clandestine e da sparo Art.407 co.2 lett.a n.5 c.p.p.	INESISTENTE

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

REATO	RISCHIO
Turbata libertà dell'industria e del commercio Art. 513 c.p.	INESISTENTE
Frode nell'esercizio del commercio Art.515 c.p.	INESISTENTE

Vendita di sostanze alimentari Non genuine Art.516 c.p.	INESISTENTE
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Art. 517 c.p.	INESISTENTE
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà Industriale Art.517 ter cp.	INESISTENTE
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti Art.517 quater c.p.	INESISTENTE
Illecita concorrenza con minaccia o violenza Art.513 bis c.p.	BASSO
Frodi contro le industrie nazionali Art.514 c.p.	BASSO

REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO ED EVERSIONE

REATO	RISCHIO
Associazione sovversive Art.270 c.p.	BASSO
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico Art.270 bis c.p.	BASSO
Assistenza agli associati Art.270 ter c.p.	BASSO
Arruolamento con finalità di terrorismo anche nazionale Art.270 quater c.p.	INESISTENTE
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale Art.270 quinquies c.p.	INESISTENTE
Condotte con finalità di terrorismo Art.270 sexies c.p.	INESISTENTE
Attentato per finalità terroristiche Art.280 c.p.	INESISTENTE

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi Art.280 bis c.p.	INESISTENTE
Sequestro di persona a scopo di terrorismo Art.289 c.p.	INESISTENTE
Cospirazione e politica Artt.304 e 305 c.p.	INESISTENTE
Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato Art.302 c.p.	INESISTENTE
Formazione di banda armata Artt.306 e 307 c.p.	INESISTENTE
Violazione dell'art.2 Convenzione Internazionale di New York del 1999	INESISTENTE

REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

REATO	RISCHIO

Riduzione o mantenimento in schiavitù Art.600 c.p.	INESISTENTE
Prostituzione minorile Art.600 bis c.p.	INESISTENTE
Pornografia minorile Art.600 ter c.p.	INESISTENTE
Detenzione di materiale pornografico Art.600 quater c.p.	INESISTENTE
Pornografia virtuale Art. 600 quater 1 c.p.	INESISTENTE
Iniziative turistiche volte allo sfrutta-mento della prostituzione minorile Art. 600 quinquies c.p.	INESISTENTE
Tratta di persone Art. 601 c.p.	INESISTENTE
Acquisto ed alienazione di schiavi art.602 c.p.	INESISTENTE
Adescamento di minorenni Art.609 undecies c.p.	INESISTENTE

Pratiche di mutilazioni genitali femminili Art.538 bis c.p.	INESISTENTE
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro Art.603 bis c.p.	MEDIO

REATI DI ABUSO DI MERCATO

REATO	RISCHIO
Abuso di informazioni privilegiate Artt.184 e 187 bis D.lgs.58/1998	INESISTENTE
Manipolazione del mercato Artt.185 e 187 ter D.lgs 58/1998	INESISTENTE

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI CONNESSE CON VIOLEAZIONE DELLE NROME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

REATO	RISCHIO

Omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro Art.589 c.p.	MEDIO
Lesioni personali colpose Art.590 c.p.	MEDIO

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA ED AUTORICICLAGGIO

REATO	RISCHIO
Ricettazione Art.648 c.p.	BASSO
Riciclaggio Art.648 bis c.p.	BASSO
Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita Art. 648 ter c.p.	BASSO
Autoriciclaggio Art.648 ter 1 c.p.	BASSO

REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

REATO	RISCHIO
Art.171 L.633/41	BASSO
Art.171 ter 1	BASSO
Art.171 septies	BASSO
Art.171 octies	BASSO

REATI AMBIENTALI

REATO	RISCHIO
Abbandono incontrollato di rifiuti nel suolo e nel sottosuolo, immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee Art.192 D.lgs 152/2006	BASSO

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali Art.727 bis c.p.	INESISTENTE
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto Art.733 bis c.p.	INESISTENTE
Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o superando i limiti, scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze per cui è imposto il divieto assoluto di sversamento D.lgs 152/2006 art 137 co.3,5,13	BASSO
Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in scarichi aperti senza autorizzazione o in scarichi per i quali l'autorizzazione è sospesa o revocata, superamento dei valori limite, inosservanza divieti di scarico sul suolo o strati superficiali sottuosuolo Art.137 co.2	BASSO
Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi D.Lgs 152/2006 art.256 co.1 lett a, co.6	MEDIO

Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, realizzazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti D.lgs 152/2006 art.256 co.1 lett b, co.3 e 5	MEDIO
Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata anche solo in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi D.lgs 152/2006 art.256 co.3	INESISTENTE
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio D.lgs 152/2006 art.257 co.1	INESISTENTE
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento della concentrazione soglia di rischio provocato da sostanza pericolose D.lgs 152/2006 art.257 co.2	INESISTENTE
Predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti fornendo false indicazioni	MEDIO

sulla natura, composizione e caratteristiche dei rifiuti ed utilizzo di un certificato falso D.Lgs 152/2006 art. 258 co.4	
Spedizione di rifiuti costituente traffico ai sensi dell'art.26 del regolamento CEE, spedizione di rifiuti elencati nel medesimo regolamento. D.Lgs 152/2006 art.259 co.1	INESISTENTE
Cessione, ricezione, trasporto, importazione e gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti al fine di conseguire un ingiusto profitto con più operazioni e attraverso il compimento di attività continuative ed organizzate D.lgs 152/2006 art.260 co.1	INESISTENTE
Fornitura di false indicazioni sulla natura, composizione, caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, utilizzato nell'ambito di un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti; in caso di trasporto dei rifiuti pericolosi con pene aumentate; trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI -AREA fraudolentemente alterata (pena aumentata in caso di rifiuti pericolosi) D.Lgs 152/2006 art.260 bis co.6,7,8	BASSO
Violazione dei limiti di emissione o delle prescrizioni stabilite nell'esercizio di uno stabilimento D.Lgs 152/2006 art.279 co.5	INESISTENTE

Reati previsti dalla L.150/1992 importazione, esportazione o riesportazione di esemplari senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificati o licenze non valide; omissione ad osservare prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi; trasporto o transito, anche per conto di terzi, di esemplari senza licenza o senza i certificati prescritti; commercio di piante prodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni del Regolamento CEE 338/97; detenzione, acquisto, vendita o detenzione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta autorizzazione	INESISTENTE
Falsificazione o alterazioni di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisire un certificato o di una licenza, di uso di certificati o di licenze falsi o alterati D.L150/1992 art.3	INESISTENTE
Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive L.549/1993 Art.3 co.6	INESISTENTE

Reati di cui al D.lgs 202/2007 sversamento in mare di sostanze inquinanti indicate nel Decreto	INESISTENTE
Inquinamento ambientale Art.452 bis c.p.	BASSO
Disastro ambientale Art.452 quater c.p.	INESISTENTE
Delitti colposi contro l'ambiente Art.452 quinquies c.p.	BASSO
Traffico ed abbandono di materiali ad alta radioattività Art.452 sexies c.p.	INESISTENTE

REATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

REATO	RISCHIO
Art.22 D.Lgs 286/98	MEDIO
Art.12 D.Lgs 286/98	BASSO

ALTRI REATI

REATO	RISCHIO
Reati transnazionali	INESISTENTE
Reati di razzismo e omofobia Art.25 terdecies D.Lgs 231/2001	INESISTENTE

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Furto di beni culturali Art.518 bis c.p.	INESISTENTE
Ricettazione di beni culturali Art.583 quater c.p	INESISTENTE
Appropriazione indebita di beni culturali Art.583 c.p.	INESISTENTE
Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali Art.518 octies c.p.	INESISTENTE

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali Art.518 novies c.p.	INESISTENTE
Uscita o esportazione illecite di beni culturali Art.518 undecies c.p.	BASSO
Importazione illecita di beni culturali Art.518 decies c.p.	BASSO
Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici Art.518 terdecies c.p.	INESISTENTE
Riciclaggio di beni culturali (art.518 sexies c.p.)	INESISTENTE

PARTE SPECIALE:

Analisi delle singole fattispecie di reato e protocolli di sicurezza

7. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

7.1 Tipologia di reati

Le nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio.

Ai fini della redazione del presente documento si intende in via esemplificativa per:

- **P.A**.: l'insieme di enti e soggetti pubblici, ossia: Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, loro Consorzi, Aziende pubbliche, le Camere di commercio, Industria, artigianato ed agricoltura, gli Enti pubblici non economici, le Istituzioni universitarie, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, le Autorità di Vigilanza ecc.;
- **Pubblico ufficiale**: "*chiunque esercita una funzione legislativa, giudiziaria, o amministrativa*" intendendosi con esercente la funzione amministrativa colui che, pubblico dipendente o privato, possa e debba, attraverso atti autoritativi e seguendo norme di diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione;
- **Incaricato di Pubblico Servizio**: colui che presta un servizio pubblico, ma non è dotato dei poteri del pubblico ufficiale, pur agendo nell'ambito dell'attività disciplinate nelle forme della pubblica funzione.

Le condotte poste in essere dai Destinatari nei confronti della Pubblica Amministrazione previste e vietate dal Decreto riguardano i reati di:

- **Malversazione di erogazioni pubbliche (art.316 bis c.p. – art.24, co.1, D.Lgs 231/01)**

"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti,

mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva dell'attività da finanziare, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Il Decreto, per il compimento di tali reati, prevede l'applicazione sia della sanzione pecuniaria **fino a 500 quote**, sia delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co.2, lett.c), d),e).

In caso di profitto di rilevante entità o nel caso in cui è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art.316 ter c.p. – art.24, co1, D.Lgs 231/01)

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Il Decreto per il compimento di tale reato prevede l'applicazione sia della sanzione pecuniaria **fino a 500 quote** sia delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co.2, lett.c),d),e).

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da **duecento a seicento quote.**

-Truffa (art.640 c.p. – art.24 D.Lgs 231/01)

"*Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032*"

Il co.2 n.1 c.p prevede la pena da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell' Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato oppure ad altro Ente Pubblico dell'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano dolosamente alla P.A. informazioni non veritiere o supportate da documentazione falsificata, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara.

Ancora, la pena è ugualmente aggravata:

- se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;
- se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).
- se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter.

Il Decreto per il compimento di tale reato prevede l'applicazione sia della sanzione pecuniaria **fino a 500 quote** sia delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co.2, lett.c), d),e).

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da **duecento a seicento quote.**

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640 bis c.p. – art.24 D.Lgs 231/01)

La norma prevede che "l*a pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi,sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stati, di altri enti pubblici delle Comunità europee*"

Il reato si configura nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Il Decreto per il compimento di tale reato prevede l'applicazione sia della sanzione pecuniaria fino a **500 quote**, sia delle sanzioni interdittive di cui all'art.9, comma2, lettere c) d) ed e).

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da **duecento a seicento quote.**

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art.640 ter c.p. – art.24 D.Lgs 231/01)

La norma punisce, a querela della persona offesa (salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante), con la reclusione

da sei mesi a tre anni con la multa da euro 51 ad euro 1032, colui che "*alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno* (…).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad euro 1549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danni a terzi.

Ad esempio, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto illegittimamente.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Il Decreto per il compimento di tale reato prevede l'applicazione sia della sanzione pecuniaria fino a **500 quote**, sia delle sanzioni interdittive di cui all'art.9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da **duecento a seicento quote**.

-Concussione (art.317 c.p. – art.25 D.Lgs 231/01)

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni":

-Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. – art.25 D.Lgs 231/01)

"*Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni*".

- Corruzione in atti giudiziari (art.319 ter c.p. – art.25 D.Lgs 231/01)

"*Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

-Corruzione per l'esercizio delle funzioni (art.318 c.p. – art.25 D.Lgs 231/01)

"*Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni*".

-Istigazione alla corruzione (art.322 c.p. – art.25 D.Lgs 231/01)

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".

- Indebita induzione a dare o promettere utilità (art.319 quater c.p. – art.25 D.Lgs 231/01)

Introdotto nel novero dei reati di cui al Decreto, con la Legge n.190/2012, l'art. 319 – quater c.p., rubricato "indebita induzione a dare o promettere utilità", *prevede la punibilità, salvo che non costituisca più grave reato, del pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che abusando della sua qualità o dei suoi poteri induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.*

Punisce, altresì, la condotta di chi, nei casi previsti dal primo comma " …. *dà o promette denaro o altra utilità…*".

L'introduzione di tale fattispecie è avvenuta nell'ambito di un riassetto dell'intera disciplina dei reati di corruzione e concussione, con il quale è stato ridotto il campo di operatività del delitto di concussione di cui all'art.317 c.p.

La riforma risponde all'esigenza di adeguare la normativa italiana alle istanze internazionali e comunitarie di armonizzazione delle leggi anticorruzione, volte in particolare ad evitare che l'applicazione del reato di concussione potesse comportare un esonero di responsabilità in casi di corruzione internazionale, consentendo al vero corruttore di assumere le mentite spoglie della vittima del comportamento prevaricatore del pubblico ufficiale.

Pertanto, la *ratio* dell'introduzione dell'art. 319 quater c.p. è quella di evitare che vi siano spazi di impunità per i privati che danno o promettono indebitamente a pubblici funzionari denaro o altre utilità. La fattispecie del 319 quater, secondo comma c.p. è stata definita "*corruzione mitigata dall'induzione*", per significare la sua posizione più prossima ai reati di corruzione che non alla concussione.

Proprio per la peculiarità della nuova figura delittuosa si sono riscontrati in dottrina e giurisprudenza dubbi interpretativi.

In primo luogo, si è posto il problema della distinzione tra costrizione ed induzione.

A questo proposito la Corte di Cassazione ha affermato che per costrizione deve intendersi qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri che si risolva in una minaccia implicita o esplicita di un male ingiusto, recante lesione non patrimoniale o patrimoniale. Secondo i giudici di legittimità, la condotta costrittiva deve, cioè, minare la libertà di autodeterminazione del soggetto che la subisce, tanto da rendergli impossibile resistere alla illecita pretesa. Nel caso di costrizione il comportamento del

privato concusso rimarrà esente da responsabilità e la fattispecie applicabile sarà quella del 317 c.p. di concussione mediante costrizione (Cass. Sez. VI, sent. 46207 del 2011; Cass. Sez. VI, n.33669 del 2012).

Diversamente, qualora il pubblico agente ponga in essere nei confronti del privato un'attività di suggestione, di persuasione, di pressione morale che, pur avvertibile come illecita non ne annienta la libertà di autodeterminazione, sarà integrato il reato di cui all'art. 319 quater c.p., con conseguente responsabilità anche del soggetto privato, concorrente necessario del reato.

Di assoluto rilievo appare, pertanto, il differente inquadramento giuridico della figura del "*concusso mediante induzione*". Quest'ultimo, nella versione antecedente alla legge n.190/12 non era punibile al pari del "*concusso mediante costrizione*", con la riforma e l'introduzione dell'art 319 quater comma 2 c.p. viene, invece, affermata, per la prima volta, la sua punibilità e da vittima diviene concorrente necessario del reato.

Ancora, nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni, ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea ed il danno o il profitto sono superiori ad euro 100.000.

Il Decreto per il compimento del reato di cui all'art.319 quater c.p. prevede l'applicazione sia della sanzione pecuniaria nella misura da 300 a 800 quote, sia delle sanzioni interdittive.

- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di as-

semblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art.322 bis c.p. – art.25 D.Lgs 231/01)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1*) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, ed agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni di peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione da parte o nei confronti di membri o funzionari degli organi comunitari.

Soggetti attivi del reato sono: il membro o il funzionario degli organismi comunitari e il privato.

La condotta incriminata consiste in fatti di peculato, concussione, corruzione od istigazione alla corruzione.

Il dolo è generico o specifico a seconda di quale tra le fattispecie viene in concreto realizzata.

- **Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art.314 bis c.p. – art.25 D.Lgs 231/01)**

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000".

- Turbata libertà degli incanti (Art. 353 c.p. – art. 24 D.Lgs 231/01)

"*Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [534c.p.c., 576-581 c.p.c., 264] o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontanagli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032*".

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Si applica all'Ente, la sanzione pecuniaria sino a **500 quote**, in uno alle sanzioni interdittive di cui all'art.9 co.2 lettere c), d) ed e).

Qualora sia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da **duecento a seicento quote**.

- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art.353 bis c.p. – art.24 D.Lgs 231/01)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032".

Si applica all'Ente, la sanzione pecuniaria sino a **500 quote**, in uno alle sanzioni interdittive di cui all'art.9 co.2 lettere c), d) ed e).

Qualora sia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da **duecento a seicento quote**.

- **Traffico di influenze illecite (art.346 bis c.p. – art.25 D.Lgs 231/01)**

"*Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'ar-*

ticolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio".

7.2 Aree di maggior rischio

In considerazione dell'attività svolta dalla Società e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni ed attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi reati previsti dai richiami articoli del Decreto:

- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi necessari allo svolgimento di attività tipiche

aziendali o di attività strumentali ad essa nonché per la cura di adempimenti quali comunicazioni, dichiarazioni o deposito di atti e documenti, pratiche;

• gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (ad es. adempimenti collegati al D.lgs. n.81/2008-TUS) e per la gestione di adempimenti;

• gestione di trattamenti previdenziali del personale e gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente alle categorie protette la cui assunzione è agevolata;

• gestione degli accertamenti/ispezioni da parte dei soggetti pubblici a ciò deputati;

• gestione dei rapporti con Autorità e/o Organi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;

• gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, garanzie concesse da soggetti pubblici;

• predisposizione di documenti contabili, dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere;

• selezione, assunzione, gestione e formazione del personale, dei collaboratori, dei fornitori e dei consulenti;

• gestione delle procure.

Principali funzioni potenzialmente a rischio:

- Amministratore;
- Ufficio amministrativo e finanza;

Durante i colloqui con i referenti aziendali si è appurato che le modalità di gestione delle risorse finanziarie, di scelta del personale, dei fornitori e dei consulenti, siano adeguate per garantire un buon livello di sicurezza in relazione ai reati in oggetto. Pertanto, si ritiene che il rischio di compimento dei reati in oggetto sia **basso o inesistente**,

salvo l'art.316 bis c.p. ritenuto di medio rischio, come da schede di identificazione alle quali si rimanda.

Di seguito si delineano le misure di prevenzione ed i protocolli in parte già seguiti nella prassi, ai quali tutti i Destinatari dovranno conformarsi.

7.3 Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Principi generali

In linea generale, in accordo con quanto stabilito dal Modello e dall'allegato Codice Etico, tutti i rapporti intrattenuti con le Istituzioni Pubbliche e con soggetti che siano qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio devono essere condotti nel pieno rispetto:

- Della normativa italiana ed europea applicabile;
- Del Modello e del Codice Etico;
- Nonché improntati a principi di correttezza, trasparenza e collaborazione.

I divieti di carattere generale appresso specificati si applicano sia ai dipendenti, direttori, institori, o procuratori, ed ai componenti degli Organi Sociali, in via diretta, sia agli agenti, alle società di servizio esterne, ai consulenti, ai fornitori ed ai partner a vario titolo, in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

a) usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;

b) richiedere e/o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla P.A., da altri Enti pubblici o dalla Comunità Europea, mediante la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute;

c) destinare eventuali somme ricevute da Organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazione, contributo e finanziamento per scopi diversi da quelli a cui erano destinati;

d) corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altre utilità ad un Pubblico funzionario o alla Pubblica Amministrazione o altri Pubblici funzionari della Comunità Europea;

e) offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (ovvero ogni forma di regalo, offerta eccedente le normali pratiche commerciali di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore per la conduzione di qualsiasi attività aziendale – divieto di omaggi). In particolare, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, ai loro familiari o a persone fisiche e/o giuridiche a loro collegate non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, dono o gratuite prestazioni che possono apparire, comunque, connesse al rapporto di affari con la società o mirante ad influenzare l'indipendenza del giudizio in modo da assicurare qualsiasi vantaggio alla società.

In caso di dubbio il Destinatario deve darne tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza; in ogni caso i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso Organismo;

f) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di *partner* commerciali, di collaboratori, di fornitori, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;

g) porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore e recare un danno allo Stato oppure ad altro Ente pubblico o all'Unione Europea per realizzare un profitto in violazione della legge;

h) eludere i divieti dalla lettera b) alla lettera g), ricevendo o anche solo sollecitando erogazioni a qualsivoglia titolo che, sotto qualsivoglia forma e/o denominazione (a titolo esemplificativo: sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, etc.) abbiano, invece, le stesse finalità vietate;

i) promettere e/o versare somme, promettere e/o concedere beni in natura e/o altri benefici e/o utilità nei rapporti con Rappresentanti delle forze politiche, per promuovere o favorire interessi della società anche a seguito di illecite pressioni;

j) eludere il divieto di cui alla lettera i) ricorrendo a forme diverse di aiuti e/o contribuzioni che, sotto forma di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;

k) assumere personale proveniente dalla Pubblica Amministrazione che, negli ultimi due anni prima del termine del rapporto di lavoro con la medesima, abbia ricoperto ruoli comportanti il rilascio di autorizzazioni e/o la sottoscrizione di contratti ed in genere l'assunzione di provvedimenti autorizzativi nei confronti della società;

l) indurre chiunque sia chiamato a rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria, potendosene astenere, a non renderne o a renderle mendaci;

m) effettuare prestazioni in favore di consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

7.4*[2] Protocolli specifici

•Richieste di finanziamenti, agevolazioni, contributi, sovvenzioni a pubbliche amministrazioni:

in ottemperanza al principio di separazione nell'ambito delle diverse funzioni aziendali, ai fini delle richieste di finanziamento sopra indicate è individuato un responsabile delle operazioni; in assenza della suddetta individuazione sarà il dirigente dell'area di riferimento direttamente responsabile della gestione dell'operazione considerata.

Le dichiarazioni rese alla Pubblica Amministrazione nazionale/comunitaria o i documenti forniti, finalizzati all'ottenimento di finanziamenti e/o agevolazioni, dovranno contenere solo elementi corrispondenti a dati aziendali veri e reali, né dovranno essere omesse informazioni dovute.

L'osservanza rigorosa della suddetta procedura risulta di primaria importanza al fine di non incorrere nel rimprovero di indebita percezione di erogazioni pubbliche ai sensi dell'art.316 ter c.p. ed anche, sebbene abbia una connotazione più estesa, nell'ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640 bis c.p.

Nell'ambito delle su indicate richieste di finanziamento, da parte della Tgroup, risulta necessaria una separazione delle funzioni e, in particolare, una netta distinzione tra chi gestisce la richiesta/rendicontazione dei fondi e chi effettua i pagamenti utilizzando le somme ottenute.

Risulta di primaria importanza, ed obbligatorio quando richiesto dal bando pubblico, l'utilizzo esclusivo di conto corrente dedicato alla sola ricezione, gestione e movimentazione dei fondi ricevuti.

[2] Aggiornamento del 24.07.2026

Nell'ambito del principio di separazione delle funzioni sopra richiamato, la persona preposta ad effettuare i pagamenti (es: acquisti di beni con vincolo di destinazione) dovrà verificare che gli stessi siano relativi, in via diretta, alle finalità poste dal bando ed evitare in tal modo, che gli stessi possano essere distratti in favore di altre e diverse utilità aziendali. L'osservazione di tale procedura risulta, in particolare, necessaria al fine di scongiurare l'ipotesi delittuosa di cui all'art.316 bis c.p. consistente nella distrazione dei fondi ricevuti per scopi diversi dalle finalità indicate nel bando.

Il responsabile dell'area finanziaria delegherà persona deputata ad effettuare i pagamenti di cui sopra.

Altrettanto necessaria risulta la conservazione di tutta la documentazione contabile e giustificativa di spesa in forma analogica e/o digitale.

Procedura autorizzativa: necessita un'approvazione preventiva e documentata per ogni variazione di budget o destinazione delle risorse erogate.

Monitoraggio periodico: la correttezza e puntualità della procedura posta in essere nella gestione dei fondi in oggetto è determinata, altresì, da un monitoraggio costante delle attività espletate osservando una separazione dei soggetti deputati al controllo.

In tal senso il responsabile dell'area finanziaria, il responsabile della richiesta/gestione/rendicontazione delle risorse erogate dalla PA, nonché la persona delegata ad effettuare i pagamenti, hanno l'onere di effettuare, singolarmente, verifiche interne ed incrociate in ordine alla corrispondenza tra gli obiettivi finanziati e le spese effettivamente sostenute.

Qualora non risultasse una corrispondenza in tal senso, i soggetti di cui sopra dovranno segnalare l'anomalia al responsabile dell'area finanziaria e, nel caso sia stato quest'ultimo a riscontrare un'anomalia, all'Amministratore; la suddetta anomalia potrà essere

segnalata anche all'OdV, al fine di un controllo in ordine all'osservanza del Mog adottato.

La formazione dei dipendenti coinvolti nella gestione di bandi e contributi assicura sempre una maggior precisione e correttezza nelle procedure poste in essere.

Al fine di non violare le fattispecie astratte previste dal legislatore contro la PA, sono da applicarsi gli ulteriori protocolli specifici di seguito indicati:

• nessun pagamento di norma deve essere effettuato in contanti, salvo specifica preventiva autorizzazione da parte dell'Amministratore Unico e comunque nel limite di euro 500,00, limite superabile solo in casi di comprovata necessità.

• Il responsabile dell'area finanziaria è deputato al controllo dei conti nonché alla predisposizione dei bonifici e può delegare, in tal senso, a mezzo delega scritta, ulteriori dipendenti. l'Amministratore detiene le credenziali per autorizzare ed effettuare i pagamenti tramite *home banking* con possibilità di delega formale.

• La scelta dei consulenti esterni avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza.

• Non devono essere corrisposti compensi a consulenti e/o collaboratori e/o fornitori, non congrui rispetto alle prestazioni rese alla Società e/o non conformi all'incarico conferito da valutare in base ai criteri di ragionevolezza in riferimento alle condizioni esistenti sul mercato o determinati da tariffe.

• E' necessaria la tracciabilità di tutti i contatti con la Pubblica Amministrazione intercorsi tra rappresentanti della società e funzionari pubblici (ad esempio con archiviazione cartacea e/o digitale di tutta la corrispondenza).

• E' prevista la diffusione interna dei risultati e delle verifiche ispettive con i responsabili aziendali coinvolti ogni volta che sia necessario definire piani di azione per dar

corso ad attività correttive per affrontare eventuali carenze rilevate dalla pubblica Amministrazione.

• E' previsto un report all'Organismo di Vigilanza ogni qualvolta un Destinatario è chiamato a rendere dichiarazioni avanti l'Autorità giudiziaria con indicazione del motivo della chiamata e della funzione aziendale a cui si è rapportato prima e/o dopo la chiamata.

• I verbali redatti dalle pubbliche autorità dovranno essere diligentemente conservati a cura della funzione aziendale e/o Organo Sociale che ha la responsabilità di seguire l'ispezione/verifica. Ove opportuno, ai verbali delle autorità procedenti la funzione interessata potrà aggiungere verbali o rapporti ad uso aziendale interno. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, anche l'OdV ne deve essere tempestivamente informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione e/o dell'Organo Sociale coinvolto.

• Ogni volta che da una verifica ispettiva ne discenda un termine perentorio entro cui sia possibile ottemperare, la suddetta scadenza costituisce un alert aziendale e, pertanto, il dipendente presente all'attività ispettiva dovrà immediatamente informare il Responsabile aziendale di riferimento. Quest'ultimo dovrà annotare la data di scadenza dell'attività imposta all'interno di un file condiviso e, di seguito, dovrà informare il responsabile ufficio compliance e/o il direttore generale.

La TGROUP S.P.A. altresì, darà corso ad ogni attività seguendo gli ulteriori indirizzi specifici di seguito indicati:

• Nella ricerca di *partner* commerciali:

- l'area commerciale provveda ad individuare partner commerciali anche attraverso contatti da parte del personale appositamente formato e riferibile all'area commerciale;

- individuati possibili partner commerciali l'attività di *procuring* prosegua attraverso una verifica preliminare dell'assetto proprietario ed amministrativo registrato nei pubblici registri e delle referenze e del *rating* finanziario;
- In particolare, si provveda all'acquisizione di un *dossier* CERVED al fine di avere un documento integrato che offra un quadro completo dell'azienda individuata come possibile *partner* commerciale;
- segua a ciò l'appuntamento *de visu.*

• Le comunicazioni ed i versamenti effettuati agli enti a carattere di assicurazione obbligatoria su base contributiva devono essere veritieri e corretti, così come le comunicazioni ed i versamenti ad enti previdenziali ed assistenziali. I soggetti incaricati di tali versamenti devono assicurare la corrispondenza dei dati forniti con quelli reali.

• L'assunzione di personale e collaboratori deve sempre avvenire seguendo il principio della valorizzazione della professionalità ed in ogni caso evitando di favorire soggetti che direttamente o indirettamente potrebbero svolgere attività legate alla Pubblica Amministrazione.

• Le sponsorizzazioni e le donazioni dovranno rispettare i principi di trasparenza e correttezza e la loro erogazione dovrà essere preceduta da una verifica attenta dell'ente sponsorizzato o ricevente la donazione. Il procedimento decisionale relativo dovrà essere trasparente e documentabile e coinvolgere l'Amministratore ed almeno un componente del Collegio Sindacale.

Infine, si richiama l'attenzione di tutti i Destinatari sulle c.d. "*bandiere rosse*", ossia su quei segnali che possono essere indicativi di comportamenti non etici dei *partners* commerciali e che potrebbero essere indici di "*rischio corruzione*", così a titolo esemplificativo:

◦ Pratiche di pagamento scorrette;

◦ Scarsa reputazione commerciale del partner;

◦ Partner che rifiuti di rivelare l'identità dei suoi proprietari;

◦ Transazioni con partner che hanno sede in Paesi in cui la corruzione è diffusa;

Sono fatte salve eventuali procedure più specifiche o di maggiore tutela che venissero adottate. In tal senso il Modello non è da intendersi come una entità statica, ma verrà continuamente adeguato in linea con le modifiche organizzative di processo che TGROUP S.P.A. si troverà ad affrontare.

7.5 Compiti dell'OdV

L'OdV, nel corso degli accessi già regolamentati, deve essere informato nelle ipotesi in cui le attività connesse alla richiesta di finanziamenti o erogazioni pubbliche, alla movimentazione di denaro ed alla distribuzione di omaggi, presentino problematiche gestionali, con riferimento al rispetto delle deleghe e delle attribuzioni e, più in generale, al conseguimento di finanziamenti e/o erogazioni pubbliche.

In ogni caso, all'OdV deve essere garantito libero accesso ad ogni documento rilevante e, su richiesta dello stesso, dovranno pervenire relazioni dettagliate dei referenti contenenti ogni precisazione richiesta.

In caso di pendenza di procedimenti giudiziari dovrà essere predisposta idonea informativa all'Organismo di Vigilanza del coinvolgimento della società in procedimenti penali, amministrativi o tributari.

Parimenti, l'OdV dovrà essere tempestivamente informato in caso di pendenza di termini perentori imposti al fine di ottemperare a prescrizioni impartite, a vario titolo, da autorità di vigilanza.

8. REATI SOCIETARI

8.1 Tipologia di reati

Nell'ambito della riforma del diritto societario, l'art.3 del D.Lgs, n.61/2022, recante la "Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della L.366/2001 e successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla L.262/2005, ha introdotto nel Decreto l'art.25- ter, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche per la commissione dei c.d reati societari, modificati dallo stesso decreto legislativo n.61/2002.

La disciplina dei reati societari è quindi stata modificata con la legge n.69/2015, in vigore dal 14.6.2015 e, pertanto, attualmente, i reati inclusi nel D.Lgs.231/2001 sono i seguenti:

- False comunicazioni sociali (art.2621 c.c. – art.25 ter, lett a), D.Lgs 231/01)

Il reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni e si realizza nei casi in cui: "*fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

Questa norma è finalizzata alla repressione dei possibili comportamenti posti in essere dai soggetti, indicati espressamente, in violazione dei principi di chiarezza, completezza e veridicità, in tema di informazione contabile.

Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

La condotta incriminata presuppone che nei bilanci, nelle relazioni e nelle comunicazioni dirette all'informazione contabile, finanziaria, patrimoniale ed economica della Società, siano esposti i fatti materiali non rispondenti al vero, o vengano omesse determinate informazioni obbligatorie.

Il dolo è specifico ed è rappresentato dalla coscienza e volontà di commettere un falso al fine di conseguire un profitto ingiusto per sé o per altri.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria da **200 a 400 quote**.

-False comunicazioni sociali di lieve entità (art.2621 bis c.c. - art.25 ter, lett.a bis), D.Lgs 231/01)

"*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n.

267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale".

Il Decreto prevede la pena pecuniaria da **100 a 200 quote**.

-False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c. - art.25 ter, lett.b), D.Lgs 231/01)

"*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

Il Decreto prevede la pena pecuniaria da **400 a 600 quote**.

- Impedito controllo (art.2625 c.c. - art.25 ter, lett.h), D.Lgs 231/01)

Il reato si realizza nei casi in cui: "*Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo [o di revisione] legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali [alle società di revisione],, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

La finalità perseguita dal presente articolo è quella di garantire, sanzionando i comportamenti ostativi degli amministratori, il controllo sia interno che esterno della società.

Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria da **100 a 180 quote.**

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c. - art.25 ter, lett.i), D.Lgs 231/01)

Il reato è punito con la reclusione fino ad un anno e si configura nei casi in cui: "*gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno*".

La finalità di tale articolo è quella di assicurare l'effettività del capitale sociale, evitando che il capitale realmente conferito dai soci, ed esistente, sia inferiore a quello dichiarato.

La condotta che integra gli estremi del reato in esame è la formazione o l'aumento fittizio del capitale nominale attraverso comportamenti tipici espressamente vietati dal codice civile, ossia le emissione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale (art.2346 c.c.), la sottoscrizione reciproca di azioni o quote (art. 2360 c.c.), la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti in natura o di crediti (artt. 2343 -2344 c.c.), la sopravvalutazione rilevante del patrimonio della Società in caso di trasformazione (art. 2498 co.2 c.c.)

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di formare o aumentare fittiziamente il capitale nominale della società.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria da **100 a 180 quote**.

- Indebita restituzione di conferimenti (art.2626 c.c. - art.25 ter, lett. L), D.Lgs 231/01)

Il reato punisce con la reclusione fino ad un anno: "*Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli*".

La finalità di tale articolo è da rinvenire nell'esigenza di garantire l'effettività del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori.

La condotta rilevante è costituita dalla restituzione effettiva o simulata dei conferimenti, o dalla liberazione dall'obbligo di eseguire detti conferimenti, oltre le ipotesi in cui è espressamente permesso.

Il dolo è generico e consiste nella cosciente e volontaria restituzione, reale o fittizia, dei conferimenti o nella liberazione dall'obbligo degli stessi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria da **100 a 180 quote**.

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art.2627 c.c. - art.25 ter, lett.m), D.Lgs 231/01

"*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".

La finalità perseguita dalla norma è quella di impedire la distribuzione di utili fittizi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Occorre precisare che non avendo gli amministratori il potere diretto di porre in essere dette distribuzioni o ripartizioni di utili prescindendo da apposite deliberazioni assembleari in merito, la condotta integrante il reato sembra sussistere anche nel caso in cui gli amministratori senza procedere direttamente alla distribuzione o alla ripartizione, pongano in essere delle rappresentazioni contabili sulla base delle quali l'assemblea deliberi detta distribuzione o ripartizione, pur in assenza delle condizioni oggettive che lo consentirebbero.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di effettuare la distribuzione o ripartizione al di fuori dei limiti imposti dalla legge.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria da **100 a 180 quote.**

- Illecite operazioni sulle azioni o quote della società (art.2628 c.c. art.25 ter, lett.n), D.Lgs 231/01)

"*Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".

Soggetti attivi sono esclusivamente gli amministratori che pongono in essere tali operazioni.

La condotta penalmente rilevante è rappresentata dalla violazione delle norme che disciplinano l'acquisto e la sottoscrizione delle azioni o quote anche da parte della controllata (art.2357 – 2360 c.c.), cui consegue una lesione all'integrità del capitale o delle riserve non distribuibili.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere le citate operazioni fuori dai casi normativamente consentiti.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria da **100 a 180 quote**.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art.2629 c.c. art.25 ter, lett.0), D.Lgs 231/01)

Il reato punisce, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni gli amministratori che: "*in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

La ratio della norma è di impedire operazioni dannose per i creditori sociali.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

La condotta penalmente rilevante è costituita da comportamenti tipici, consistenti nella violazione da parte degli amministratori delle norme volte a tutelare, nell'ambito delle operazioni elencate, le posizioni dei creditori sociali, cui consegua un danno patrimoniale per i creditori stessi.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di attuare le descritte operazioni societari e violando le norme poste a tutela dei creditori sociali.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 150 a 330 quote**.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c. art.25 ter, lett.p), D.Lgs 231/01)

Il reato punisce, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni, i liquidatori che: "*ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato*".

Soggetti attivi del reato possono essere solo i liquidatori.

La condotta punita è rappresentata dalla violazione della norma che impone l'obbligo di pagamento dei creditori sociali o di accantonamento delle somme necessarie cui consegua un danno per i creditori stessi.

Il dolo è generico.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 150 a 330 quote**.

- Corruzione ed istigazione tra privati (art.2635 – 2635 bis c.c. art.25 ter, lett.s - bis), D.Lgs 231/01)

La fattispecie di reato in oggetto è prevista dall'art.2635 c.c., sostituito dal D.Lgs. 15 Marzo 2017, n.38 rubricato "*Corruzione tra privati*", il quale espressamente recita: "*salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o*

dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte".

Con tale norma è stata introdotta per la prima volta nel nostro sistema la fattispecie di corruzione tra privati all'interno delle società, al fine di reprimere forme di *mala gestio* connesse a deviazioni dal buon andamento societario.

Il reato è a struttura plurisoggettiva in cui le condotte tipiche del corrotto e del corruttore non integrano ciascuna un reato diverso, ma compongono un'unica fattispecie. Il reato non è tanto volto, come nella corruzione pubblica, nell'attribuire disvalore etico della condotta corruttiva, ma tutelare il patrimonio dell'impresa.

La condotta criminosa deve necessariamente tradursi nella commissione o nell'omissione di atti in violazione degli obblighi di ufficio di fedeltà.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa, tranne in caso di distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi nel quale è perseguibile d'ufficio.
Contestualmente alla modifica della fattispecie, il reato in oggetto è stato introdotto nel novero dei reati di cui al D.lgs. 231/2001, all'art. 25 ter co.1, s - bis, con la previsione di una sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote (e con possibile aumento di un terzo, se il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità) e con la possibilità di applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art.9 co.2.
In particolare, la nuova lettera s – bis) dell'art 25 ter co.1 rinvia ai casi previsti dal terzo comma dell'art.2635 c.c., il quale contempla la dazione/promessa di utilità da parte di chiunque a favore dei soggetti societari qualificati di cui ai commi 1 e 2.
Pertanto, la responsabilità della società consegue alla condotta corruttiva del soggetto, incardinato nella sua struttura, che corrompa un dirigente, o soggetto preposto di un'altra società, perché compia un'attività contraria al suo dovere in danno della società del corrotto ed a vantaggio alla società del corruttore.
Inoltre, con il D.lgs. 15 marzo 2017 n.38, il legislatore ha introdotto nei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 anche l'ipotesi prevista dall'art. 2635 bis co.1 c.c., con previsione di sanzioni pecuniarie da 200 a 400 quote.
La fattispecie di cui all'art. 2635 bis c.p. di istigazione alla corruzione tra privati prevede che: "*chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo*".

-Illecita influenza sull'assemblea (art.2636 c.c. - art.25 ter, lett.q), D.Lgs 231/01)

"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

La finalità perseguita è quella di punire tutti i comportamenti idonei a turbare la corretta formazione della volontà assembleare.

Per quanto riguarda i soggetti attivi del reato, tali atti fraudolenti o simulati, possono essere commessi da chiunque.

Tuttavia, per l'applicazione del Decreto, gli unici soggetti che possono far sorgere la responsabilità in capo alla società, sono esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori o le persone sottoposte alla loro vigilanza.

L'elemento soggettivo del reato consiste nel dolo specifico di porre in essere con coscienza e volontà atti simulati o fraudolenti, tali da determinare la maggioranza in assemblea al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria da **150 a 330 quote.**

- Aggiotaggio (art.2637 c.c. - art.25 ter, lett.r), D.Lgs 231/01)

"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni."

La condotta penalmente rilevante consiste nella diffusione di notizie false, o nel porre in essere operazioni simulate o fraudolente di qualunque genere, concretamente idonee ad alterare in modo sensibile i mercati finanziari o ad influire negativamente in maniera rilevante sulla stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di diffondere notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a ledere i mercati finanziari e la stabilità patrimoniale delle banche.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria da **200 a 500 quote.**

- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art.2629 bis c.c. - art.25 ter, lett.r), D.Lgs 231/01)

"*L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.*"

I soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione di società quotate.

La condotta consiste nella mancata comunicazione da parte del soggetto attivo, amministratore o consigliere, agli altri amministratori o consiglieri ed al collegio sindacale della sussistenza di un interesse per conto proprio o di terzi in uno specifico affare.
È prevista la pena pecuniaria da **200 a 500 quote**.

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art.2638 c.c. - art.25 ter, lett.s), D.Lgs 231/01)

"*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni."

La finalità perseguita è di punire tutte le ipotesi di violazione degli obblighi di comunicazione alle autorità pubbliche di vigilanza (Banca d'Italia, Consob, Autorità per la Concorrenza ed il Mercato, Ivass).

Tale fattispecie intende sanzionare la condotta di chi:

- espone fatti non corrispondenti al vero relativamente alla situazione economica – finanziaria – patrimoniale della società o degli enti sottoposti alla attività di vigilanza;
- occulta in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti, fatti che avrebbero dovuto comunicare e concernenti sempre la situazione economica – finanziaria – patrimoniale della società o degli enti sottoposti all'attività di vigilanza.

Soggettivi attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

Occorre chiarire, ad ogni modo, che, seppure penalmente imputabili ex art.2638 c.c., la commissione del reato in esame, da parte dei sindaci, non comporta conseguenze ai sensi del Decreto, in quanto l'art. 25 - ter di tale Decreto non annovera i sindaci tra i soggetti il cui comportamento sia idoneo a far sorgere responsabilità diretta per la società.

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere i descritti comportamenti al fine di ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità che vi sono preposte.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria da 200 a 400 quote.

Le sanzioni pecuniarie previste per tutti i reati societari possono essere aumentate fino ad un terzo nei casi in cui via sia un profitto di rilevante entità.

- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art.54 D.Lgs n.19/2023 - art.25 ter, lett.s ter), D.Lgs 231/01)

"*Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio di tale certificato, formi documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti può essere punito con la reclusione da sei mesi a tre anni***".**

Delitto introdotto dal decreto legislativo del 2 marzo 2023 n. 19 sulle trasformazioni, fusioni e scissioni societarie transfrontaliere, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2019/2121.

E' posto a tutela del rispetto della disposizione di cui all'art. 29, la quale prescrive le condizioni e le modalità che devono essere osservate per il rilascio del cd. "certificato preliminare" attraverso il quale l'autorità preposta (per quanto riguarda lo Stato italiano, il notaio) verifica e attesta il rispetto dei requisiti di legalità per la realizzazione dell'operazione transfrontaliera.

Si applica sanzione pecuniaria da **centocinquanta a trecento quote.**

8.2 Aree di maggior rischio

Dall'analisi dei rischi effettuata attraverso l'audizione dei responsabili della società e la verifica di eventuali precedenti è emerso come il rischio di compimento dei reati cd. societari sia **basso**, stante la struttura dei controlli interni già esistenti ed **inesistente** con riferimento ad alcune fattispecie, in quanto la società non si trova in condizioni che oggettivamente possano portare alla realizzazione del reato. In particolare, per quel che concerne il reato di illecita ripartizione dei beni sociali da parte del liquidatore, non trovandosi la società attualmente in liquidazione il rischio di compimento del reato è nullo; altrettanto inesistente è il rischio di compimento degli illeciti dedicati alle società quotate in borsa, non essendo la società quotata.

Un rischio basso si ravvisa solo con riferimento alle false comunicazioni sociali, alle indebite operazioni sul capitale, indebita restituzione dei conferimenti, indebite ripartizioni di utili e riserve e alle operazioni in pregiudizio dei creditori. In ogni caso, le aree della società che presentano maggiori aspetti di criticità sono quelle che si occupano:

- della predisposizione di comunicazioni e prospetti informativi riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, ivi inclusi i bilanci e le eventuali relazioni periodiche;
- rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti d'impresa;
- documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa;
- destinazione degli utili;
- operazioni straordinarie e interventi sul capitale sociale;
- gestione dei rapporti con società di certificazione e collegio sindacale;
- gestione dei rapporti con i soci e i clienti;
- gestione spese di rappresentanza, liberalità, sponsorizzazioni e omaggi;
- consulenze e mandati;
- selezione e assunzione del personale;
- formazione di budget.

Principali funzioni potenzialmente a rischio:

- Amministratore;
- Ufficio Amministrativo e Finanza.

8.3 Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Nello svolgimento delle operazioni attinenti alla gestione sociale, i componenti degli Organi Sociali di TGROUP S.P.A., destinatari, devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa di riferimento;
- il Codice Etico;
- il sistema di controllo interno, e, quindi, le procedure/linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa aziendale ed il sistema di controllo della gestione;
- le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario;
- i principi contabili nazionali e internazionali.

È fatto divieto agli stessi (nell'ambito dell'attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Conseguentemente, i soggetti sopra indicati hanno l'espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

• salvaguardare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno ed esterno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

• evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari;

• effettuare con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti dei soggetti che esercitano il controllo contabile esterno e da questi richieste, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da questi esercitate;

• evitare di porre in essere azioni finalizzate a ledere gli interessi dei soci e creditori.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

• rappresentare o trasmettere, per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

• omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

• ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

• acquistare o sottoscrivere azioni di Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;

• effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge;

• procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;

• porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte della Società di Revisione contabile;

• determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

• pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannevole, aventi ad oggetto gli strumenti finanziari e idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;

• omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi nei confronti dei soggetti che esercitano il controllo contabile esterno, nonché omettere la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dai predetti soggetti;

• esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;

• porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo anche in sede di ispezione da parte dei soggetti che esercitano il riscontro contabile esterno (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

8.4 Protocolli Specifici

La TGROUP S.P.A., per l'espletamento delle attività, nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio individuate, prevede procedure in forza delle quali:

• le attività di predisposizione, controllo e approvazione dei bilanci e delle comunicazioni sociali devono essere opportunamente ripartite;

• è fatto obbligo di tracciare tutti i flussi relativi alle trasmissioni e comunicazioni di dati alla società di revisione;

• alle verifiche poste in essere dalla società di revisione e/o dal collegio sindacale dovranno assistere sempre almeno due incaricati della società;

• qualora il servizio di archiviazione e/o conservazione dei documenti è svolto, per conto della Società, da un soggetto ad essa estraneo, il servizio deve essere regolato da un contratto nel quale si preveda, tra l'altro, che il soggetto che presta il servizio alla Società rispetti specifiche procedure di controllo idonee a non permettere la modificazione successiva dei documenti archiviati, se non con apposita evidenza;

• La TGROUP S.P.A. si dota di sistemi di gestione della tesoreria o TMS (Treasury Management System) al fine di sovraintendere e gestire le operazioni finanziarie in sicurezza.

La soluzione software adottata centralizza le informazioni ed i processi correlati alla liquidità, al finanziamento ed alla gestione dei rischi.

In particolare, la gestione della tesoreria aziendale con le modalità indicate comprende la pianificazione ed il controllo dei flussi di cassa, la gestione dei conti bancari e delle relazioni con le banche, la gestione dei pagamenti (in particolare attraverso un sistema di allert "di scadenze pagamenti" con criterio di priorità), delle riscossioni, nonché la gestione dei rischi finanziari;

• la scelta dei consulenti esterni, in materia contabile e finanziaria deve avvenire sulla base di requisiti di professionalità e competenza e la loro scelta deve essere motivata;

• la società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, deve avvalersi di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea;

• il responsabile dell'Ufficio Amministrazione dovrà segnalare all'OdV irregolarità o criticità nelle bozze dei bilanci o nei bilanci approvati;

Sono fatte salve eventuali procedure più specifiche o di maggiore tutela che venissero adottate.

8.5 Compiti dell' OdV

L'OdV ha la facoltà di effettuare controlli a campione su tutte le attività che presentano maggiori rischi, diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello.

L'OdV, nell'ambito degli incontri regolamentati, incontra anche gli organi sociali deputati al controllo economico-contabile al fine di verificare il loro operato. Qualora riscontri irregolarità contabili segnala immediatamente la questione all'Amministratore ed al Collegio sindacale.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

9. REATI TRIBUTARI

9.1 Tipologia di reati

La presente parte speciale si riferisce ai reati tributari di cui all'art. 25-quinquedecies del D.Lgs. n. 231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratore, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D. Lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

• Fornire le regole di comportamento e le procedure che l'amministratore, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

• Fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La fattispecie del reato è posta in relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del Decreto Legislativo del 10 marzo 2000, n.74 e modificato dall'art. 39 Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 coordinato con la Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019.

Le fasi di preparazione del reato sono:

• L'approntamento della falsa documentazione con la registrazione delle spese nelle scritture contabili e l'utilizzo di esse per giungere al calcolo dell'imponibile per imposte;

• La indicazione in una delle dichiarazioni previste dalla legge degli elementi riportati nella documentazione fittizia mentre la fase di commissione si realizza nel momento in cui viene presentata la dichiarazione compilata utilizzando la falsa documentazione consistente in fatture o altri documenti come scontrini, ricevute fiscali, etc., riguardanti operazioni inesistenti.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali aziendali, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi *Partner*.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

• Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

• Fornire all'Organismo di Vigilanza, ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

L'azienda adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

La presente Parte Speciale si riferisce alla "*dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*" aggiunta nel corpus del Decreto Legislativo 231/01 con l'Art. 25-quinquedecies dall'art. 39 del Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 specificando le sanzioni nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti appunto inerenti al reato di cui sopra.

L'art.25 quinquiesdecies del D.Lgs 231/01 al co.3 stabilisce che nei casi previsti dai commi 1, 1 bis e 2, si applicano le **sanzioni interdittive** di cui all'art.9, co.2, lett. c), d) ed e):

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ancora, l'art **12-ter del D.L.gs 74/2000, confluito nell'art.25 quinquiesdecies 231/01,** prevede, altresì, che nelle ipotesi di condanna o di applicazione della pena a norma dell'art.444 c.p.p., per taluni delitti di seguito indicati, si applica la confisca di cui all'**art.240 bis c.p.**

Segnatamente:

a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;

b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;

c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;

d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore ad euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;

e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'art.11 co.2;

Si descrivono qui di seguito le principali fattispecie di reato con le relative sanzioni pecuniarie a carico degli enti richiamate dal Decreto all'art. 25-quinquedecies.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art.2 del D.Lgs 74, art.25 quinquiesdecies D.Lgs 231/01)

1. *È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi;*

2. *Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria;*

2-bis. *Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.*

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dal comma 1, la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote.**

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione penale è aumentata di un terzo.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dal comma 2-bis, la sanzione pecuniaria **fino a quattrocento quote.**

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione penale è aumentata di un terzo.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art.3 del D.Lgs 74, art.25 art.25 quinquiesdecies 231/01)

1. *Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:*

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila;

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria;

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali;

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote**.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs 74/2000, art.25 quinquiesdecies 231/01)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore a dieci percento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni;

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali;

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per

cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Quando il delitto è commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro, si applica la sanzione pecuniaria **fino a trecento quote**.

Omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs 74/2000, art.25 quinquiesdecies 231/01)

1. "È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto".

Quando il delitto è commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro, si applica la sanzione pecuniaria **fino a quattrocento quote**.

Emissione di fatture o altri documenti per altre operazioni inesistenti (art. 8 del D.Lgs 74/2000, art.25 quinquiesdecies 231/01)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato;

2-bis. *Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni;*

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote** nei casi previsti dall'art.8 co.1;

Diversamente, per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, si applica la sanzione pecuniaria **fino a quattrocento quote.**

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, in relazione ai delitti previsti dal co.1 e co.2 bis, la sanzione penale è aumentata di un terzo.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art.10 del D.Lgs 74/2000, art.25 quinquiesdecies 231/01)

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di*

consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria **fino a quattrocento quote**.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Indebita compensazione (art.10 quater del D.Lgs 74/2000, art.25 quinquiesdecies 231/01)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

Quando il delitto è commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato

membro dell'Unione Europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro, si applica la sanzione pecuniaria **fino a 400 quote.**

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (Art.11 del D.Lgs 74/2000, art.25 quinquiesdecies 231/01)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni".

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria **fino a 400 quote**.

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione penale è aumentata di un terzo.

9.2 Aree di maggior rischio

Considerando l'oggetto sociale e l'organizzazione aziendale della TGROUP S.P.A., è da ritenersi, all'esito della mappatura dei rischi, che sussista, con riferimento ai reati tributari sopra menzionati, un rischio **medio - basso**.

E' da rilevarsi che le figure preposte a tale area sono:

Amministratore;

Ufficio amministrativo e Finanza.

Specificamente, in relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più a rischio risultano essere, sempre con riferimento alle attività svolte dall'azienda, le seguenti:

-Gestione fatturazione;

-Gestione amministrativa;

-Gestione di attività collegate ad import ed export;

-Gestione fornitori;

-Gestione acquisti;

-Attività di gestione del personale.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

-Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;

-Violare i principi e le procedure descritte dal manuale interno e dalle prassi esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

-Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività amministrativo–contabile;
-Assicurare che il processo di assunzione ed impiego del personale del settore amministrativo, motivato da necessità aziendali, sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari ma oggettivi fondati sul principio della professionalità e competenza;
- Assicurare l'esistenza nell'impresa di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo contabile adeguato e che ricomprenda anche un sistema gestionale efficace.

9.3 Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati previsti dall'art.25 quinquiesdecies del Decreto (Reati tributari), l'attività dell'azienda dovrà, in particolare, garantire:
-esistenza di controlli e modalità precise di registrazione delle fatture ricevute/emesse;
-utilizzo di adeguati sistemi informativi aziendali gestionali, per la gestione delle attività relative alla fatturazione attiva e passiva ed ai relativi incassi e pagamenti, che garantiscano la registrazione di tutte le fasi del processo che comportino la generazione di un costo/ricavo e che non consentano di emettere/registrare la fattura attiva/passiva e di perfezionare il relativo incasso/pagamento senza adeguato supporto documentale;
-il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore (ad eccezione del settore riferibile alle consegne e/o ritiro di ordini che prevedano, nella fase contrattuale, tale modalità di esecuzione), per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché

il divieto di utilizzo di conto correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.

Eventuali eccezioni all'utilizzo di denaro contante, o di altro strumento finanziario al portatore, sono ammesse per importi predefiniti e contenuti, disciplinati con specifica procedura (es. procedura piccola cassa).

Segnatamente:

1.divieto di accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica e dei quali non sia tracciabile il pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo) o comunque, qualora non sia assicurata l'anagrafica di fornitori/clienti a sistema, la verifica della piena corrispondenza tra il nome del fornitore/cliente e l'intestazione del conto su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento;

2.che i processi amministrativo – contabili, qui regolamentati, siano sottoposti a verifiche periodiche sull'attendibilità delle principali fasi dei processi sopra dedotti.

9.4 Protocolli specifici

Con riferimento ai protocolli specifici da adottarsi ai fini di eliminare il rischio di violazione delle fattispecie di reato collocate nell'ambito dei "reati tributati" è necessario che la TGROUP S.P.A. adotti un sistema gestionale efficace, nell'ambito del quale risulti agevole la comprensione e la gestione del settore amministrativo – contabile e che tale sistema sia affidato al governo di personale esperto.

Risulta necessaria l'adozione di un software di gestione della tesoreria che aiuti a tenere sotto controllo la finanza, con un sistema automatizzato, al fine di mantenere adeguato

ed efficiente il capitale ed una corretta gestione giornaliera delle entrate e delle uscite di cassa.

In considerazione delle caratteristiche delle attività svolte dalla TGROUP S.p.A., i sistemi gestionali di cui sopra risultano utili anche al fine di monitorare i flussi finanziari con riferimento particolare alla "stagionalità" degli stessi.

La definizione dei ruoli e delle funzioni garantisce il corretto svolgimento del processo amministrativo – contabile in tutte le sue fasi.

Il CdA può accedere, in ogni momento, alla documentazione amministrativa contabile al fine di verificarne la correttezza.

9.5 Compiti dell'OdV

L'OdV, nell'ambito degli accessi periodici, come regolamentati, può effettuare controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati tributari, sono i seguenti:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati alla presente Parte Speciale;

- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- monitorare affinchè le problematiche sottese alle segnalazioni ricevute siano risolte anche attraverso l'adozione di procedure nuove, se necessarie.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

10. REATI INFORMATICI

10.1 Tipologia di reati

Il legislatore ha espressamente previsto una responsabilità amministrativa in capo alle società per i delitti informatici.

L'art.24 bis del D.Lgs 231/2001, recentemente modificato, con riferimento all'area dei *"Delitti informatici e trattamento illecito di dati*", applica in relazione alle diverse fattispecie astratte, di cui si dirà *infra* e disciplinate dal codice penale, diverse sanzioni pecuniarie (quote), oltre alle sanzioni interdittive.

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.615 ter c.p. -art-24 bis, co.1, D.Lgs 231/01)

"*Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni*.

La pena è della reclusione da due a dieci anni quando:

- il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

- il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

- dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

La pena è da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni qualora i fatti, di cui ai commi primo e secondo, riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

Le sanzioni previste dal Decreto:

- pecuniarie sino **a 400 quote**;
- interdittive di cui all'art 9, co.2, lett.a), b) ed e).

-Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art.615 quater c.p. – art.24 bis, co.2, D.Lgs 231/01

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

Si applica la sanzione pecuniaria **sino a 400 quote**, nonché le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e).

-Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p. – art.24 bis, co.1, D.Lgs 231/01)

"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

- in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;

- in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o

con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema".

In relazione alla commissione di tale delitto, il Decreto prevede la sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote, oltre le sanzioni interdittive di cui all'art.9, co.2, lett.a),b) ed e).

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art.617 quinquies c.p. – art.24 bis, co.1, D.Lgs 231/01)

"*Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Il Decreto prevede la sanzione pecuniaria **da 200 a 700 quote**, oltre le sanzioni interdittive di cui all'art.9, co.2, lett.a),b) ed e).

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635 bis c.p. -art. 25 bis, co.1, D.Lgs 231/01)

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni".*

La reclusione è da tre ad otto anni se*:*

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato

Il Decreto prevede la sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote, oltre le sanzioni interdittive di cui all'art.9, co.2, lett.a),b),e).

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.635 quater c.p. – art.24 bis, co.1, D.Lgs 231/01)

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni".*

Anche in tal caso, la pena è aumentata:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Il Decreto prevede la sanzione pecuniaria **da 200 a 700 quote**, oltre le sanzioni interdittive di cui all'art.9, co.2, lett.a),b),e).

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art.635 quater 1. c.p. – art.24 bis, co.2, D.Lgs 231/01)

"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329".

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma

Il Decreto prevede per la società le seguenti sanzioni:

- pecuniaria **fino a 400 quote**;
- interdittive di cui all'art.9, comma 2, lett. b), e).

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art.635 quinquies c.p. – art.24 bis, co.1, D.Lgs 231/01)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*

2) *se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato*;

3) *se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici*.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni *quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).*

Il Decreto prevede la sanzione pecuniaria da **200 a 700 quote**, oltre le sanzioni interdittive di cui all'art.9, co.2, lett.a),b),e).

- Falsità in atti relativa a documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria (art.491 bis c.p. – art.24 bis, co.3 bis, D.Lgs 231/01)

"*Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici*".

La norma in oggetto estende la configurabilità dei reati in materia di falso di cui al capo terzo del libro II del Codice Penale anche alle condotte che implicano l'utilizzo di documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

Il Decreto, in relazione alla commissione di tale delitto, prevede:

-sanzione pecuniaria **fino a 400 quote;**

-sanzione interdittiva di cui all'art.9, co.2, lett.c),d) ed e).

- **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640 quinquies c.p. – art.24 bis, co.3, D.Lgs 231/01)**

"*Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.*"

Sono previste le seguenti sanzioni:

- pecuniaria **fino a 400 quote**;
- interdittiva di cui all'art.9, co.2, lett.c),d),e).

- **Estorsione informatica (art.629 co.3 c.p.- art.24 bis, co1 bis, D.Lgs 231/01)**

"Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro

5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità"

Si applica all'ente:

- la sanzione pecuniaria **da trecento a ottocento quote**;
- le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni.

10.2 Aree di maggior rischio

Dall'analisi dei rischi effettuata in azienda per queste fattispecie di reati, è emerso un rischio **medio** per alcune fattispecie di reato, come indicato nella check list, **inesistente** per altre.

Le aree che presentano particolari rischi:

-Gestione dell'infrastruttura IT, sicurezza dei dati e delle informazioni;

-Gestione degli ambiti operativi poteri attribuiti alle varie figure professionali di area IT: amministratori di sistema, ecc.

Principali figure potenzialmente a rischio:

-Responsabile IT;

-Amministratori di sistema.

10.3 Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Principi generali

È fatto divieto ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e partner a vario titolo (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

In particolare, è fatto divieto di:

• porre in essere condotte miranti all'accesso, anche a mezzo di terzi, ai sistemi informatici altrui al fine di acquisire abusivamente informazioni e codici di accesso, al fine di rendere pubbliche informazioni riservate, nonché allo scopo di danneggiare detti sistemi;

• distruggere o alterare documenti informatici aventi finalità probatoria;

•utilizzare o installare programmi diversi da quelli utilizzati e indicati dai responsabili dei settori informativi aziendali;

•aggirare o manomettere i sistemi di controllo installati sui computer aziendali, quali ad esempio antivirus, firewall etc.;

• lasciare il proprio personal computer incustodito non protetto da password;

• rivelare ad altri, escluso il personale addetto ai sistemi informatici della società, i propri dati di accesso al sistema aziendale (id. e password);

• entrare nella rete aziendale con id. e password diversi dai propri;

• detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici di terzi o di enti pubblici.

10.4 Protocolli specifici

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

a) utilizzare gli strumenti aziendali nel rispetto delle procedure previste nel regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici;

*[3]ogni lavoratore che ha in dotazione un pc dovrà adottare una credenziale aziendale (password) che contenga non meno di 12 caratteri con regole di complessità adeguate (lettere, numeri, caratteri speciali).

c) non consentire l'accesso ad aree riservate ed a locali tecnici a soggetti non autorizzati, anche se dipendenti o collaboratori della società;

d) navigare in internet e utilizzare la posta elettronica attraverso i sistemi informativi aziendali in coerenza con i protocolli interni di sicurezza, evitando in ogni caso la navigazione in siti a rischio, qualora non strettamente necessaria per lo svolgimento delle proprie attività;

e) garantire, nei limiti delle proprie attribuzioni, la sicurezza delle infrastrutture tecnologiche societarie; ai fornitori di sistemi software, hardware e sistemi di networking è richiesto il rispetto dei principi contenuti nel presente Modello e nell'allegato Codice etico.

L'Azienda adotta modello della privacy e, pertanto, oltre agli obblighi di cui sopra, deve:

- verificare periodicamente la sicurezza della rete e dei sistemi aziendali;
- applicare i sistemi atti ad assicurare l'aggiornamento delle password dei singoli utenti;

[3] Aggiornamento del 23.12.2025

• identificare le potenziali vulnerabilità dei sistemi di controllo della rete aziendale;

• monitorare l'accesso al sistema da parte di terzi;

• suggerire modifiche e miglioramenti al regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici in caso si rendano necessarie a seguito dell'evoluzione tecnologica o di modifiche rilevanti nei sistemi aziendali;

• informare l'OdV di qualsiasi irregolarità riscontrata che possa condurre al compimento di uno dei reati di cui al presente paragrafo;

• qualora l'attività di controllo dei sistemi informatici sia esternalizzata sarà necessario prevedere apposite clausole contrattuali che impongano il rispetto del Modello aziendale ed in particolar modo le procedure di cui alla presente sezione.

*[4]l'IT non salverà e, pertanto, non avrà conoscenza delle password degli altri dipendenti e/o amministratori.

L'azienda implementerà un *service desk* e *faq* per supportare gli utenti per il *reset*.

10.5 Compiti dell'OdV

L'OdV ha la facoltà di effettuare specifici controlli sulle attività connesse alle aree che presentano maggiori rischi, diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello.

Il responsabile aziendale della gestione dei sistemi informativi dovrà informare l'OdV in caso di superamento del livello di sicurezza del sistema aziendale ed, in ogni caso, nell'ipotesi in cui riscontri rischi probabili al predetto sistema.

[4] Aggiornamento del 23.12.2025

11. REATI DI FALSO

11.1 Tipologia di reati

L'art.6 della L.n.409/2001 che ha convertito, con modificazioni, il D.L.350/2001 recante: "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*", ha inserito nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso l'art.25 bis, i seguenti reati, oggi oggetto di ulteriore integrazione:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art.453 c.p. - art.25 bis D.Lgs 231/01)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Tale fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla falsificazione di monete.

Il delitto si configura, quindi, allorquando venga messo in pericolo l'interesse collettivo a che una o più persone non rimangano ingannate per via della fiducia accordata alle monete e, conseguentemente, a che tale fiducia non venga scossa nella generalità dei consociati.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

Il soggetto passivo del reato è lo Stato.

Il dolo è generico con riferimento alle condotte di contraffazione, alterazione, induzione, detenzione e spendita.

Con riferimento, invece, alle condotte di acquisto, e/o ricevimento, il dolo è specifico e consiste nel perseguire lo scopo di mettere in circolazione le monete falsificate.

Sono previste le seguenti sanzioni:

- pecuniaria da **300 ad 800 quote**;
- interdittiva di cui all'art.9, co.2, per una durata superiore ad un anno.

- Alterazione di monete (art.454 c.p. - art.25 bis D.Lgs 231/01)

"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516".

Tale fattispecie è finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi all'alterazione delle monete.

Soggetto attivo del reato è chiunque.

Il dolo è generico, salvo l'ipotesi di acquisto o ricevimento di monete alterate che devono essere accompagnate dall'intenzione specifica di mettere le medesime in circolazione.

Sono previste le seguenti sanzioni:

- pecuniaria **fino a 500 quote**;
- interdittiva di cui all'art.9, co.2, per una durata superiore ad un anno.

- Spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art.455 c.p. - art.25 bis D.Lgs 231/01)

"*Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà*".

Il dolo è generico con riferimento alle condotte di spendita o messa in circolazione delle monete.

Relativamente alle condotte di introduzione, acquisto e detenzione è, invece, richiesto il dolo specifico consistente nel mettere in circolazione le monete introdotte, acquistate o detenute.

Sono previste le seguenti sanzioni:

- pecuniaria da **300 ad 800 quote**;
- interdittiva di cui all'art.9, co.2, per una durata superiore ad un anno

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art.457 c.p. - art.25 bis D.Lgs 231/01)

"*Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.*"

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di mettere in circolazione monete di cui si conosce la falsità.

Il Decreto prevede la sanzione pecuniaria **fino a 200 quote**.

- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art.459 c.p. - art.25 bis D.Lgs 231/01)

"*Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.*

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali"

La condotta incriminata consiste nella contraffazione od alterazione di valori di bollo, o nella introduzione, detenzione, spendita acquisto, ricezione di valori di bollo già contraffatti o alterati.

Il dolo è generico.

Il Decreto prevede le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria **da 300 ad 800 quote**;
- sanzione interdittiva di cui all'art.9, co.1, per una durata non superiore ad un anno.

- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art.460 c.p. - art.25 bis D.Lgs 231/01)

"Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale

carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032".

Il Decreto prevede per tale fattispecie:

- sanzione pecuniaria **fino a 500 quote**:
- sanzione interdittiva di cui all'art.9, co.2, per una durata non superiore ad un anno.

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art.461 c.p. - art.25 bis D.Lgs 231/01)

"*Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.*

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione".

Il Decreto prevede la sanzione pecuniaria **fino a 500 quote** e le sanzioni interdittive di cui all'art.9, co.2, per una durata non superiore ad un anno.

-Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art.464 c.p. - art.25 bis D.Lgs 231/01)

"*Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516*".

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Sanzioni:

- pecuniaria **fino a 300 quote** per l'ipotesi residua di cui al co.1; per l'ipotesi di cui al co.2, **fino a 200 quote.**
- interdittive di cui all'art.9, co.2, per una durata non superiore ad un anno.

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art.473 c.p. - art.25 bis D.Lgs 231/01)

"*Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.*

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati".

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di utilizzare marchi, brevetti o segni distintivi, modelli, disegni, di cui si conosce la falsità.

Il Decreto prevede la sanzione pecuniaria **fino a 500 quote** e le sanzioni interdittive di cui all'art.9, co.2, per una durata non superiore ad un anno.

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art.474 c.p. - art.25 bis D.Lgs 231/01)

"*Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri*

segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000".

Tale fattispecie è finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla circolazione sul territorio nazionale di prodotti con segni mendaci.

È richiesto il dolo specifico esclusivamente per le condotte di introduzione, acquisto e detenzione.

Il Decreto prevede:

- sanzione pecuniaria **fino a 500 quote**;
- sanzioni interdittive di cui all'art.9, co.2, per una durata non superiore ad un anno.

11.2 Aree di maggior rischio

In base all'analisi svolta, il rischio di condotte aventi ad oggetto i reati di falso risulta **basso medio** per alcune fattispecie e, del tutto, **inesistente** per altre.

Infatti, in relazione all'oggetto sociale della TGROUP S.P.A., ed all'attività dei trasporti in particolare espletata, risultano alcuni rischi di violazioni di taluna delle fattispecie astratte individuate al capitolo 11, segnatamente gli artt. 455, 457 e 474.p., riferibile all'introduzione, anche in buona fede, di monete falsificate nonché a prodotti recanti segni e/o marchi falsi.

11.3 Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Si riportano di seguito i principi di sicurezza e le regole di comportamento imposti dal Modello 231.

È fatto divieto ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti, direttori, consulenti, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

È fatto, altresì, divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste.

In particolare, è fatto divieto di mettere in circolazione monete, falsificate o alterate, nonché prodotti con marchi, segni falsi o alterati.

11.4 Protocolli specifici

Nell'ambito delle fattispecie di reato individuate nel presente capitolo risulta adeguata l'adozione delle regole di comportamento di seguito indicate.

- Con riferimento ai pagamenti in contanti, gli stessi saranno, *ex lege*, contenuti nella somma di euro 5000,00 in ragione della Legge di Bilancio 2023;
- i responsabili delle filiali della TGROUP S.P.A., dislocate su tutto il territorio nazionale, devono avere in dotazione "rilevatori" di banconote false. Ogni responsabile, pertanto, al momento della ricezione del denaro proveniente dalle consegne effettuate, dovrà, prima di riporlo nell'apposita cassetta, verificare, attraverso il presidio sopra indicato, l'autenticità delle banconote ricevute.

In caso di rilevamento di banconote contraffatte e/o alterate, sarà suo dovere, all'atto del deposito presso l'istituto bancario, segnalare la presenza di valori non connotati da autenticità e richiederne la distruzione, comunicando tale circostanza al CdA;

Il responsabile di filiale consegnerà alla banca, al fine della distruzione, la banconota che non superi il valore di euro 50, risultando, in tal caso, verosimilmente, una occasionalità ed inconsapevolezza circa la falsità del denaro da parte del soggetto che ha effettuato il pagamento a fronte della consegna ricevuta.

Il responsabile di filiale dovrà, invece, nel caso di rilevamento di banconote false per un importo superiore ai 50 euro, segnalare immediatamente al CdA o all'OdV ed, in ogni caso, disporrà modalità di deposito presso la Banca della moneta contraffatta.

- al fine di contenere il rischio di trasportare, se pur inconsapevolmente, prodotti con segni falsi, la società TGROUP S.P.A. procede, attraverso l'Ufficio Commerciale, ad una selezione a monte circa la affidabilità dei clienti con cui si stipulano contratti commerciali.

In particolare:

1.i potenziali clienti andranno individuati ad opera di personale esperto ed appositamente informato circa l'attività di *procuring.*

Gli operatori del call center interno a ciò deputati identificano potenziali nuovi clienti attraverso criteri di affidabilità ed attraverso una verifica preliminare dell'assetto proprietario e amministrativo registrato nei pubblici registri, delle referenze e del *rating* finanziario. Segnatamente, all'esito di un contatto con un nuovo cliente, si procederà a porre in essere le seguenti attività;

2. acquisizione della scheda ATECO;

3. analisi "dossier" CERVED al fine di avere un documento integrato che offra un quadro completo dell'azienda individuata come possibile *partner* commerciale.

Tale attività ricognitiva è prodromica alla stipula di contratti a carattere continuativo con clienti fidelizzati.

- Con riferimento invece alle spedizioni celeri ed occasionali, soprattutto nei periodi di maggior richiesta (festività natalizie, pasquali, ed altre) saranno sempre essere ben individuati (indirizzo e nominativo privato o della società), in ogni spedizione, sia il mittente che il destinatario.

11.5 Compiti dell'OdV

L'OdV ha la facoltà, in ogni momento, di effettuare verifiche in ordine all'ottemperanza, da parte dei Destinatari, alle linee aziendali adottate con riferimento ai reati di cui sopra.

In caso di "allert" da parte delle filiali, con riferimento al rinvenimento reiterato di banconote false e, da parte dell'Ufficio Commerciale, o di altro destinatario, dell'individuazione di prodotti contrassegnati da segni falsi, dovrà, previa convocazione del CdA, intraprendere ogni azione cautelativa (denunzia all'A.G. competente).

L'OdV, ancora, previo concerto con i responsabili, potrà richiedere l'adozione di protocolli aggiuntivi al fine di scongiurare il ripetersi di tali evenienze.

12. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

12.1 Tipologia di reati

-Associazione per delinquere (art.416 c.p. – art.24 ter D.Lgs 231/01)

"*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni".

Il 6 comma prevede che*: "se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni".*

Il Decreto prevede:

- sanzione pecuniaria da **300 a 800**;

da **400 a 1000**, nel caso previsto dal 6 comma del medesimo articolo;

- interdittive di cui all'art.9, co.2, per una durata non inferiore ad un anno.

Ancora, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

-Associazione di tipo mafioso (art.416 bis c.p. - art.24 ter D.Lgs 231/01)

"*Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.*

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni".

L'associazione si intende di tipo mafioso quando "*coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali*".

Le sanzioni previste dal Decreto:

-pecuniaria **da 400 a 1000 quote**;

- interdittive di cui all'art.9, co.2, per una durata non inferiore ad un anno.

Ancora, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

- **Scambio elettorale politico mafioso (art.407 ter c.p. –art.24 ter D.Lgs 231/01)**

"*Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis*".

Le sanzioni previste dal Decreto:

-pecuniaria **da 400 a 1000 quote**;

- interdittive di cui all'art.9, co.2, per una durata non inferiore ad un anno.

Ancora, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

-Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.74 D.P.R. n.309/1990 - art.24 ter D.Lgs 231/01)

"*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni…*"

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria **da 400 a 1000 quote** e quelle interdittive di cui all'art.9, co.2, per una durata non inferiore ad un anno.

- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art.630 c.p. - art.24 ter D.Lgs 231/01)

Ai sensi dell'art.630 c.p.: "*Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo..."

Sono previste le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: **da 400 a 1000 quote**;

-interdittive di cui all'art.9, co.2, per una durata non inferiore ad un anno.

Ancora, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei

commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

-Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. - art.24 ter D.Lgs 231/01)

Il reato punisce l'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, la messa in vendita, la cessione e la detenzione in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra, clandestine e da sparo.

Ai sensi dell'art.23 L.n.110/1975 sono considerate armi clandestine le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi dell'art.7 della medesima legge (ossia le armi indicate nel catalogo nazionale delle armi) e le armi comuni, nonché le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni, delle sigle di cui all'art.11 L.110/1975.

Il Decreto prevede le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: **da 300 ad 800 quote**;
- interdittive di cui all'art.9, co.2, per una durata non inferiore ad un anno.

12.2 Aree di maggior rischio

In relazione alle condotte criminose sopra esplicate, le aree ritenute più specificamente a rischio, risultano essere l'area dell'amministrazione e la direzione, nell'ambito delle quali si svolgono operazioni finanziarie o commerciali.

Inoltre, sono a rischio le funzioni aziendali che si occupano della selezione e della conclusione di contratti con i clienti e fornitori di servizi.

Aree che presentano maggiori rischi:

-operazioni svolte nell'ambito di attività finanziaria straordinaria che possono generare flussi finanziari straordinari;

- selezione del personale;

- approvvigionamento di beni o servizi e gestione dei rapporti con i fornitori;

- gestione flussi finanziari.

Si ritiene che il rischio di commissione dei reati in oggetto sia **basso** o **inesistente**.

12.3 Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

È fatto, altresì, divieto di porre in essere o favorire, attraverso attività di finanziamento e/o investimento, le attività strumentali al compimento dei reati sopra rubricati.

12.4 Protocolli specifici

Si richiamano come rilevanti in questa sede tutte le procedure indicate negli altri paragrafi, in particolare quanto previsto in relazione ai reati contro la P.A, ai reati societari ed ai reati di ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio.

In particolare, si richiama l'attenzione in ordine alla necessità di verificare, preventivamente, l'affidabilità delle società con cui si pongono in essere rapporti economici/contrattuali continuativi.
In relazione a tale ultima annotazione, si fa rimando al protocollo specifico per i reati di falso.

12.5 Compiti dell'OdV

L'OdV deve essere prontamente informato nel caso in cui si registri un *vulnus* gestionale con riferimento alla corretta implementazione delle regole di cui al Modello, nell'ambito dei delitti di criminalità organizzata.
In tal caso dovrà con massima urgenza convocare il CdA e renderlo edotto circa l'allert segnalato e/o rilevato.
In ogni caso, l'OdV ha la facoltà di effettuare controlli di ogni genere preventivi o successivi ad eventuali criticità rilevate.

13. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

13.1 Tipologia di reati

I reati di cui al titolo VIII, capo II del Codice Penale, sono stati introdotti nel novero di quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa delle società con la L.99/2009, recante la nuova normativa in materia di tutela penale dei diritti di proprietà industriale.

-Turbata libertà dell'industria o del commercio (art.513 c.p. - art. 25-bis.1 D.Lgs 231/01)

"*Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032*".

Il Decreto prevede la sanzione pecuniaria **fino a 500 quote**.

- Frode nell'esercizio del commercio (art.515 c.p. - art. 25-bis.1 D.Lgs 231/01)

"*Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna, all'acquirente, una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065*".

La norma in esame punisce chi, nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, consegni, volontariamente, all'acquirente una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita, per origine, provenienza, qualità o quantità.

La norma tutela la buona fede negli scambi commerciali.

Il Decreto prevede, per tale fattispecie, la sanzione pecuniaria **fino a 500 quote**.

-Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art.516 c.p. - art. 25-bis.1 D.Lgs 231/01)

"*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032*".

"Non genuina" è la sostanza alimentare che sia stata contraffatta o alterata, con artificio, nella sua essenza o negli elementi di cui sia composta. È richiesto il dolo generico, vale a dire la coscienza della non genuinità della sostanza, unita alla volontà di presentarla come genuina.

Per l'ente si applica una sanzione pecuniaria che può arrivare **fino a 500 quote**.

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art.517 c.p. - art. 25-bis.1 D.Lgs 231/01)

"*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*"

Il Decreto prevede la sanzione pecuniaria **fino a 500 quote**.

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titolo di proprietà industriale (art. 517 ter c.p. - art. 25-bis.1 D.Lgs 231/01)

"*Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000…*".

Si tratta di una fattispecie introdotta al fine di ampliare la tutela apprestata dal legislatore alla proprietà industriale, inteso come diritto dell'imprenditore al pacifico godimento e sfruttamento in forma esclusiva del titolo o dell'idea produttiva e dei beni industriali.

Il Decreto prevede la sanzione pecuniaria **fino a 500 quote**.

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art.517 quater c.p. - art. 25-bis.1 D.Lgs 231/01)

"*Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine(3) di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte…".

È prevista la sanzione pecuniaria **fino a 500 quote**.

-Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art.513 bis c.p. - art. 25-bis.1 D.Lgs 231/01)

"*Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni…*".

Per tale fattispecie, il Decreto prevede:

- sanzione pecuniaria **fino a 800 quote**;
- sanzioni interdittive di cui all'art.9 co.2.

-Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p. - art. 25-bis.1 D.Lgs 231/01)

"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi *contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.*

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474."

Il Decreto prevede:

- sanzione pecuniaria **fino a 800 quote**;
- sanzioni interdittive di cui all'art.9 co.2

13.2 Aree di maggior rischio

Dall'analisi dei rischi è emerso come la società TGROUP S.P.A. abbia un livello di rischio sostanzialmente inesistente ed un rischio molto basso in ordine alle fattispecie di cui agli artt.513 bis e 514 c.p., in virtù dell'attività svolta dalla stessa.

13.3 Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Principi generali

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino le fattispecie di reato descritte.

È fatto, altresì, divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi delle procedure aziendali previste.

13.4 Protocolli specifici

In ragione del minimo rischio rilevato in ordine alle fattispecie di "illecita concorrenza con minaccia o violenza" e "frodi contro le industrie nazionali" si evidenzia quanto segue.

La *ratio legis* sottesa al reato di "illecita concorrenza con minaccia o violenza" è orientata ad evitare quei comportamenti tipici delle associazioni mafiose, diretti a scoraggiare la concorrenza.

Tale premessa si rende necessaria al fine di evidenziare che l'azienda dovrà osservare un rigore nella fase dell'acquisizione di clienti in relazione a rapporti contrattuali continuativi.

Tale osservanza è finalizzata a scongiurare, da parte dei Destinatari del presente Modello, qualsivoglia accordo con associazioni teso a precludere l'accesso nel medesimo settore commerciale ad altri concorrenti e teso, altresì, a limitare la libertà di scelta del fornitore di servizi di trasporto.

Con riferimento, invece, alle "frodi contro le industrie nazionali" al protocollo relativo alla circolazione di prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti, è da rinvenirsi nell'ambito dei reati di falso.

13.5 Compiti dell'OdV

L'OdV ha la facoltà, in ogni momento, di effettuare verifiche in ordine all'ottemperanza, da parte dei Destinatari, alle linee aziendali adottate con riferimento ai reati di cui sopra.

In caso di "alert" da parte delle filiali, con riferimento al rinvenimento reiterato di prodotti contrassegnati da marchi contraffatti o segnalazioni in ordine alla acquisizione di *partners* commerciali, di dubbia provenienza, dovrà, previa convocazione del CdA, intraprendere ogni azione cautelativa (denunzia all'A.G. competente).

14. REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO ED EVERSIONE

14.1 Tipologia di reati

L'articolo 3 della L.7/2023 ha introdotto nel D.lgs. 231/2001, l'articolo 25 quater: esso dispone la responsabilità amministrativa degli enti in seguito ai delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico, previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali, ovvero dalla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo.

Delitti previsti dal Codice Penale:

- Associazioni sovversive (art.270 c.p. art.25 quater D.Lgs 231/01)

"*Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni…*".

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art.270 bis c.p. -art.25 quater D.Lgs 231/01)

"*Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni…"*.

- Assistenza agli associati (art.270 ter c.p. -art.25 quater D.Lgs 231/01)

"*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.*

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art.270 quater c.p. -art.25 quater D.Lgs 231/01)

"*Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.*

Fuori dei casi di cui l'articolo 270 bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni".

- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p. - art.25 quater D.Lgs 231/01)

"*Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni…*".

- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p. - art.25 quater D.Lgs 231/01)

"*Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia*".

- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art.280 c.p. - art.25 quater D.Lgs 231/01)

"*Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione*

non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei…".

- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p. - art.25 quater D.Lgs 231/01)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni…".

- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art.289 bis c.p. - art.25 quater D.Lgs 231/01)

"*Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni…*".

- Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art.302 c.p.- art.25 quater D.Lgs 231/01)

"Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici…"

- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p. - art.25 quater D.Lgs 231/01)

"*Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni*".

- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p. - art.25 quater D.Lgs 231/01)

"*Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni*".

- Formazione di banda armata (art.306 c.p. - art.25 quater D.Lgs 231/01)

"Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni..".

- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p. - art.25 quater D.Lgs 231/01)

"*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni...*"

Delitti previsti dalle leggi speciali

Accanto alle fattispecie previste dal Codice Penale, vanno prese in considerazione i reati previsti dalle posizioni contenute in leggi speciali:

L'articolo 1 della L.15/1980, prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato, il fatto che esso sia stato commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Ne consegue che qualsiasi delitto, previsto dal Codice o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli volti alla repressione dei reati di terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma del'art.25 quater D.lgs. 231/2001, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente o altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo sono contenute nella L.342/1976, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea e nella L.422/1989, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fissate sulla piattaforma intercontinentale.

Violazione della Convenzione internazionale di New York del 1999

Commette un reato ai sensi della presente Convenzione *chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:*

a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero

b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato,

quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.

Commette altresì un reato chiunque:

(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo;

(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo;

(c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:

- deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implichino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo;

- deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

Sono previste le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: **da 200 a 700 quote** per i reati puniti con la reclusione inferiore a 10 anni, **da 400 a 1000 quote** per i reati puniti con la reclusione superiore a 10 anni con l'ergastolo.

- interdittive: previste dall'articolo 9, co.2, per una durata non inferiore ad un anno, interdizione definitiva se l'ente è stabilmente utilizzato allo scopo unico prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati.

14.2 Aree di maggior rischio

In relazione ai reati sopra indicati, le aree ritenute più a rischio sono:

- selezione del personale;
- gestione dei flussi finanziari;
- gestione dei rapporti con i clienti;
- operazioni svolte nell'ambito di attività di finanza straordinaria (fusioni, acquisizioni etc.).

Considerata l'attività svolta dalla TGROUP S.P.A., si ritiene che il rischio di commissione dei reati in oggetto sia **basso – inesistente.**

14.3 Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Principi generali

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino le fattispecie indicate.

È fatto, altresì divieto, di porre in essere comportamenti in violazione dei principi delle procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

In particolare, è fatto divieto di porre in essere o favorire le attività strumentali al compimento dei reati sopra rubricati.

Tutti i destinatari del modello sono tenuti a rispettare le seguenti regole di comportamento:

- rispettare le procedure codificate nel manuale di prevenzione di reati finanziari, nonché le procedure previste dalla normativa antiriciclaggio.

- nell'ambito della gestione di investimenti devono essere rispettare le procedure aziendali in materia di istruttoria ed approvazione di nuovi investimenti;
- deve essere verificata la regolarità dei pagamenti in relazione alla corrispondenza tra destinatario o beneficiario del pagamento.
- la scelta degli amministratori, dirigenti e responsabili deve avvenire dopo idonea indagine relativa alle qualifiche professionali e previa acquisizione del certificato generale del casellario e certificato dei carichi pendenti;
- l'assunzione dei dipendenti deve avvenire nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e non possono essere tollerate forme di lavoro irregolare;
- i sistemi di remunerazione ai dipendenti devono rispondere ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni svolte;
- la scelta dei consulenti esterni deve avvenire sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza.
- la scelta dei fornitori deve avvenire a seguito di adeguata verifica di attendibilità;
- nei rapporti con i produttori devono essere acquisti i certificati del casellario e dei carichi pendenti/ autocertificazione. I contratti con i medesimi dovranno contenere clausole che impongono il rispetto del Modello aziendale.

14.4 Protocolli specifici

Il basso rischio rilevato in ordine alla commissione dei reati "con finalità di terrorismo", risiede, in relazione all'attività svolta dalla TGROUP S.p.A., nella verosimile presenza di dipendenti stranieri.

Pertanto, con riferimento all'assunzione, da parte dell'area "risorse umane", di cittadini di nazionalità non italiana, con particolare riferimento a coloro che vengono da aree ritenute "a rischio terrorismo", si osserverà rigore nei termini di seguito indicati.
I cittadini stranieri dovranno essere dotati di permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato italiano, in corso di validità.
Verranno, altresì, valutate le pregresse esperienze lavorative anche attraverso acquisizione documentale.

14.5 Compiti dell'OdV

L'OdV può sempre effettuare specifici controlli sulle attività connesse tali aree e disporre controlli *ad personam* in caso di segnalazioni con riferimento a personale della TGROUP S.p.A .

15. REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

15.1 Tipologia di reati

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art.600 c.p. - art. 25-quinquies D.Lgs 231/01)

"*Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio*

o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni".

Il Decreto prevede:

- sanzione pecuniaria **da 400 a 1000 quote;**
- sanzione interdittiva prevista dall'art.9 co.2, non inferiore ad un anno.

- Prostituzione minorile (art.600 bis c.p. - art. 25-quinquies D.Lgs 231/01)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000."

Il Decreto prevede:

- sanzione pecuniaria **da 300 a 800 quote** per l'ipotesi di cui al co.1 e **da 200 a 700 quote** per l'ipotesi di cui al co.2;
- sanzioni interdittive di cui all'art.9 co2 per i fatti descritti al primo comma.

- Pornografia minorile (art.600 ter c.p. - art. 25-quinquies D.Lgs 231/01)

"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645…".

E' prevista:

- sanzione pecuniaria da **300 a 800** quote in presenza del 1 e 2co. E da **200 a 700** per le ipotesi di cui ai commi 3 e 4.
- sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co.2 per i co.1 e 2.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

- Detenzione o accesso di materiale pornografico (art.600 quater c.p. - art. 25-quinquies D.Lgs 231/01)

"*Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.*".

È prevista la sanzione pecuniaria da **200 a 700 quote.**

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art.600 quinquies c.p. - art. 25-quinquies D.Lgs 231/01)

"Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937".

Il Decreto prevede la sanzione pecuniaria **da 300 a 800** quote, nonché la sanzione interdittiva prevista dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

- Tratta di persone (art.601 c.p. - art. 25-quinquies D.Lgs 231/01)

"È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro

o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi".

È prevista, per tale fattispecie, la sanzione:

- pecuniaria: da **400 a 1000** quote;
- interdittive di cui all'art.9 co.2.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

- Acquisto ed alienazione di schiavi (art.602 c.p. - art. 25-quinquies D.Lgs 231/01)

"*Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.*."

E' previsto, altresì, un aumento di pena, da un terzo alla metà, se la persona offesa è minore degli anni 18.

Il Decreto prevede:

- sanzione pecuniaria da **400 a 1000 quote**:
- sanzioni interdittive di cui all'art.9 co.2

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

- Adescamento di minorenni (art.609 undecies - art. 25-quinquies D.Lgs 231/01)

"*Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione…*".

È previsto un aumento di pena nei seguenti casi:

1) se il reato è commesso da più persone riunite;

2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

E' prevista la sanzione pecuniaria da **200 a 700 quote**.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art.603 bis c.p. - art. 25-quinquies D.Lgs 231/01)

Con la L.199/2016 tale fattispecie è stata introdotta tra i reati presupposto per contrastare il fenomeno del c.d caporalato, prevedendo non solo la punizione dell'intermediario, ma anche del datore di lavoro e della società che impiega i lavoratori in una condizione di sfruttamento.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

L'art 25 quinquies co1, lett. A) del D.Lgs 231/2001 prevede per tale reato:

- sanzione pecuniaria: da **400 a 1000 quote**;
- interdittive di cui all'art.9, co.2, per la durata non inferiore ad un anno. Se la società viene stabilmente organizzata allo scopo unico o prevalente di agevolare il reato in oggetto è prevista l'interdizione definitiva.

Ancora, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

- Pratiche di mutilazione di organi genitali femminili (art.583 c.p. - Art. 25-quater.1 D.Lgs 231/01)

"*Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del pre-*

sente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagiona effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni.".

È prevista:

- sanzione pecuniaria da **300 a 700 quote**;
- sanzioni interdittive di cui all'art.9, co.2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

15.2 Aree di maggior rischio

Considerata l'attività svolta dalla società e valutato quanto emerso in sede di mappatura dei rischi, si considera il rischio di commissione dei reati in oggetto **medio** con riferimento alla fattispecie di cui 603 bis c.p., "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"; **inesistente** per tutte le fattispecie astratte indicate.

In relazione al richiamato art.603 bis c.p. è da evidenziarsi, infatti, che l'impiego di personale nelle diverse filiali sedenti nell'ambito di tutto il territorio nazionale, espongono la società al rischio di impiegare manodopera proveniente da intermediazione, c.d. "capolarato".

15.3 Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino le fattispecie di reato sopra descritte.

È necessario rispettare:

- in generale, la normativa in materia di assunzione del personale;
- le procedure previste per l'assunzione del personale;

I destinatari del modello dovranno sempre:

- considerare prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- rispettare gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, di lavoro notturno nonché relativamente alle condizioni igienico – sanitarie e di sicurezza;
-rispettare i diritti sindacali o, comunque, di associazione;
- in caso di appalto o subappalto dovranno essere inserite apposite clausole contrattuali con cui le controparti si impegnino a rispettare i principi e le procedure incluse nel presente modello nel trattamento dei propri dipendenti nell'ambito dei rapporti contrattuali con la società.

15.4 Protocolli specifici

Con riferimento all'assunzione del personale, qualora la stessa non sia diretta e, dunque, effettuata dall'Ufficio Risorse Umane attraverso ordinaria selezione di *curricula,* si osserveranno la normativa vigente in materia.

In particolare, la TGROUP fa riferimento ad agenzie di somministrazione certificate previa verifica della documentazione a sostegno.

E' fatto divieto di reclutare manodopera che si trovi in stato di sfruttamento approfittando dello stato di bisogno.

È fatto divieto di sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro degradanti ed a metodi di sorveglianza.

Le retribuzioni di ogni lavoratore non possono essere difformi dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o, comunque, sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato.

L'azienda non può attuare violazioni della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, alle ferie.

Nell'eventualità di contratti di appalto originati dalla sede "esterna" di lavoro rispetto alla sede amministrativa della TGROUP S.P.A., dovranno essere inserite clausole di rispetto della normativa a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

15.5 Compiti dell'OdV

Non sono previsti incombenti particolari, diversi dai generali obblighi di vigilanza e di controllo, salvo verificare che nei contratti di appalto siano inserite clausole di rispetto della normativa a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

16. REATI DI ABUSO DI MERCATO

16.1 Tipologia di reati

Tali condotte si riferiscono alle fattispecie di reato e di illecito amministrativo di abuso di mercato disciplinate dal nuovo Titolo I bis, Capo II, Parte V, del D.Lgs 24 febbraio del 199, n.58 (Testo Unico della Finanza) rubricato "*abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato*", introdotti in seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della L.62/2005 recante "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee*".

Secondo la nuova disciplina, infatti, l'Ente potrà essere considerato responsabile sia qualora vengano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio reati di abuso di informazioni privilegiate, o di manipolazione del mercato, sia ove le stesse condotte non integrino reati, ma semplici illeciti amministrativi (rispettivamente artt.187 bis TUF e 187 ter TUF).

Nel caso in cui la condotta illecita integri gli estremi del reato, la responsabilità dell'Ente troverà fondamento nell'art.25 sexies del D.lgs. 231/01 (rubricato "*abusi di mercato*", nel caso in cui, al contrario, l'illecito sia da classificare come amministrativo, l'Ente sarà responsabile ex art. 187 quinquies TUF (rubricato "*responsabilità dell'ente"*).

Il Decreto prevede per tali delitti la sanzione pecuniaria da **quattrocento a mille quote**.

Ancora, se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art.184 e 187 bis, D.Lgs.58/1998, - art.25 sexies D.Lgs. 231/01)

È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni "*chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)..".

"Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014…".

- Manipolazione del Mercato (art. 185 e 187 ter D.Lgs 58/1998 - art.25 sexies D.Lgs. 231/01)

"Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni….".

Per notizia deve intendersi una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto.

Per altri artifizi s'intende qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi.

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

16.2 Aree di maggior rischio

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicate, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere quelle che si occupano di rapporti con gli investitori, analisti finanziari e rappresentanti.

Tuttavia, la società TGROUP S.P.A. non presenta particolari rischi sotto il profilo del compimento di tali reati, non essendo quotata su mercati regolamentati.

Nella check list di valutazione il rischio è stato considerato **inesistente**.

16.3 Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Principi generalità

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra indicate.

È fatto, altresì, divieto di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali previste.

I soggetti hanno l'obbligo di:

- evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti dei soggetti che esercitano il controllo contabile esterno;
- rispettare gli obblighi di riservatezza relativi alle informazioni sensibili aziendali;
- effettuare mappatura delle possibili tipologie di informazione privilegiata che possono circolare all'interno delle diverse aree;
- rendere assolutamente trasparente e ricostruibile il passaggio circolazione/propagazione delle informazioni riservate tra settori della Società che svolgono servizi diversi;
- regolare tenuta e aggiornamento dei registri delle persone in possesso di informazioni privilegiate;
- segnalare all'OdV tutte le operazioni di finanza straordinaria.

16.4 Protocolli specifici

In ragione della valutazione di un rischio basso, con riferimento ai reati in argomento, non risulta necessario un protocollo specifico ma si fa rimando ai generali protocolli di sicurezza e regole di comportamento (cfr: par.16.3)

16.5 Compiti dell'OdV

L'OdV interviene in caso di segnalazioni astrattamente sovrapponibili alle condotte di cui sopra.

17. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE

17.1 Tipologia dei reati

L'articolo 9 della L.123/2007, entrata in vigore il 25 agosto 2007, ha inserito nel Decreto l'art.25 septies, rubricato omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, prevedendo l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura **pari a 1000 quote** e di sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

- Omicidio colposo (art.589 c.p. - Art. 25 septies del D.Lgs. 231/01)

"*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni".

- lesioni personali colpose (art.590 c.p. - Art. 25 septies del D.Lgs. 231/01)

"*Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

È prevista:

- sanzione pecuniaria **non inferiore a 1000 quote**.
- sanzioni interdittive gravi con la previsione di una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

17.1.1 Termini relativi alle norme per la salvaguardia della salute e sicurezza sul lavoro

<u>Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</u>

I reati di cui all'Art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (Art. 589 c.p.) e le lesioni personali colpose gravi o gravissime (Art. 590 terzo comma c.p.) commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

ASPP o Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione

I soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Decreto Sicurezza designati per l'espletamento dei compiti rientranti nel Servizio di Prevenzione e Protezione.

Datore di Lavoro

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità della stessa, ovvero dell'unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. È responsabile di provvedere all'attuazione di tutti gli obblighi fissati dal D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Gli obblighi non delegabili sono i seguenti:

- La valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del documento (Art. 28 Del D.Lgs. 81/08)
- La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi

Decreto Sicurezza

Il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*"

Dirigente

Il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa.

DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze

Il documento redatto dal datore di lavoro committente contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione ai sensi dell'art. 26 del Decreto Sicurezza.

DVR o Documento di Valutazione dei Rischi

Il documento redatto dal datore di lavoro contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguente a tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del medico competente che abbia partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione.

Lavoratori

Soggetti che svolgono un'attività lavorativa nell'ambito della struttura organizzativa

della società e contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Medico Competente

Il medico preposto all'attività di sorveglianza sanitaria. Il medico deve inoltre possedere uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel decreto sicurezza che collabora con il datore di lavoro, secondo quanto previsto all'Art.29 del D.Lgs.81/08 e s.m.i, ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la sorveglianza sanitaria (di cui all'Art. 41 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.) ed adempiere a tutti gli altri compiti di cui al decreto sicurezza.

Preposto

Il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro.

RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il soggetto responsabile del servizio di prevenzione e protezione nominato dal datore

di lavoro a cui risponde secondo quanto previsto dall'Art. 33 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Sorveglianza sanitaria

L'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e di sicurezza dei lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione

L'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali

Addetto al Pronto Soccorso ed addetto alla Prevenzione incendi

Soggetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotte antiincendio, di evacuazione dei luoghi id lavoro, in caso di pericolo immediato, di salvataggio, di primo soccorso o di gestione dell'emergenza.

17.1.2 Criteri per i reati commessi in violazione delle norme infortunistiche

I reati contro la persona sono ipotesi aggravate dei delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose.

Tale aggravante consiste nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sussiste non soltanto quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma anche quando la contestazione ha per oggetto l'omissione dell'adozione di misure e/o accorgimenti per la più efficace tutela

dell'integrità fisica dei lavoratori e, più in generale, la violazione di tutte le norme che, direttamente o indirettamente, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui deve svolgersi.

17.1.3 Le fattispecie richiamate dal D.Lgs. 231/01

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'Art. 25-septies del Decreto.

Tale articolo, originariamente introdotto dalla Legge 3 Agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Decreto Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli art. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008 ha approvato il D.Lgs. 81/08 attuativo della delega di cui all'Art. 1 della L. 3 Agosto 2007 n. 123 in materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, modificato dal D.Lgs. 3 Agosto 2009 n. 106 "*Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 81/08*".

OMICIDIO COLPOSO (art. 589 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di "*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona".*

I soggetti che possono rispondere del reato sono tutti i soggetti tenuti ad osservare o far osservare le norme di prevenzione o protezione, vale a dire i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i soggetti destinatari delle deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro nonché i medesimi lavoratori.

La colpa, nel caso che ci interessa, consiste nell'avere il soggetto agito in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, meglio, nella mancata adozione delle misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico scientifiche.

Se il reato in oggetto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è della reclusione da due a sette anni.

Le misure di sicurezza vanno intese sia in senso statico vale a dire quale obbligo di adottare le misure di protezione e sicurezza oggettiva, sia in senso dinamico da intendersi come obbligo di formare ed informare i lavoratori circa i rischi propri dell'attività lavorativa, nonché sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo.

La colpa per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, pertanto, può essere ravvisata non solo in caso di violazione delle specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ma anche nel caso in cui l'evento (che in caso di omicidio consiste nella morte) dipenda dall'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore ai fini della tutela dell'integrità fisica e della personalità del lavoratore da differenziare a seconda della tipologia di lavoro e tenendo conto della tecnica e dell'esperienza (art. 2087 del codice civile).

L'ente risponde, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, qualora abbia tratto un vantaggio dall'evento dannoso che può consistere, ad esempio, in un risparmio di costi o di tempi per non aver adottato le misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il datore di lavoro risponde, ad esempio, di omicidio colposo nel caso in cui la morte sia derivata dall'inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro qualora l'evento della morte si sia verificato nei confronti di un dipendente oppure di un soggetto estraneo all'ambiente di lavoro purché la presenza sul luogo di lavoro non sia eccezionale o atipica.

LESIONI PERSONALI GRAVI E GRAVISSIME (art. 590 comma 3)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di "*Chiunque cagiona per colpa una lesione personale*".
La colpa richiesta dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, consiste nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene e sicurezza. L'ente risponde ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sia per le ipotesi di lesioni gravi che per i casi di lesioni gravissime qualora abbia tratto un vantaggio concreto da intendersi, ad esempio, come già si è detto, quale una riduzione dei costi per approntare le misure di sicurezza richieste dalla normativa vigente o, comunque, dovute in considerazione delle nuove acquisizioni tecnologiche.
Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relativi all'igiene del lavoro o che abbiamo determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.
Se il reato è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi ad un anno o della

multa da 500 euro a 2.000 euro e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 cod. penale, la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

1. Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. Se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. penale, la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

1. Una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. La perdita di un senso;
3. La perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. La deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

17.1.4 Le sanzioni previste dal decreto (art. 55 D.Lgs. 81/08)

Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate - ossia omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime - gli enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria fino a 1000 quote (si consideri a tal riguardo che il valore di ogni quota può essere

determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, tra un minimo di 258 e un massimo di 1549 euro).

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa della società ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonchè da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso.

L'ente non risponde se le persone hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Nel caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, la società potrebbe essere assoggettata anche ad una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Tali sanzioni interdittive possono consistere in:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

<u>Esclusione della responsabilità amministrativa della società</u>

Come già indicato nella Parte Generale del Modello, il D.Lgs. n. 81/2008, all'art. 30, ha previsto le caratteristiche ed i requisiti che deve un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto.

Pertanto, nella predisposizione del Modello e nella definizione degli standard di controllo la società ha tenuto conto:

- Delle previsioni del Decreto;
- Della vigente disciplina legislativa della prevenzione dei rischi lavorativi.

17.2 Aree di maggior rischio

17.2.1 Le attività sensibili relative ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse

Le principali aree aziendali a potenziale rischio reato relativamente alle fattispecie di cui all'art.25-septies del D.Lgs. 231/01 sono identificate e valutate nell'ambito dei documenti aziendali di valutazione dei rischi (cfr.: allegato, documento di valutazione dei rischi/DVR), predisposti ai sensi della normativa di riferimento e costantemente aggiornati in relazione all'evoluzione delle caratteristiche dell'attività produttiva.

Tuttavia, come precisato dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, non è possibile individuare e limitare a priori alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali.

In altri termini, oggetto della presente Parte Speciale potrebbe essere ogni violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Poiché la valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio, l'operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza ed accuratezza.

Il Modello, pertanto, prevede un costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), fornendo così evidenza del suo continuo adeguamento e della sua completezza.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello e nella parte speciale dello stesso.

La società TGROUP S.P.A. opera nel settore della logistica.

La sede societaria amministrativa è ubicata in Nola (NA), Interporto di Nola Lotto A B1. Presso tale sede è presente, altresì, personale addetto all'organizzazione in senso ampio delle filiali dislocate sul territorio.

Con riferimento alla logistica, le sedi operative sono presenti su tutto il territorio nazionale.

Infine, rileva la presenza del personale viaggiante.

Tale distinguo appare preliminare e necessario ad una corretta identificazione dei rischi in argomento che risultano diversificati in relazione alle sedi lavorative ed alle modalità di impiego.

17.2.2 Area amministrativa - uffici

L'area in oggetto si sviluppa nella sede nolana e vanta una estensione di circa 3 mila mq.

In relazione alle caratteristiche strutturali ed all'impiantistica riferibile alla predetta sede amministrativa si fa completo rimando al "Documento di Valutazione dei Rischi" in allegato al presente Modello, rappresentando, altresì, che la struttura che ospita i luoghi di lavoro è stabile, corrisponde al tipo di impiego ad alle caratteristiche ambientali e viene, altresì, effettuata regolare manutenzione delle strutture presenti.

La tipologia dell'area appena descritta, nonché la finalità della stessa (uffici amministrativi) attesta un rischio inesistente legato alle attività di ufficio svolte dal personale dipendente, con particolare riferimento all'utilizzo dei videoterminali.

Il rischio nell'area dove insistono i videoterminali appare inesistente in ragione del fatto che tutte le radiazioni sono ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e dei lavoratori; inoltre, le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non producono alcun eccesso di calore, né sussiste il rischio "vibrazioni" o esposizione al rumore che superi i parametri previsti a norma di legge.

Gli ambienti sopra descritti non presentano altre "attrezzature da lavoro" suscettibili di valutazione con riferimento al rischio di cui al presente Modello.

17.2.3 Protocolli specifici per l'area amministrativa (uffici): rischio inesistente

Benché, come sopra rappresentato, il rischio nell'area indicata in epigrafe sia, di fatto, **inesistente**, è da segnalarsi che, al fine di mantenere tale standard, la società è chiamata

ad osservare sempre i protocolli di seguito indicati e richiamati nel DVR, al quale si fa integrale rimando (cfr.: DVR in allegato)

In particolare, gli impianti, le macchine ed apparecchi elettrici devono sempre essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e secondo la normativa CEI e delle norme di regola dell'arte.

Ne discende che:

-ogni apparecchio deve essere dotato di certificazioni, omologazioni, garanzie ed istruzioni d'uso;

-l'utilizzo avviene seguendo le istruzioni;

-è necessaria una immediata segnalazione, da parte di ogni Destinatario che ne faccia uso, nel caso di cavi danneggiati, parti conduttrici scoperte ed anomalie nel funzionamento di impianti; in tali casi è necessario richiedere al responsabile dell'ufficio l'intervento di personale competente "elettricisti";

-non bisogna sovraccaricare le prese di corrente con troppi utilizzatori elettrici.

Con riferimento ai videoterminali, le radiazioni devono essere ridotte a livelli trascurabili e non devono produrre eccesso di calore.

17.2.4 Protocolli specifici per le filiali: rischio medio

La TGROUP S.P.A opera nel settore della logistica, le filiali sono operative nell'ambito del territorio nazionale.

*[5]L'organigramma di ogni filiale risulta così composto:

[5] Aggiornamento del 24.07.2026

Tgroup Anywhere in any way	NAPOLI (NA) CORSO A.LUCCI - 80142	ORGANIGRAMMA di FILIALE rev. 02 del 17 Giugno 2026

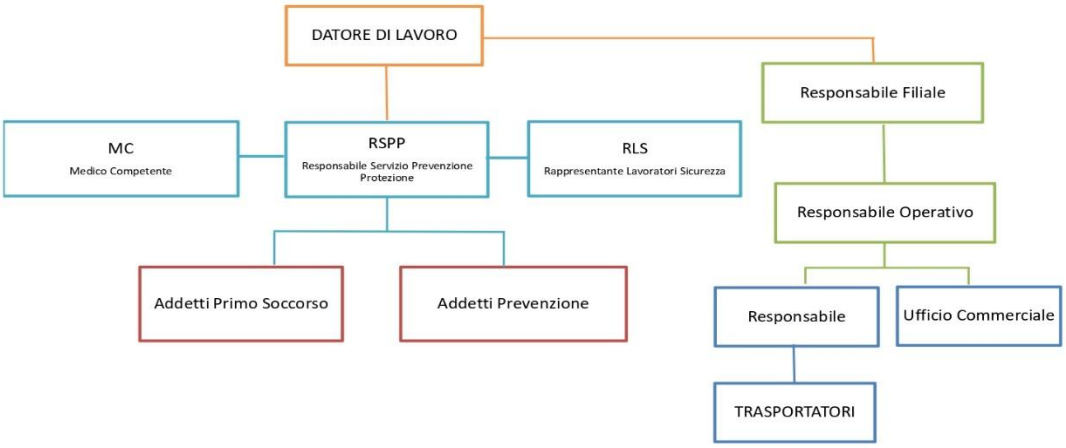

Presso le filiali è presente personale operativo e magazzinieri.

Tali aree risultano connotate da un rischio **medio.**

La prevenzione del suddetto rischio si attua attraverso un processo che coinvolge tutte le parti interessate affinché la prevenzione stessa sia concretamente efficace.

Risultano, pertanto, necessarie:

a) informazione in tema di sicurezza ed igiene del lavoro a tutti i livelli aziendali;

b) individuazione delle figure previste dal D.Lgs 81/08;

c) elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) informazione da parte di personale tecnico individuato dal datore di lavoro sulla metodologia applicata che coinvolge le figure di cui all'invocato decreto legislativo;

e) valutazione di rischi;

f) individuazione delle misure di miglioramento;

Con riferimento agli impiegati di filiale, in relazione ciascuno alla specifica mansione espletata, potrebbero sussistere i rischi di seguito indicati:

-rischi di traumi da scivolamento;

- rischi di traumi da sollevamento;

-sovraccarico osteo articolare e muscolo tendineo agli arti superiori in relazione ad alcune manualità ripetute migliaia di volte;

- rischio di investimento da mezzo meccanico utilizzato per sollevare e posizionare pacchi;

- rischio di ribaltamento da mezzo meccanico utilizzato;

-rischio schiacciamento;

-rischio di caduta dall'alto, con riferimento alle sole filiali dotate di scaffalature verticali;

-rischio rumore dovuto all'utilizzo di macchine ed attrezzature;

-rischio vibrazioni dovuto all'utilizzo di macchine ed attrezzature.

Con riferimento ai protocolli specifici già adottati al fine di evitare la verificazione concreta dei rischi indicati si fa espresso rimando al DVR adottato dal Datore di Lavoro, dal Responsabile del SPP, dal Medico Competente e da un Rapp.te dei Lavoratori.

Il DVR adottato contiene, infatti, la regolamentazione di tutte le procedure interne in tema di salute e sicurezza del lavoro volte a definire i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza ed a garantire una efficace prevenzione.

Nello specifico, la società è dotata di una struttura organizzativa in conformità a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente.

In coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda sono stati definiti i compiti e le responsabilità in materia di SSL a partire dal Datore di Lavoro fino al lavoratore.

La società, come previsto dal D.Lgs.81/08 e s.m.i, deve garantire il rispetto delle normative in tema di tutela della SSL, di tutela dell'ambiente, nonché assicurare in generale un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività, anche attraverso:

• Una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere;

• La programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente prevenzione, condizioni lavorative ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;

• Il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro;

• adozione obbligatoria dei dispostivi di protezione individuale c.d. "DPI" da parte di ogni lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Sul punto si fa rimando alla vigilanza dei Destinatari a ciò preposti, nonché all'osservanza da parte di ogni lavoratore dell'obbligo di indossare i predetti DPI, come da formazione dagli stessi ricevuta (cfr.: DVR).

Si fa, altresì, rimando al DVR con espressa indicazione del rispetto, da parte del personale a ciò preposto al controllo, presso ogni filiale, della presenza dei DPI di scorta. Presso ogni filiale sono presenti il Responsabile di filiale e il Responsabile di magazzino.

*[6]Questi ultimi sono tenuti a vigilare sul corretto svolgimento delle operazioni di carico e scarico, assicurando il rispetto delle misure di sicurezza di seguito indicate:

[6] Aggiornamento del 15.07.2026

1.durante le manovre di carico/scarico è fatto divieto di transito di persone nelle aree interessate dalle operazioni;
2.i mezzi devono essere parcheggiati all'interno delle apposite strisce di demarcazione;
3.prima di ogni operazione di carico/scarico devono essere applicati i cunei di sicurezza;
4.ogni Responsabile di Magazzino deve verificare costantemente la presenza, presso la filiale di riferimento, di una scorta adeguata di cunei di sicurezza, da utilizzare nel caso in cui il rimorchio ne sia sprovvisto;
5.durante le operazioni di carico/scarico i motori dei mezzi devono essere spenti e gli autisti devono abbandonare l'abitacolo;
6.al termine delle operazioni di carico/scarico le saracinesche poste a servizio delle ribalte devono essere, rigorosamente, chiuse;
7.i responsabili di filiale e di magazzino hanno l'obbligo di impedire l'accesso presso la filiale di personale non munito di tutti i DPI in dotazione;
8.è fatto divieto di accesso presso le filiali di terzi estranei;
9. il personale presente presso le filiali deve sostare, nei momenti di pausa dal lavoro, presso le aree a ciò deputate, intraprendendo i percorsi di camminamento pedonale.
Si rinvia, in ogni caso, a tutte le procedure di carico/scarico dettagliatamente indicate e regolamentate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) adottato.
In tema di adozione dei DPI, il datore di lavoro individua e delega personale (interno o esterno) qualificato alla formazione di ogni lavoratore, così come indicato nel Documento di Valutazione dei Rischi.
L'azienda si impegna:

- nella sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- nel controllo e nell'aggiornamento delle metodologie di lavoro;

• nel controllo sanitario dei lavoratori, con particolare riguardo ai rischi specifici.
I lavoratori sono sottoposti alle visite mediche, cadenzate secondo legge (cfr.: DVR).
A tal fine è predisposta l'adozione del programma informatico Zucchetti/Safety che, in tempo reale, segnala le scadenze relative alle visite da effettuarsi;
• nell'attività di informazione, in generale, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

• nella programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione del Codice Etico e di buone prassi;

• nella formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori;

• nell'uso di segnali di avvertimento e sicurezza; in particolare:
-adozione di segnaletica orizzontale e/o verticale finalizzata all'individuazione delle aree di movimentazione dei mezzi meccanici e della direzione di marcia;
-adozione di segnaletica orizzontale finalizzata alla individuazione di percorsi di camminamento pedonali.
La eventuale erosione della segnaletica orizzontale, dovuta al tempo ed all'usura della stessa, va prontamente ripristinata su segnalazione ad opera dei responsabili di filiale e di magazzino.

• nella regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;

• nelle misure relative alla SSL che non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori;

• Nella scelta dei fornitori di beni o servizi, ivi inclusi in materia di SSL, devono essere privilegiati l'affidabilità del fornitore e la sua capacità di assolvere correttamente alle obbligazioni assunte, oltre al rapporto qualità/prezzo del bene o della prestazione offerta.

• nella definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato. In tal senso presso ogni filiale è individuato il responsabile addetto ad attuare le predette misure di emergenza.

*[7]In tale ambito, nell'anno 2026, la società ha ulteriormente implementato la sicurezza aziendale sviluppando ed adottando una app specifica inclusa nella piattaforma ZConnect. L' app, opportunamente implementata, monitora la procedura degli accessi presso ogni filiale consentendo l'individuazione, in ogni momento, del numero di persone presenti presso una determinata filiale. Nei casi in cui è prevista l'evacuazione dalle sedi aziendali, a titolo esemplificativo, incendio, terremoto o altro evento similare, il responsabile addetto alle misure di emergenza, attraverso l'accesso alla predetta app, accerta, in tempo reale, all'esito dell'appello nel punto di raccolta, se vi sono persone ancora all'interno della struttura, al fine di predisporne l'uscita. Qualora il su indicato responsabile fosse assente o impossibilitato a muoversi, il personale può adottare la procedura di backup contattando la sede di Nola dove è previsto un sistema, sempre attraverso la medesima app, di accesso, virtuale, immediato ad ogni filiale, al fine di individuare il numero delle persone che risultavano presenti, nel momento dell'emergenza, all'interno di una data filiale. La sede nolana che interviene in caso di emergenza

[7] Aggiornamento del 24.07.2026

è operativa attraverso un sistema di monitoraggio h24; dapprima è competente la reception, alla chiusura di quest'ultima, è attivo il servizio security, operativo anche di notte e nei giorni festivi.

È fatto espresso divieto di:

• Modificare o disattivare, senza autorizzazione i dispositivi di protezione individuali o collettivi;

• Modificare o togliere, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo. A tal fine oltre la formazione di cui in premessa, verranno affissi presso ogni filiale degli avvisi di divieto ad espletare attività lavorativa in assenza dei DPI assegnati;

• Fabbricare, acquistare, noleggiare e utilizzare impianti, macchine, attrezzature o altri mezzi tecnici, inclusi dispositivi di protezione individuali e collettivi, non adeguati o non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza;

• Accedere ad aree di lavoro a cui non si è autorizzati;

• Svolgere di propria iniziativa operazioni che non siano di competenza o che possano compromettere la sicurezza.

*[8]Il Responsabile di Filiale e il Responsabile di Magazzino hanno l'obbligo di comunicare al Coordinatore Piattaforme qualsiasi criticità che dovesse emergere in relazione alla sicurezza nell'ambito delle attività lavorative.

Il Coordinatore Piattaforme è tenuto a intervenire tempestivamente per la risoluzione delle criticità segnalate e, qualora la natura o la gravità delle stesse non consenta una gestione autonoma, a darne pronta comunicazione al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), affinché siano adottate le misure necessarie.

[8] Aggiornamento del 24.07.2026

I Responsabili di Filiale e di Magazzino hanno altresì l'obbligo di comunicare al Responsabile delle Risorse Umane qualsiasi violazione o inosservanza delle regole di sicurezza qui richiamate, nonché di quelle previste dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) adottato.

17.2.5* [9] Protocolli specifici per il personale viaggiante: rischio medio

Protocolli specifici per i mezzi: rischio medio

La TGROUP S.P.A., in ragione dell'attività svolta, si avvale di personale viaggiante.

La sicurezza degli autisti è garantita, dapprima, dalla sottoposizione degli stessi ai controlli medici come previsti dalla legge. Sul punto l'azienda è dotata di apposito gestionale deputato alla programmazione cadenzata delle visite di cui sopra.

La sicurezza del personale indicato risulta da una corretta gestione degli autisti, dei mezzi nonché dei sistemi assicurativi.

Tanto premesso, con riferimento alla copertura assicurativa, la società dovrà:

-garantire la copertura assicurativa per la R.C.A. di ogni mezzo;

-presso l'azienda è, infatti, predisposta un'area c.d. gestione mezzi a ciò deputata in via esclusiva;

-il responsabile della suddetta area ed i dipendenti che ne fanno parte si occupano di verificare che nessun mezzo viaggi privo di copertura assicurativa;

-ai fini di una impeccabile osservanza di quanto indicato nel punto che precede, la società si avvale di un software, c.d. GESPE, quest'ultimo, attraverso un programma specifico, predispone le date di scadenza di cui sopra.

[9] Aggiornamento del 24.07.2026

-ogni volta che viene messo in circolazione un nuovo automezzo si procederà nell'effettuare un'assicurazione "temporanea" a cui seguirà quella definitiva al fine di consentire un allineamento di date di scadenza della copertura assicurativa con tutti gli altri mezzi: ciò consente maggiore certezza e precisione.

L'azienda si avvale di compagnia assicurativa accorsata e qualificata.

Altrettanto rigorosa sarà la manutenzione dei mezzi circolanti e, dunque, la revisione puntuale degli stessi.

A tal fine:

-la società si avvale del gestionale GESPE, software di massima precisione, che consente la continua "osservazione" dei mezzi e delle condizioni di marcia;

-il software monitora costantemente il chilometraggio dei mezzi e, raggiunto il numero di km già predisposto, lo stesso invia un alert al punto assistenza mezzi. Il responsabile della suddetta area, ricevuto l'alert, ordina il fermo del veicolo e dispone che lo stesso venga sottoposto a regolare tagliando presso i punti di assistenza mezzi, preventivamente individuati.

Qualora l'autista, durante la marcia, avverta un cattivo funzionamento del mezzo, immediatamente, comunica al responsabile dell'area traffico tale circostanza e, se ritenuta pericolosa la marcia, quest'ultima viene interrotta. Si procederà di seguito nell'affidare il mezzo ai punti di assistenza di cui sopra.

L'area amministrativa dedicata, c.d. area traffico, sedente in Nola, monitora il personale viaggiante.

Nell'ambito della stessa, l'area security monitoria il traffico h24, 365 giorni l'anno.

Gli automezzi circolanti attraverso un software ad alta definizione sono monitorati durante tutto il tragitto percorso. Il gestionale in argomento invia alert alla suddetta area ogni qualvolta un mezzo superi la velocità consentita.

-E' fatto obbligo all'azienda di fornire i DPI previsti ex lege;

-E' fatto, altresì, obbligo agli autisti indossare i DPI in dotazione durante la marcia;

-Il personale viaggiante deve osservare, in maniera rigorosa, il tempo di sosta previsto secondo legge. Tale ultima previsione è riferibile, in particolare, agli autisti di tratte a lunga percorrenza, deputati al trasporto di merce su bancale.

Il software di cui sopra segnala, altresì, attraverso un alert, se l'autista non ha fermato la marcia nell'orario di sosta previsto calcolato con riferimento alle ore di guida effettuate.

Tale ultima previsione è riferibile, in particolare, agli autisti di tratte a lunga percorrenza, deputati al trasporto di merce su bancale.

Di fatto, il personale viaggiante riferibile alla TGROUP S.P.A. è composto da autisti di filiale che sono deputati a consegne nell'ambito di un'estensione territoriale contenuta e, dunque, non sottoposti alle regole stringenti, in termini di pause, imposte, invece, agli autisti di lunga percorrenza.

Il software di cui sopra segnala, altresì, attraverso un alert, se l'autista non ha fermato la marcia nell'orario di sosta previsto calcolato con riferimento alle ore di guida effettuate.

***[10] Uso corretto del tachigrafo**:

Il personale viaggiante deve rispettare il limite di velocità imposto dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada e/o dal gestore della strada di percorrenza, anche in relazione alla tipologia di mezzo utilizzato.

[10] Aggiornamento del 24.07.2026

Il personale viaggiante deve, altresì, rispettare le norme prudenziali poste dal CdS che impongono di porsi sempre nella condizione di poter immediatamente arrestare la marcia dinanzi ad un pericolo.

L'azienda, perseguendo costantemente l'obiettivo primario della tutela della sicurezza dei lavoratori, investe in una formazione capillare sull'utilizzo degli stessi, adeguandone i contenuti alle disposizioni normative che, nel tempo, si evolvono.

L'azienda, perseguendo costantemente l'obiettivo primario della tutela della sicurezza dei lavoratori, investe in una formazione capillare sull'utilizzo dei tachigrafi, adeguandone i contenuti alle disposizioni normative che, nel tempo, si evolvono.

Al fine di garantire una formazione adeguata sull'utilizzo degli stessi, è necessario che essa sia rivolta anche al personale operante presso la sede di Nola, dove è presente un'area dedicata al costante monitoraggio del personale viaggiante (c.d. **Area Traffico**).

La medesima formazione è altresì destinata al personale dell'area **Gestione Mezzi e Gestione Verbali**.

Nell'ottica di rafforzare ulteriormente il sistema dei controlli e di favorire un continuo scambio dei flussi informativi tra le diverse aree aziendali e/o del Gruppo, a seguito di numerose interlocuzioni tra la funzione Compliance e le aree sopra indicate, è stata prevista, con decorrenza dall'anno 2026, un'ulteriore implementazione delle attività di controllo in materia di utilizzo dei tachigrafi.

In particolare, l'azienda ha individuato e incaricato due figure specificamente preposte che, oltre alle ordinarie verifiche, avranno il compito di effettuare ulteriori controlli a campione sul rispetto, da parte degli autisti, della normativa relativa all'utilizzo del tachigrafo. Tali controlli saranno documentati mediante la compilazione di appositi report contenenti almeno le seguenti informazioni:

- dati azienda

-responsabile del controllo

-data del controllo

-periodo analizzato

-tipo di controllo (campione-straordinario-interno periodico)

- dati autista

-dati veicolo controllato

-verifiche attività di guida e riposo

-utilizzo corretto del tachigrafo

-infrazioni eventuali riscontrate

-azioni correttive (richiamo verbale – formazione ulteriore/autodisciplina tachigrafo, altro)

-esito finale del controllo

In caso di riscontrate violazioni, i preposti al controllo comunicheranno l'esito al responsabile dell'area traffico ed al responsabile delle risorse umane.

*[11] Procedure di carico e scarico mezzi

Le suddette procedure risultano disciplinate all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) adottato dall'azienda, a cui si fa espresso rimando.

L'azienda garantisce una formazione costante anche con riferimento a nuove procedure e/o disposizioni normative.

Gli aggiornamenti e le raccomandazioni relative alle procedure di carico e scarico vengono sempre diffuse, oltre che tramite i consueti canali aziendali, anche mediante affissione nelle bacheche presenti presso ciascuna filiale.

[11] Aggiornamento del 24.07.2026

Gli autisti devono attenersi alle seguenti disposizioni:

- effettuare l'avvicinamento alle banchine di carico a bassissima velocità;
- parcheggiare all'interno delle strisce di demarcazione;
- inserire il freno a mano e spegnere il motore durante le operazioni di carico/scarico;
-lasciare l'abitacolo durante le operazioni di carico/scarico;
-apporre i cunei prima di iniziare ogni operazione di carico/scarico; in assenza di cunei è fatto divieto di intraprendere qualsiasi operazione;
-è fatto assoluto divieto di movimentare il mezzo durante le operazioni di carico/scarico;
- gli autisti che vogliano raggiungere i servizi igienici o le aree agli stessi dedicate (doccia/spogliatoio) devono essere dotati dei DPI in dotazione;
-è fatto obbligo agli autisti di aggiornarsi costantemente rispetto alle circolari e comunicazioni pubblicate dall'azienda nella app ZConnect e leggere, altresì, le comunicazioni affisse nelle bacheche presenti presso le filiali;
-ogni autista deve segnalare criticità osservate e/o difficoltà patite durante l'espletamento delle proprie mansioni al responsabile dell'area traffico e/o al responsabile delle risorse umane;
- è vietato introdurre nell'abitacolo oggetti e/o materiali non in dotazione, con particolare riferimento ad oggetti potenzialmente pericolosi (quali fornelli portatili a gas o elettrici e materiali infiammabili);
-è fatto divieto di introdurre nell'abitacolo animali di qualsiasi genere.

17.2.6 Documento di valutazione dei rischi o DVR

a) Il DVR deve essere elaborato dal DDL in collaborazione con il RSPP e il medico competente.

Lo stesso deve contenere:

- il procedimento di valutazione dei rischi, con la specifica dei criteri adottati;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguente all'individuazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- la valutazione del rischio deve essere condotta sviluppando il criterio di analisi dei rischi per singola fonte, identificata dalle norme di legge o ragionevolmente prevedibile, individuando nel documento di metodica le modalità di esecuzione.

Il documento di metodica è quindi il punto di riferimento per la rappresentazione della metodologica di tutti i rischi, a cui fanno riferimento:

- Le schede di valutazione del rischio specifica per mansione, sulla base del processo lavorativo e dell'organizzazione presente, atte ad evidenziare i rischi presenti per singole fasi o gruppi di fasi lavorative e le misure tecniche, organizzative e formative messe in atto per la loro prevenzione;
- Le relazioni tecniche, redatte a supporto dei rischi di mansione, atte a valutare o i rischi presenti nei vari ambienti riferibili alla generalità dei presenti (ad es. rischio incidente rilevante, etc.,) o rischi specifici e ben definiti ma relativi ad un esiguo numero di mansioni;
- Ai fini della gestione delle emergenze, della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, devono essere adottate adeguate misure, che prevedano:

◦ Lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di evacuazione ossia delle simulazioni ove vengono provate le interazioni fra le varie strutture aziendali preposte, le modalità di evacuazione, le modalità di comunicazione, etc.,

◦ La definizione e adozione di adeguate misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, con particolare riferimento all'elaborazione e periodico aggiornamento, a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione, del Piano di sicurezza e di gestione dell'emergenza, testato periodicamente;

◦ L'identificazione di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso, gestione delle emergenze e antincendio che intervengono in funzione dell'area oggetto dell'emergenza;

◦ La programmazione delle verifiche e delle manutenzioni relative alle apparecchiature antincendio e la regolare tenuta Registro dell'Antincendio;

• Devono essere organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze

• A seguito della valutazione dei rischi e secondo il programma di sorveglianza sanitaria devono essere individuate, in collaborazione con il medico competente e SPP, le mansioni che necessitano di sorveglianza sanitaria periodica, con riferimento ai requisiti espressamente stabiliti dalla legge, ovvero risultanti da altri criteri/metodologie disponibili;

• Gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza di almeno un giorno devono essere tempestivamente, accuratamente e cronologicamente annotati in apposito registro, redatto conformemente al modello approvato con Decreto del Ministero del Lavoro;

• Devono essere predisposte apposite procedure interne volte a definire le modalità ed i termini per l'acquisizione e la trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni sul lavoro;

b) programma di informazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

Lo stesso deve essere definito, documentato, monitorato e periodicamente aggiornato.

Gli argomenti dell'informazione sono definiti anche in base alle risultanze della valutazione dei rischi e riguardano almeno:

• I rischi per la salute e sicurezza connessi all'attività dell'impresa in generale;

• Le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;

• I rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

• Le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;

• I nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;

• I nominativi o la mansione dei lavoratori incaricati di applicare le misure lotta all'incendio, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso;

◦ A ciascun lavoratore è inoltre fornita, per quanto di competenza, l'informazione specifica per quanto riguarda:

• Uso delle attrezzature di lavoro;

• Uso dei dispositivi di protezione individuale;

• Movimentazione manuale dei carichi;

• Eventuale uso continuativo di VDT (videoterminale);

• Segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora;

• Ogni altro fattore di rischio e argomento rilevante ai fini della SSL individuato e definito nel programma di informazione;

c) programma di formazione ed addestramento periodico.

Lo stesso deve essere redatto, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato con particolare riguardo ai lavoratori neo-assunti, per i quali è necessaria una particolare qualificazione in materia di SSL. La formazione e l'addestramento devono essere differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie.

• Devono essere monitorati ed adeguatamente documentati il regolare svolgimento e la partecipazione ai corsi in materia di SSL;

• Deve essere attuato il coinvolgimento di tutti i lavoratori sui temi della SSL con continuità e periodicità;

• L'efficacia e l'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione devono essere periodicamente monitorate. Tali misure devono essere sostituite, modificate o aggiornate qualora ne sia riscontrata l'inefficacia e/o l'inadeguatezza, ovvero in relazione ad eventuali mutamenti organizzativi e dei rischi. È necessario predisporre un piano di esecuzione delle verifiche, che indichi anche le modalità di esecuzione delle stesse, nonché le modalità di segnalazione di eventuali difformità;

• Il DDL e il RSPP con la partecipazione del Medico competente, devono programmare ed effettuate apposite riunioni con i RLS, volte ad approfondire le questioni connesse alla prevenzione ed alla protezione dai rischi. Le riunioni devono essere adeguatamente formalizzate mediante la redazione di apposito verbale;

• Il divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro deve essere formalizzato ed adeguatamente pubblicizzato;

• Deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale (ad esempio, lampade di emergenza, estintori, etc.,). Le manutenzioni ordinarie programmate devono essere effettuate sugli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;

• Deve essere predisposto un sistema di controllo interno, da parte del destinatario a ciò preposto, idoneo a garantire la costante segnalazione di condizioni di pericolo in materia di SSL. In tal caso, la Società deve prevedere, in caso di necessità, la convocazione dell'OdV ed investire lo stesso di un'attività specifica di monitoraggio oltre ai periodici incontri già previsti;

• Devono essere previste nel sistema disciplinare e meccanismo sanzionatorio adottato dalla Società, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva, apposite sanzioni per la violazione del Modello in materia di SSL;

• La Società ha facoltà di integrare, in qualsiasi momento, i principi elencati nel presente paragrafo così come le procedure aziendali vigenti, qualora ritenuto opportuno al fine di garantire la SSL;

• Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti, salvo l'obbligo in capo a tutti i destinatari di segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

17.2.7 Il datore di Lavoro

Al datore di lavoro sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

• Valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (es. rischi connessi alla differenza di genere, alla provenienza da altri Paesi, etc.,) anche nella scelta delle attrezzature di lavoro, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro; a tal riguardo, nelle scelte operate il Datore di Lavoro dovrà garantire il rispetto degli standard tecnico-strutturali previsti dalla legge;

• Elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi con data certa contenente:

◦ Una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

◦ L'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati, a seguito della suddetta valutazione dei rischi;

◦ Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

◦ L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;

◦ L'indicazione del nominativo del RSPP, degli RLS e del medico competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio;

◦ L'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;

◦ Il Datore di lavoro delega poi al RSPP ogni ulteriore individuazione di rischi e misure da adottarsi con riferimento alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori.

17.2.8 Il SPP

Il SPP provvede a:

• Individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

• Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28 del Decreto Sicurezza e dei sistemi di controllo di tali misure;

• Elaborare procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

• Proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

• Partecipare, attraverso il RSPP, alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza;

• Informare i lavoratori, a nome e per conto del Datore di Lavoro, sulle tematiche di cui all'art. 36 del Decreto Sicurezza come indicato nel dettaglio al successivo paragrafo;

• Segnalare all'Organismo di Vigilanza la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro.

L'eventuale sostituzione del RSPP deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

L'attività di valutazione e di redazione del DVR deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il medico competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il RLS, e va nuovamente effettuata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei Lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della Sorveglianza Sanitaria ne evidenzino la necessità.

17.2.9 I Preposti

I Preposti svolgono, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 81/08, i compiti di:
-sovraintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori, degli obblighi di legge nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispostivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione, di comportamenti non conformi alle disposizioni ed istruzioni impartite dal Datore di lavoro e/o dai Dirigenti, ai fini della protezione collettiva ed individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.
In caso di inosservanza delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, il preposto interrompe l'attività del lavoratore ed informa i superiori diretti.
In caso di persistenza nella mancata adozione dei DPI durante le ore di lavoro, il preposto interromperà l'attività del lavoratore già al secondo richiamo, informando i superiori diretti.
-verificare che accedano a zone di lavoro che espongono ad un rischio grave e specifico soltanto i lavoratori che abbiano già ricevuto adeguate istruzioni e/o formazione;

-richiedere l'osservanza delle misure per il controllo dei rischi in caso di emergenza e dare istruzione affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino immediatamente il posto di lavoro o la zona pericolosa;
-astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in condizioni di persistenza di pericolo grave ed immediato;
-segnalare tempestivamente, attraverso comunicazione scritta, al diretto superiore e, quest'ultimo, al Datore di lavoro, sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro nonché dei dispostivi di protezione sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro. Qualora il Dirigente superiore o il Datore di lavoro non si attivino, entro un congruo termine, per rimediare efficacemente alle deficienze o alle condizioni di pericolo loro indicate i preposti dovranno inoltrare la segnalazione all'OdV;
- frequentare corsi di formazione in presenza programmati dalla società.

17.2.10 Il Medico Competente

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 38 del Decreto Sicurezza e, precisamente:

• Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

• Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

• Autorizzazione di cui all'articolo 55 del D.Lgs. 277/91 e successive modifiche che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.

Il Medico Competente provvede a:

• Collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori

• Effettuare le visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge e da programmi di prevenzione opportunamente stabiliti;

• Fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informarli sui risultati;

• Esprimere il giudizio di idoneità specifica alla mansione;

• Istituire ed aggiornare, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, le cartelle sanitarie e di rischio, con salvaguardia del segreto professionale;

• Visitare gli ambienti di lavoro, congiuntamente al RSPP, redigendo specifico verbale e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori

• Comunicare, in occasione della "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari, fornendo le informazioni necessarie;

• Collaborare all'attività di informazione e formazione dei lavoratori;

• Collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso.

Il Medico Competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il Datore di Lavoro che ne sopporta gli oneri.

Il Datore di Lavoro assicura al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone la piena autonomia.

17.2.11 I lavoratori

È cura di ciascun lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute ed a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione ed alle istruzioni ricevute ed alle dotazioni fornite.

I lavoratori devono:

• Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

• Indossare sempre i DPI assegnati in dotazione;

• Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza;

• Muoversi nelle aree di lavoro osservando la segnaletica presente;

• Segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

• Non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

• Non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

• Sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

• Contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

17.2.12 Attività di informazione

L'azienda è tenuta a fornire adeguata informazione e/o formazione ai dipendenti e nuovi assunti, ai lavoratori, agli stagisti circa:

• I rischi specifici dell'impresa;

• Le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente alle prescrizioni di legge e di autoregolamentazione di cui l'azienda si è dotata;

• Il ruolo e responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità delle prescrizioni di cui sopra;

• Le misure di prevenzione e protezione adottate nonché sulle conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

• Tale informazione deve essere facilmente comprensibile per ciascun lavoratore, consentendo a ciascuno di acquisire le necessarie conoscenze e deve essere preceduta, qualora riguardi lavoratori immigrati, dalla verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo;

Ciò premesso, l'azienda, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità, capacità e dei rischi cui è esposto ciascun dipendente, fornisce tra l'altro, adeguata informazione ai lavoratori sulle seguenti tematiche:

• Sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, connessi all'attività dell'impresa in generale e su quelli specifici cui ciascun lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;

• Sulle misure di prevenzione e protezione adottate;

• Sulle procedure che riguardano la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;

• Sui nominativi dei lavoratori incaricati delle misure di emergenza e di pronto soccorso, nonché del Medico Competente.

La società organizza, altresì, incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro fornendone comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale.

Ciò premesso, l'azienda, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità, capacità e dei rischi cui è esposto ciascun dipendente, fornisce adeguata informazione ai lavoratori tematiche sopra evidenziate.

In caso di adozione di nuove regole, a seguito dell'attività di cui sopra, deve essere data evidenza su base documentale. A tali fini la società deve mettere a disposizione dei destinatari una bacheca, anche soltanto virtuale.

17.2.13 Istituzione di flussi informativi

La società istituisce flussi informativi con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia del sistema organizzativo adottato dalla società per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori e quindi per la prevenzione degli infortuni.

La società si organizza per assicurare un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i lavoratori.

In primo luogo, la società mette a disposizione un apposito sistema di comunicazione aziendale attraverso cui ciascun lavoratore ha la possibilità di conoscere le procedure

aziendali in tema di sicurezza e portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico le proprie osservazioni, proposte ed esigenze di miglioramento relative alla gestione della salute e sicurezza in ambito aziendale.

*[12]La società adotta un app Zconnect, nell'ambito della quale confluiscono tutte le informazioni necessarie ai lavoratori, comprese le nuove circolari e/o procedure adottate, al fine di implementare i sistemi di sicurezza già adottati

In secondo luogo, la società garantisce a tutti i lavoratori un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati e/o piani di formazione, cui l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di partecipare, che abbiano ad oggetto**:**

- Eventuali nuovi rischi in materia di salute e sicurezza;
- Modifiche nella struttura organizzativa per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Predisposizione di nuove procedure o aggiornamento in merito a quelle esistenti per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- Ogni altro aspetto inerente la salute e sicurezza dei lavoratori.

17.2.14 Conservazione della documentazione rilevante

La società garantisce che vengano adeguatamente conservati su supporto cartaceo e/o informatico, ed aggiornati i seguenti documenti:

- La cartella sanitaria, ove prevista, deve essere istituita ed aggiornata dal medico competente e custodita dal Datore di Lavoro;
- Il registro infortuni;

[12] Aggiornamento del 24.07.2026

• Verbalizzazione delle visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal medico competente;

• Documenti che registrano gli adempimenti espletati in materia di sicurezza e salute sul lavoro;

• Documento di Valutazione dei Rischi;

• Nomina formale del Responsabile e degli eventuali Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), del Medico Competente, degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, nonché degli eventuali Dirigenti e Preposti;

• Documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti alla realtà aziendale;

• Documentazione inerente a regolamenti ed accordi aziendali;

• Manuali di istruzione per l'uso di macchine e attrezzature forniti da fabbricanti e/o fornitori;

• Ogni procedura adottata dall'azienda per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

• Tutta la documentazione relativa alle attività di cui a "Informazione" e "Formazione", che deve essere conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

17.2.15 Contratti di appalto

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto vengono formalizzate in contratti scritti nei quali siano presenti espressi riferimenti agli adempimenti in capo

al Datore di Lavoro di cui all'art. 26 del Decreto Sicurezza, tra cui, in via esemplificativa:

-Verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltanti in relazione ai lavori da eseguire in appalto, attraverso:

-Acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

-Ricevere informazioni dettagliate dalla società appaltante circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare ed in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività;

-Cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

- Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;

-Verificare in fase di gestione del contratto ed esecuzione dei lavori il rispetto delle misure previste di prevenzione e protezione e il rispetto degli adempimenti di legge verso il personale di cui al punto precedente;

Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, vengono specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro.

A tali dati possono accedere, su richiesta, gli RLS e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Infine, nei contratti di appalto viene chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

17.2.16 Sistemi di deleghe di funzioni

Il sistema di deleghe di funzioni, quando predisposto, è disciplinato dall'all'art.16 del D.Lgs 81/08, nonché secondo i seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale:
-certezza: la delega deve risultare da atto scritto, recante data certa e deve essere accettata dal delegato per iscritto;
-effettività: sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
-idoneità tecnico professionale ed esperienza del delegato;
-vigilanza sull'attività del delegato da parte del RSPP, non acquiescenza, non ingerenza;
- certezza, specificità e consapevolezza.
Il sistema formalizzato di deleghe di funzioni comporta l'esistenza di norme aziendali che:
- prevedano la chiara identificazione dell'ambito di operatività della delega;
- garantiscano la verifica della tracciabilità e della permanenza delle deleghe e la tracciabilità dell'accettazione espressa della delega da parte dei delegati/sub delegati;
- indichino in maniera esplicita la possibilità o meno per il delegato di sub-delegare funzioni in materia di salute e sicurezza;
- prevedano un piano di aggiornamento e sviluppo tecnico del delegato;
- prevedano un flusso informativo formalizzato continuo/periodico tra delegante e delegato.

17.2.17 Clausole contrattuali

La società inserisce, nei contratti con i Collaboratori esterni e con i Partner, un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui afferma:

• Di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la società, nonché dell'adozione da parte della stessa del Modello e del Codice Etico;

• Di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello, nel Codice Etico;

Inoltre, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, viene inserita un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi di cui al Modello (ad es. clausole risolutive espresse, penali).

17.2.18 Principi procedurali specifici

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i dipendenti sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

-Organigramma aziendale;

-Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi;

-Procedure interne finalizzate a garantire il mantenimento di elevati standard di sicurezza nei lavori eseguiti in appalto;

-Procedure interne per la formazione del personale in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro;

-Codice etico;

- Manuale della Qualità.

Tali procedure ed i documenti sono da considerarsi come parte integrante delle strutture di organizzazione, gestione e controllo necessario per il corretto funzionamento ed efficacia del modello 231 e sono aggiornati dalle funzioni aziendali e dagli organi sociali competenti.

17.2.19 Compiti e controlli dell'OdV

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua dei controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, il rispetto delle procedure interne adottate in tema di sicurezza sul lavoro e delle relative formalità.
In particolare, l'Organismo di Vigilanza dovrà esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.
Al fine di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può:

- Partecipare agli incontri organizzati dalla società tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- Accedere a tutta la documentazione di cui al precedente paragrafo.

L'azienda istituisce, altresì, a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in azienda.

L'Organismo di Vigilanza si incontra almeno semestralmente con il RSPP per una disamina complessiva degli aspetti relativi alle tematiche sulla sicurezza sul lavoro-

L'OdV riceve ogni destinatario che abbia effettuato segnalazione di violazione del Modello adottato.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza dovrà esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

L'OdV convoca ogni destinatario la cui audizione risulti utile e/o necessaria alla verifica di probabili "alert".

L'OdV potrà, infine, in ogni momento, verificare che siano espletate e documentate le riunioni con i RLS.

18. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA ED AUTORICICLAGGIO

18.1 Tipologia di reati

Il D.Lgs. 21 novembre 2007 ha profondamente innovato l'intera disciplina in materia di riciclaggio ed ha inserito, nel novero di cui al D.lgs 231/01, ed in particolare all'art.25 octies, la responsabilità dell'ente per i reati di:

- Ricettazione;
- Riciclaggio;
- Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita
- Autoriciclaggio (introdotto dalla L.186/2014)

- Ricettazione (art.648 c.p.- art.25 octies D.Lgs 231/01)

"*Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.*".

Per l'integrazione della fattispecie è necessario che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto che costituisce il presupposto della ricettazione.
È, altresì, necessario che l'autore del reato abbia la finalità di perseguire per sé o per terzi un profitto, anche non patrimoniale.
L'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico consistente non solo nella conoscenza della provenienza illecita del denaro o delle cose, e nella volontà di acquisirle, riceverle o occultarle, ma nella volontà di raggiungere un profitto.
Il Decreto prevede:
- sanzione pecuniaria da **200 ad 800 quote** e da **400 a 1000** nel caso in cui il denaro, i beni o altre utilità vengano da delitti per i quali è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni;
- interdittive per una durata non superiore a due anni.

- Riciclaggio (art.648 bis c.p. -art.25 octies D.Lgs 231/01)

"*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000*.".
La pena è aumentata qualora il reato venga commesso nell'esercizio di una attività professionale.
È, invece, diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto non colposo per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.
Anche in questo caso, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo che ne costituisce il presupposto.

È richiesto il dolo generico, ovvero la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e della volontà di realizzare le condotte sopra richiamate.
Sono previste le seguenti sanzioni:
- pecuniaria: da 200 ad 800 quote, da 400 a 1000 nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitti per i quali è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni.
- interdittive per una durata non superiore a due anni.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.648 ter c.p. -art.25 octies D.Lgs 231/01)

"*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000*..".
La pena è aumentata quando il reato è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
È richiesto il dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e della volontà di realizzazione della condotta descritta.
Il Decreto prevede:
- sanzione pecuniaria da **200 a 800 quote – da 400 a 1000** nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitti per i quali è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni.
- sanzioni interdittive, per una durata non superiore a due anni.

- Autoriciclaggio (art.648 ter. 1 c.p. – art.25 octies D.Lgs 231/01)

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis 1.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Con l'introduzione dell'art.648 ter. 1 c.p. è sanzionata, quale fattispecie autonoma, la condotta dell'autore del reato presupposto, che provveda a sostituire, trasferire od occultare i proventi del reato per investirli o immetterli in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Ai sensi dell'art.25 octies del Decreto, sono previste a carico della società:

- sanzioni pecuniaria da **200 a 800 quote e da 400 a 1000 quote** nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitti per i quali è stabilita la pena della reclusione nel massimo a 5 anni;
- sanzioni interdittive, per una durata non superiore a due anni.

La condotta deve essere idonea in concreto ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.

È esclusa la punibilità qualora i beni vengano destinati a mera utilizzazione o al godimento personale.

18.2 Aree di maggior rischio

I reati in commento presentano rispetto all'attività aziendale un profilo di rischio **basso**.

In relazione, comunque, ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a basso rischio risultano essere:

-rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale;

-flussi finanziari in entrate.

18.3 Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Principi generali

Nello svolgimento delle attività, la società deve rispettare:

- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- il Codice etico;
- il sistema di controllo interno e, quindi, le procedure aziendali;
- le norme riguardanti il sistema amministrativo, contabile e finanziario;
- le procedure relative ai reati finanziari.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino le fattispecie indicate.

È fatto, altresì, divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi delle procedure aziendali previste.

In particolare, è fatto divieto di:

- intrattenere rapporti economici con clienti e partner commerciali che non offrono adeguate garanzie di affidabilità;
- porre in essere operazioni finalizzate a favorire il riciclaggio di denaro attraverso mezzi finanziari provenienti da operazioni societarie o, in ogni caso, di porre in essere operazioni in contrasto con la normativa in materia di antiriciclaggio;
- porre in essere operazioni che non risultino coerenti con il profilo economico e patrimoniale della società;
- omettere i controlli di monitoraggio previsti dalla normativa antiriciclaggio;
- utilizzare valute virtuali;
- utilizzo di carte di pagamento da parte di soggetti non titolari;
- fare ricorso ingiustificato all'impiego di denaro contante non appropriato rispetto alla prassi comune;
- omettere segnalazioni obbligatorie per legge in materia di operazioni sospette.

18.4 Protocolli specifici

È fatto espresso obbligo ai destinatari del presente Modello di garantire che:
- sia tracciabile la formazione di ogni atto;
- non vi sia identità soggettiva tra coloro che assumono decisioni, fra coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge;
- vengano effettuati controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata;
- i documenti contabili riguardanti l'attività di impresa siano archiviati e conservati;
- l'accesso ai documenti sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente;
- non siano corrisposti i compensi, provvigioni o commissioni a partner commerciali, collaboratori o fornitori in misura non congrua alle prestazioni rese alla società;
- i sistemi di remunerazione ai dipendenti ed ai collaboratori rispondano ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e le attività svolte;
- nei contratti con i produttori, agenti ed altri collaboratori, siano inserite apposite clausole che impongano il rispetto del Modello.

18.5 Compiti dell'OdV

L'OdV effettua specifici controlli sulle attività connesse alle aree che presentano maggiori rischi diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello.
Monitora costantemente l'efficacia delle procedure interne già adottate dalla società.

E', altresì, attribuito all'OdV il potere di richiedere tutta la documentazione e di accedere a tutti i siti aziendali rilevanti per il controllo delle aree sensibili sopra individuate. L'OdV dovrà ricevere, senza indugio, l'informativa in ordine ad eventuali violazioni ai principi procedurali specifici qui richiamati.

19. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

19.1 Tipologia di reati

Le fattispecie di reato di cui al presente capo sono state introdotte tra quelle contemplate dal Decreto L.23 luglio 2009, n.99.
In particolare, si tratta di reati connessi all'utilizzo di tecnologie digitali, quali:

- **Legge sulla protezione del diritto d'autore**
  (art. 171 L.633/41 - Art. 25-novies D.Lgs 231/01)

"*Salvo quanto previsto dall'art. 171 bis e dall'art. 171 ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

[e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero;]

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione,

mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

(art. 171 ter L.633/1941- Art. 25-novies D.Lgs 231/01)

"1. *È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:*

a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente,

installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85 bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità…".

(Art.171 septies L.633/41 - Art. 25-novies D.Lgs 231/01)

"La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge".

(Art.171 octies L.633/41 - Art. 25-novies D.Lgs 231/01)

"*Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini*

fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio...".

Per tutte le ipotesi sopra descritte, il Decreto prevede a carico della società l'applicabilità di una sanzione fino **a 500 quote** e delle sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno.

19.2 Aree di maggior rischio

I reati in oggetto sono a rischio di commissione praticamente basso.

I principali Processi Sensibili individuati nell'ambito dei reati in argomento sono:

-installazione software non originale;

-accesso non autorizzato a banche dati pubbliche;

-utilizzo di un numero di copie di prodotti software maggiore rispetto al numero consentito dalla licenza (underlicensing) o dalle licenze disponibili.

19.3 Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Principi generali

Vi è il divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino le fattispecie di reato considerate.

È fatto altresì divieto di utilizzare:

- programmi per elaboratore che non siano originali;
- mettere a disposizione del pubblico attraverso l'utilizzo di linee internet aziendale banche dati o opere dell'ingegno protette.

19.4 Protocolli specifici

Il soggetto responsabile dei sistemi informativi aziendali ha il compito di:

- verificare la sicurezza della rete ed impostare i relativi filtri;
- bloccare le porte logiche di accesso per programmi peer to peer;
- monitorare gli accessi informativi di terze parti;
- utilizzare solo programmi originali e regolarmente acquistati;
- adottare le procedure interne a ciò deputate;
- segnalare ai superiori ed all'Odv eventuali violazioni gravi che possano integrare uno dei reati di cui al presente paragrafo.

E' fatto divieto ai destinatari di:

-installare programmi software diversi da quelli autorizzati dalla Società;

-scaricare da internet programmi senza la preventiva autorizzazione della Società;

-caricare programmi non provenienti da una forte certa ed autorizzata dalla Società;

-acquistare licenze software da una fonte (rivenditore o altro) non certificata e non in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software;

-detenere supporti di memorizzazione non originali (DVD/CD/Floppy);

-installare un numero di copie di ciascun programma ottenuto in licenza superiore alle copie autorizzate dalla licenza stessa al fine di evitare di ricadere in possibili situazioni di underlicing;
-utilizzare illegalmente password di computer, codici di accesso o informazioni simili per compiere una delle condotte sopra indicate;
-utilizzare strumenti o apparecchiature, inclusi i programmi informatici, per decriptare software o altri dati informatici;
-distribuire il software aziendale a soggetti terzi;
-accedere illegalmente e duplicare banche dati.

19.5 Compiti dell'OdV

L'OdV effettua specifici controlli diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al modello.
In particolare, l'OdV chiede al responsabile dell'unità organizzativa deputata alla gestione dei sistemi informativi aziendali, informazioni circa il rispetto del protocollo interno predisposto per gli utilizzatori dei programmi per elaboratore.
Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, a tale organismo viene garantito, nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

20. I REATI AMBIENTALI

20.1 Tipologia di reati

Un primo collegamento tra la disciplina del Decreto e la normativa ambientale viene operato dal legislatore nel 2006, con un rinvio da parte dell'art.192 del D.L.gs. 152/2006 alla disciplina prevista dal D.Lgs 231/01.

E' solo, però, nel 2011, con il decreto legislativo del 7 luglio 2011, che, in recepimento di due direttive comunitarie, i reati ambientali hanno trovato spazio direttamente nel Decreto all'art.25 undecies.

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art.727 bis c.p. - art.25 undecies)

Il reato si configura con la condotta – tenuta da "chiunque" – di uccisione, cattura o detenzione, fuori dai casi consentiti, di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta o una specie vegetale selvatica protetta, salvo che l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari ed abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

La consumazione del reato avviene poi indistintamente sia con la lesione che con la sola messa in pericolo del bene protetto.

Sul piano dell'elemento soggettivo, trattandosi di un reato contravvenzionale, il dispo-sto di cui all'art. 727 bis c.p. si configura tanto con dolo che con colpa.

La disposizione normativa in oggetto esclude la configurabilità del reato quando:

1. *l'azione illecita abbia ad oggetto una quantità trascurabile di esemplari in modo tale da non incidere significativamente sullo stato di conservazione della specie;*
2. *fuori dai casi consentiti: la norma prevede espressamente la non punibilità nei casi in cui le condotte previste dal reato siano consentite per effetto di disposizioni di legge.*

Per tale ipotesi è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria **fino a 250 quote.**

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p - art.25 undecies) ✱ abrogato dal D.Lgs n.81/2006

- ✱[13]Inquinamento ambientale (art.452 bis c.p. - art.25 undecies)

vecchio	nuovo
"È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: *1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;* *2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.* *Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesag-*	*È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:* *1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;* *2) di un ecosistema,* ***((di un habitat))*** *della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.* ***((La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:*** ***1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;***

[13] Aggiornamento del 06.07.2026

gistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi".	***2) in danno di specie animali o vegetali protette;*** ***3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;*** ***4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli))*** . ***((Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione, la pena è aumentata da un terzo a due terzi))*** . ***((Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata.))***

Soggetto attivo è "chiunque"; pur se nella maggior parte dei casi potrà individuarsi negli organi dell'ente titolari dei poteri di gestione e responsabili delle decisioni di più alto livello; in particolare, per quanto riguarda la forma omissiva, soggetto attivo potrà essere colui/coloro che siano titolari di una posizione di garanzia, vale a

dire non soltanto il soggetto/soggetti titolari della legale rappresentanza, ma anche i titolari dei poteri di gestione necessari per dare corso agli obblighi normativamente richiesti.

È prevista la sanzione pecuniaria **da 250 a 600 quote** e sanzioni interdittive per la durata non inferiore ad un anno.

- Disastro ambientale (art.452 quater c.p. - art.25 undecies)

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà".

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo la nuova norma, sanzionata a titolo di dolo generico, pare astrattamente configurabile anche a titolo di dolo eventuale.

Il delitto risulta applicabile fuori dai casi di cui all'art. 434 c.p., come da espressa clausola di riserva all'incipit della norma.

Il Decreto prevede la sanzione pecuniaria **da 400 a 800 quote** e sanzioni interdittive.

- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p. - art.25 undecies)

"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo."

È prevista a carico della società la sanzione pecuniaria **da 200 a 500 quote**.

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452 sexies c.p. - art.25 undecies)

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà".

- sanzione pecuniaria da **200 a 600 quote**.

- Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p. - art.25 undecies)

"*Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale".*

- sanzione pecuniaria **da 300 a 1000 quote.**

- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o superando i limiti consentiti, scarico in mare da parte di navi o aereo mobili di sostanze per cui è imposto il divieto assoluto di versamento (D.Lg.152/2006 art. 137 co.3,5,13 - art.25 undecies)

art. 137 comma 3.

"Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29 quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni".

Art.137 co.5

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro".

Art.137 co.13

"Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente".

Sanzioni: pecuniaria **da 150 a 250 quote**.

***- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in scarichi aperti senza autorizzazione o con autorizzazione revocata, superamento dei lavori* limite, inosservanza dei divieti di scarico nel suolo e sottosuolo, scarico diretto nelle acque sotterranee o nel sottosuolo (D.Lg 152/2006 art.137 co.2,5 secondo periodo,11- art.25 undecies)**

art.137 co.2

"Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro".

Art.137 co.5 secondo periodo

"Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro".

Art.137 co.11

"Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni".

Ai sensi dell'art.103

1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;

b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;

c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Ai sensi dell'art.104:

È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello

sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi…".

Sanzioni:

-pecuniaria: **da 200 a 300 quote**;

-interdittive di durata non superiore a sei mesi.

-Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti pericolosi (D.Lg 152/2006 art.256 co1, lett.a) e co.6 primo periodo- art.25 undecies)

art.256 co.1 lett.1

"1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi..".

Art.256 co.6

"Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti".

- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, realizzazione di una discarica non autorizzata, realizzazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti. (D.Lg152/2006 art.256 co.1 lett b), co.3 primo periodo, co.5)

Art.256 co.1 lett.b

"con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi".

Art.256 co.3, primo periodo

"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 1, Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Art.256 co.5

"Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)".

Sanzioni:

- pecuniaria **da 150 a 250 quote**.

- Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata anche solo in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi (D.Lg 152/2006 art.256, co.3 secondo periodo- art.25 undecies)

"Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi".

Sanzioni:

- pecuniaria da **200 a 300 quote**;
- interdittive di durata non superiore a sei mesi.

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lg 152/2006 art.258 co.4- art.25 undecies)

"Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto".

Sanzioni:

- pecuniaria **da 150 a 250 quote**.

- Spedizioni di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art.26 Reg. CEE 1993/259, spedizione di rifiuti elencati nell'all. Del medesimo regolamento (D.Lg.152/2006 art.259 co.1 - art.25 undecies)

"Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi".

L'art.26 del Regolamento CEE prevede:

"Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o

b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o

c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o

d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento,o

e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o

f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.

2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:

a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,

b) vengano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate.

In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.

3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.

4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito".

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, da 200 a 300 per il caso previsto dal co.8.

- Reato commesso da chi nell'esercizio di uno stabilimento viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati II, III o V del DLg156/2006 (Art.279 co.5- art.25 undecies)

"Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione".

Sanzione: pecuniaria fino a 250 quote.

- Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari senza il prescritto certificato o licenza ovvero concertifico o licenza non validi, omissione di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, utilizzo degli esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi, trasporto o transito, anche per conto terzi di esemplari senza licenza o certificati prescritti, commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui al Reg. CEE 338/97, detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esportazione o detenzione per la vendita o per fini commerciali senza la prescritta autorizzazione (L.7 Febbraio 1992, n.150 - art.25 undecies)

Art.1 comma 1

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ((con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila)) chiunque, in*

violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e *del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Art.2 co.1-2

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ((con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno)), chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi".

Sanzione pecuniaria fino a 250 quote e da 150 a 250 in caso di recidiva.

- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (art.3 bis L.150/1992)

Art.3 bis co.1

"*Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1,lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale*".

Art. 16 Reg.338/97/CEE

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati a garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:

a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;

b) inosservanza delle prescrizioni specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;

c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;

d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;

e) omessa o falsa notifica all'importazione;

f) il trasporto di esemplari vivi non correttamente preparati in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamenti;

Sanzione pecuniaria:

- fino a 250 quote per i reati per i quali è prevista la pena della reclusione non superiore nel massimo ad un anno;

- da 150 a 250 quote per la commissione di reati con pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

- da 200 a 300 quote in casi di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

- da 300 a 500 quote se la pena è superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

- Produzione consumo, importazione, esportazione detenzione e commercializzazione di sostanze lesive di cui alla tabella A, allegata alla L.549/1993 (Art.3)

"La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CEE) n. 594/91, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 594/91 come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, e' stabilita la data fino alla quale e' comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, recuperate e

riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti gia' venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

- Riversamento in mare di sostanze inquinanti indicate negli all.ti I e II del D.lg.202/2007; la pena aggravata se la violazione causa danni permanenti alla qualità delle acque, flora e fauna. (D.lgs 202/2007 - art.25 undecies)

art.9.co1

"Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000".

art.8 co.1,2

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000".

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

art.9 co.2

"Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000".

Sanzioni:

- pecuniarie fino a 250 quote (co1), da 250 per i reati di cui all'art.8, e art. 9 co.2, da 200 a 300 quote per il 2 co. Art.8;
- interdittive.

- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.Lg 152/2006 art.260 bis co.6,7 , 8 primo e secondo periodo - art.25 undecies)

art.260 bis co.6

"Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti".

Art.260 bis co.7

"*Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati".*

20.2 Aree di maggior rischio

In considerazione dell'attività svolta da TGROUP S.P.A, della struttura interna e delle filiali operative, è stato individuato, nella chek-list un rischio **medio-basso**, con particolare riferimento ad attività di deposito e smaltimento dei rifiuti.

Con riferimento ai rifiuti prodotti nella sede della società:

si tratta di normali rifiuti da ufficio (carta, plastica, rifiuti urbani).

Per i soli rifiuti speciali come, ad esempio, i toner delle stampanti ci si attiene ai protocolli specifici richiamati nel presente Modello.

Con riferimento alle filiali esterne:

In relazione ai rifiuti prodotti nell'ambito delle attività espletate nelle diverse sedi, trattandosi di rifiuti ordinari, ai fini dello smaltimento degli stessi, si fa rimando ai protocolli specifici.

20.3 Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Principi generali

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati ambientali, tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto delle normative nazionali e internazionali in materia di tutela dell'ambiente, nonché dei regolamenti emessi dalle Autorità competenti in materia ambientale.

È fatto divieto ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti, consulenti e *partner* a vario titolo (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o

dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste. La gestione dei rifiuti in azienda dovrà avvenire nel rispetto dei principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità e responsabilizzazione. Tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti con efficienza ed economicità, dovrà essere favorito se possibile il loro riutilizzo, riciclaggio.

I Destinatari dovranno:

• Segnalare ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema di tutela ambientale;

• partecipare ai corsi di formazione in materia effettuati dall'Azienda.

Ai Destinatari è vietata ogni condotta orientata:

• È vietato eliminare, scaricare, smaltire, depositare qualsiasi residuo derivante e/o comunque inerente allo svolgimento dell'attività della società al suolo, in scarichi e/o in luogo/contenitori diversi rispetto a quelli predisposti appositamente;

• all'instaurazione di rapporti con società terze che non abbiano adeguate caratteristiche tecnico-professionali o di correttezza o non dispongano di tutte le autorizzazioni necessarie, ad esempio, allo svolgimento delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti;

• alla gestione diretta o indiretta dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

20.4 Protocolli specifici

Per l'attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, sono previste specifiche procedure.

Nell'ambito delle suddette attività, oltre alle regole definite nel Modello 231 e nei suoi protocolli, i Destinatari che svolgono le loro mansioni all'interno delle aree amministrative e nelle filiali sono tenuti al rispetto di una serie di controlli specifici e concreti - alcuni dei quali esternalizzati ed assolti per conto della Società da una terza parte vincolata da un contratto di *service* - a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area.

Con riferimento esclusivo alle filiali presenti su tutto il territorio nazionale:

◦ esecuzione delle attività di raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e identificazione preventiva delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo, per cui i rifiuti dovranno essere depositati all'interno dei rispettivi cassoni o contenitori, contrassegnati dall'apposita cartellonistica identificativa delle tipologie di rifiuti ammissibili.

Con riferimento alla sede nolana dove viene espletata prevalentemente attività amministrativa si procede nella raccolta dei rifiuti ordinari attraverso l'apposizione degli stessi, secondo categorie omogenee, nei cassonetti predisposti dall'Interporto di Nola. Nell'ambito della mensa, in particolare, viene raccolto l'umido smaltito con le medesime modalità.

E' presente poi un'area dedicata al deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi (toner) denominata "ecobox". L'azienda esterna a ciò proposta provvede allo smaltimento degli stessi.

E' previsto, altresì:

◦ controllo del rispetto dei tempi di permanenza dei rifiuti nel deposito temporaneo secondo disposizioni di legge vigenti;

◦ esistenza di verifiche dei requisiti tecnico-professionali degli addetti alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti, ivi incluse la presenza delle autorizzazioni richieste;

◦ esecuzione di specifici controlli in merito alla verifica dei dati riportati nel FIR;

• Inserire idonea clausola nel contratto con il fornitore dei toner che lo impegni a smaltire i toner ritirati presso le sedi della TGROUP S.P.A. nel rispetto della normativa ambientale;

◦presso le filiali, in ragione della ordinarietà e della modesta quantità dei rifuti (carte, bottiglie in plastica etc), gli stessi dovranno essere riposti all'interno dei cassonetti predisposti dai rispettivi comuni nelle aree esterne alle filiali e divisi per tipologia.

Soggetti deputati al controllo:

Ogni Destinatario, in ragione della specifica funzione rivestita dovrà effettuare i controlli dovuti in relazione alla suddetta area.

È necessario individuare con certezza i soggetti deputati alla catalogazione dei rifiuti nell'area in oggetto, al controllo del tempo di permanenza ed alla consegna alle ditte esterne deputate al ritiro (con riferimento alle sole filiali).

I soggetti preposti alla stipula di contratti con le aziende esterne deputate alla raccolta, trasporto e smaltimento, dovranno controllare preventivamente quanto sopra elencato in tema di autorizzazioni e correttezza dei terzi destinatari dell'*outsourcing*.

I dipendenti deputati al deposito ed alla consegna dei rifiuti alla ditta esterna dovranno, altresì, rispettare le regole di comportamento sopra evidenziate, sia nella catalogazione ed allocazione temporanea dei rifiuti che nella verifica della correttezza dei dati riportati nei FIR.

Con riferimento ai rifiuti presenti presso le filiali, il responsabile di ogni filiale verifica la corretta divisione dei rifiuti per categorie omogenee ai fini del successivo smaltimento.

In relazione all'officina deputata alla revisione dei veicoli è predisposta l'esternalizzazione dello smaltimento dei rifiuti (in particolare olii usati, pezzi di ricambio) a ditta specializzata, a ciò deputata, vincolata da un contratto di *service*. In tale contesto, il lavoratore a ciò deputato dovrà controllare che i rifiuti siano catalogati per aree omogenee e la correttezza dei dati riportati nei FIR da parte della ditta terza incaricata.

20.4.1* [14] Manutenzione dei mezzi e tutela dell'ambiente

L'azienda è tenuta a manutenere i propri mezzi in condizioni di efficienza non soltanto ai fini della sicurezza ma anche per impedire la diffusione di emissioni oltre i parametri consentiti *ex lege* che possano risultare inquinanti.

In tal senso la TGROUP S.P.A. adotta un sistema rigoroso di revisione della flotta attraverso il gestionale GESPE, software di massima precisione, che consente la continua "osservazione" dei mezzi e delle condizioni di marcia.

-il software monitora costantemente il chilometraggio dei mezzi e, raggiunto il numero di km già predisposto, lo stesso invia un alert al punto assistenza mezzi. Il responsabile della suddetta area, ricevuto l'alert, ordina il fermo del veicolo e dispone che lo stesso venga sottoposto a regolare tagliando presso i punti di assistenza mezzi, preventivamente individuati.

Inoltre, la società è orientata alla transizione verso la logistica sostenibile.

[14] Aggiornamento del 24.07.2026

La TGROUP S.P.A. ha come obiettivo, nell'espletamento delle attività, innovazione e sostenibilità attraverso una strategia a lungo termine di mobilità a zero emissioni, riducendo l'impatto ambientale e favorendo prestazioni di ottimo livello.
È la prima Azienda in Italia ad aver siglato un accordo con un noto gruppo automobilistico per il passaggio, a lungo termine, a veicoli elettrici sulle lunghe percorrenze.
L'Azienda ha integrato nella propria flotta veicoli a zero emissioni, dai furgoni alle motrici, per la distribuzione urbana. Tali veicoli sono dotati di tecnologie avanzate come batterie al litio - ferro – fosfato, prive di cobalto.
I mezzi a consumo elettrico favoriscono un'attività, nei centri urbani, in sicurezza che si presta, in maniera particolare, nei luoghi affollati come le città o nell'ambito di manifestazioni a carattere sportivo e canoro. Il transito di tali veicoli in luoghi molto affollati non ha ripercussioni sulle persone in ragione dell'assenza di emissioni nocive, inoltre, garantisce maggior sicurezza in ragione della conformazione originaria dei mezzi che hanno come caratteristica primaria una velocità inferiore ai mezzi non elettrici.
L'azienda, al di là delle scelte di sostenibilità, è tenuta ad adeguarsi ad ogni nuova normativa che imponga disposizioni sul tema.

20.5 Compiti dell'OdV

L'OdV effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello e degli allegati al medesimo.
All'OdV deve essere garantito l'accesso a tutta la documentazione rilevante.

20.6 *[15] Aggiornamento normativo n.1

Il **DECRETO-LEGGE 8 agosto 2025, n. 116** recante "Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud, nonchè in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi"

ha, all'**art.6**, apportato **modifiche** all'articolo 25-undecies (**reati ambientali**) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, prevedendo in particolare:

- **l'introduzione di nuove fattispecie di reato**;
- **la modifica di alcune fattispecie già esistenti**, con aggiornamenti mirati al loro ambito di applicazione ed alle condotte rilevanti;
- **l'adeguamento del sistema sanzionatorio**, con variazioni nelle pene pecuniarie e nelle misure interdittive previste a carico degli enti.

Il Decreto-legge 8 agosto 2025 n.116 rivolge particolare attenzione alle attività illecite in materia di rifiuti adottando pene più severe, responsabilità estese e strumenti di controllo più incisivi.

In tema di "abbandono di rifiuti", in violazione del divieto dell'art.192 TUA, il Legislatore ha previsto la sanzione penale in luogo della precedente sanzione amministrativa, inoltre, con particolare riferimento alla modifica dell'art.255 TUA vengono sanzionate le condotte dei titolari di impresa e/o responsabili di imprese per l'abbandono e per il deposito incontrollato di rifiuti.

Il legislatore, poi, ha punito più severamente l'abbandono di rifiuti in alcuni casi ritenuti di maggiore disvalore e, segnatamente, quando l'abbandono dei rifiuti comporta pericolo per la vita o l'incolumità delle persone e/o causa danno significativo ad aria,

[15] Aggiornamento del 24.07.2026

acqua, suolo, sottosuolo o ecosistemi ed avviene in siti contaminati o sulle strade di accesso.

Ulteriore discrimine rilevante in termini edittali è chiaramente orientato alla differenza tra rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Anche la gestione illecita dei rifiuti senza autorizzazioni o in violazione delle prescrizioni passa da contravvenzione a delitto nelle ipotesi in cui dal fatto derivi pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Risulta un aumento della pena anche con riferimento alla combustione illecita di rifiuti ed al trasporto irregolare e spedizione illegale.

Tra le disposizioni rivisitate dal D.L.116/2025 rientra anche l'art.258 TUA, dedicato alla tenuta dei registri e dei formulari. Il Legislatore ha inasprito l'aspetto sanzionatorio in maniera incisiva, prevedendo sanzioni più elevate per errori ed omissioni nella tenuta dei registri di carico e scarico e nei formulari di identificazione. Ha previsto, altresì, la sospensione dall'Albo Gestori Ambientali per le imprese che non risultino conformi.

Ed è, ancora, prevista quale fattispecie di reato la mancata o irregolare compilazione dei formulari legati ai rifiuti pericolosi.

Il profilo edittale risulta più severo nei casi in cui sussista falsità documentale nei formulari di identificazione.

Di rilievo anche la modifica di legge che intende sanzionare specificamente chi ritarda o omette la trasmissione digitale dei dati.

Una delle novità più incisive per le aziende è l'introduzione dell'articolo 259 bis TUA. Infatti il richiamato articolo statuisce che se i reati di cui alla L.147/2025 sono commessi nell'ambito di una attività di impresa la pena è aumentata di 1/3.

Anche le sanzioni previste dal D.Lgs 231/01 risultano, in applicazione della novella in argomento, più elevate in termini di "quote"; rileva, altresì, l'applicazione di gravose sanzioni interdittive (sospensioni licenze, divieto di contrattare con la P.A., fino all'interdizione definitiva).

La L.147/2025, inoltre, prevede l'arresto in flagranza differita in ordine a talune fattispecie sopra richiamate.

NUOVE FATTISPECIE DI REATO:

ART. 452 septies c.p. "impedimento del controllo" (art.25 undecies D.Lgs 231/01)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

ART. 452 terdecies c.p. "omessa bonifica" (art.25 undecies D.Lgs 231/01)

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000*".

ART.452 quaterdecies c.p. "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"

"*Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta,*

esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28,30,32 bis e 32 ter con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca".

ART.255 bis c.p. "abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari" (art.25 undecies D.Lgs 231/01)

"Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

1. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

2. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

ART.255 ter c.p. "abbandono di rifiuti pericolosi" (art.25 undecies D.Lgs 231/01)

"Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi".

ART.256 bis c.p. "combustione illecita di rifiuti" (art.25 undecies D.Lgs 231/01)

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255 commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli

articoli 255 bis, 255 ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.

3. [COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116]

3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.

4. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di

persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato".

ART.259-bis D.Lgs 152/2006 "aggravante dell'attività di impresa"

"Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata".

ART.259 -ter D.Lgs 152/2006 "Delitti colposi in materia di rifiuti"

"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi

MODIFICA DI FATTISPECIE DI REATO GIA' ESISTENTI:

ART.212 D.Lgs 152/2006 "Albo nazionale gestori ambientali"

Nuovo	Vecchio
"È costituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Albo	*"È costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, l'Albo nazio-*

nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.	*nale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.*
2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da ventuno membri effettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e designati rispettivamente: *a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di Presidente;*	*2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da diciannove membri di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e designati rispettivamente:* *a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui uno con funzioni di Presidente;*

b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di vice-Presidente; *c) uno dal Ministro della salute;* *d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze* *e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;* *f) uno dal Ministro dell'interno;* *g) tre dalle regioni;* *h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;* *i) dieci dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui tre dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e tre dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle imprese che effettuano attività di bonifica dei siti e di bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.* *3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono composte:* *a) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un*	*b) uno dal Ministro delle attività produttive, con funzioni di vice-Presidente;* *c) uno dal Ministro della salute;* *d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;* *e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;* *f) uno dal Ministro dell'interno;* *g) tre dalle regioni;* *h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;* *i) sei dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle associazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti;* *l) due dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.* *3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e sono composte:* *a) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente;*

membro del Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente; *b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla regione o dalla provincia autonoma, con funzioni di vice-Presidente;* *c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione regionale delle province o dalla provincia autonoma;* *d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;* *e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4;* *f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4.* *4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.* *5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224,*	*b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla regione o dalla provincia autonoma, con funzioni di vice-Presidente;* *c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione regionale delle province o dalla provincia autonoma;* *d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;* *e) da due esperti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche;* *f) da due esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.* *4. Le funzioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali dell'Albo sono svolte, sino alla scadenza del loro mandato, rispettivamente dal Comitato nazionale e dalle Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti già previsti all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, integrati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai nuovi componenti individuati*

228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende speciali,i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici ci cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, l'iscrizione all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, già effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza. *6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime.* *7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti peri-*	*ai sensi, rispettivamente, del comma 2, lettera 1), e del comma 3, lettere e) ed f), nel rispetto di quanto previsto dal comma 16.* *5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, nei limiti di cui all'articolo 208, comma 15. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili che svolgano funzioni analoghe, fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative.* *6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di*

colosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte.	*commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato o allo svolgimento delle attività soggette ad iscrizione.*
8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. *Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:*	*7. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, le imprese che effettuano attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti, senza detenzione dei medesimi, e le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.* *8. Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al*

a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; *b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.* *9. Le imprese tenute ad aderire al sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis, procedono all'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, attraverso la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali, che fornisce mediante le Se-*	*giorno non sono sottoposte alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 7 e sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione dell'Albo regionale territorialmente competente senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l'obbligo di nomina del responsabile tecnico. Tali imprese sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.* *9. Le imprese che effettuano attività di gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera h). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19*

zioni regionali e provinciali il necessario supporto tecnico operativo, ed assicura la gestione dei rapporti con l'utenza e la riscossione dei contributi. *10. L'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalità e gli importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26*	*marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Le garanzie di cui al presente comma devono essere in ogni caso prestate in base alla seguente distinzione:* *a) le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni impianto che viene gestito;* *b) le imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni intervento di bonifica.* *10. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sentito il parere del Comitato nazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione, nonché le modalità e gli importi delle*

giugno 1999. *11. Le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.* *12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, è delegato dall'armatore o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per*	*garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato. Fino all'emanazione del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principI:* *a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;* *b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in coerenza con la finalità di cui alla lettera a);* *c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni regionali, per garantire l'efficienza operativa;* *d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione.* *11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato regioni, sono fissati i criteri generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni.* *12. È istituita, presso l'Albo, una Sezione speciale, alla quale sono iscritte le imprese*

gli adempimenti relativi al sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie. *13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonché l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.* *14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo* *15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da adottare en-*	*di paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, elencate nell'articolo 183, comma 1, lettera u), per la produzione di materie prime secondarie per l'industria siderurgica e metallurgica, nel rispetto delle condizioni e delle norme tecniche nazionali, comunitarie e internazionali individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le condizioni e le norme tecniche riportate nell'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998. L'iscrizione è effettuata a seguito di comunicazione all'albo da parte dell'azienda estera interessata, accompagnata dall'attestazione di conformità a tali condizioni e norme tecniche rilasciata dall'autorità pubblica competente nel Paese di appartenenza. Le modalità di funzionamento della sezione speciale sono stabilite dal Comitat o nazionale dell'Albo; nelle more di tale definizione l'iscrizione è sostituita a tutti gli effetti dalla comunicazione corredata dall'attestazione di conformità dell'autorità competente.*

tro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione. Fino all'adozione dei predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi: *a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;* *b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, in coerenza con la finalità di cui alla lettera a);* *c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;* *d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali;*	*13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonché l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.* *14. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni già in vigore alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto.* *15. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.* *16. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti an-*

e) interconnessione e interoperabilità con le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri; *f) riformulazione del sistema disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di cancellazione dell'iscrizione;* *g) definizione delle competenze e delle responsabilità del responsabile tecnico.* *16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, la cui abrogazione è differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti.* *16-bis. Il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all'Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l'impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale dell'Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale camera di*	*nuali d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalità di versamento e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'integrazione del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali con i rappresentanti di cui ai commi 2, lettera 1), e 3, lettere e) ed f), è subordinata all'entrata in vigore del predetto decreto. Sino all'emanazione del citato decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 13 dicembre 1995.* *17. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attività privata può essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attività non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.* *18. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216, ed effettivamente avviati al riciclaggio*

commercio, industria, artigianato e agricoltura. *17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalità di versamento e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui all'articolo 7 comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente 29 in data dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII, capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7083 (spesa corrente funzionamento registro) dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della*	*ed al recupero, e le imprese che trasportano i rifiuti indicati nella lista verde di cui al regolamento (CEE) 259/93 del 1° febbraio 1993 non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 8 e sono iscritte all'Albo mediante l'invio di comunicazione di inizio di attività alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente. Detta comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e deve essere corredata da idonea documentazione predisposta ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, nonché delle deliberazioni del Comitato nazionale dalla quale risultino i seguenti elementi:* *a) la quantità, la natura, l'origine e la destinazione dei rifiuti;* *b) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti dall'Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;* *c) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità finanziaria.* *19. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività le Sezioni regionali e provinciali prendono atto dell'avenuta iscrizione e inseriscono le imprese di*

tutela del territorio e del mare. *18. I compensi da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, 406.* *19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attività privata può essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attività non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.* *19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183.* *19-ter.*	*cui al comma 18 in appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente competente ed all'interessato.* *19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183.*

Ferme restando le sanzioni previste per il reato di cui all'articolo 256, l'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all'Albo e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della presente parte *nell'ambito dell'attività di trasporto, è soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, alla sanzione accessoria della sospensione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della ((legge 24 novembre 1981)), n. 689 o di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni".*	

ART.255 D.Lgs 152/2006 "abbandono di rifiuti non pericolosi"

Nuovo art.	Vecchio art.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da Quattro a sei mesi *Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.* *1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro.* *1.2. Salvo che il fatto costituisca reato,*	*Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a centocinquantacinque euro.* *2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.* *3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza*

chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)) *1-bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del* *((presente decreto))* *, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.* *1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui* *((ai commi 1.2 e 1-bis))* *può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o*	*di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.*

all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria. *2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.* *3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.*	

ART.256 D. Lgs.152/2006 "attività di gestione di rifiuti non autorizzata"

nuovo	vecchio
I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.	*I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.*
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione	*2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica*

e dalla carica di amministratore.ù *2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.* *3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di*	*di amministratore.* *3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.* *4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi,*

unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. *4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro.* *Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni* *. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e*	*nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.* *5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.*

sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. *4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.* *5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.* *La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai*	

sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi. *6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.*	

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. *8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.*	

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. *9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.* *10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al*	

comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. *11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.* *12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto*	

del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. *13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo*	

ART.259 co.1 D.Lgs. 152/2006 “spedizione illegale di rifiuti”

Nuovo	Vecchio

"Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. *2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto".*	*"Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.* *2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto."*

ART.257 D.Lgs 152/2006 "bonifica dei siti"

Nuovo	vecchio

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimilaeuro. *2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.* *Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e*	*Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.* *Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.* *Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena*

2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. *L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1*	*può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.* *L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.*

ART.279 D.Lgs 152/2006 "sanzioni"

nuovo	vecchio
Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272	*Chi inizia a installare o esercisce un impianto e chi esercita una attività in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio dell'impianto o dell'attività con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l'ordine di chiusura dell'impianto o di cessazione dell'attività è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o*

ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o comma 11-bis, o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.	*dell'ammenda da duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro. Chi sottopone un impianto a modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a milletrentadue euro; chi sottopone un impianto ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dal citato articolo 269, comma 8, è punito con la pena dell'ammenda fino a mille euro.* *2. Chi, nell'esercizio di un impianto o di una attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.* *3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 5 o comma 15, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino*

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. *2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si*	*a milletrentadue euro.* *4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 5, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.* *5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.* *6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.* *7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione*

applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. *3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro . È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d).* *4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6,*	*di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.*

è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro *.* *5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.* *6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.* *7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria*	

da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.	

ART. 452 *sexies* c.p. "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" (art.25 *undecies* D.Lgs 231/01)

nuovo	vecchio
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività"	*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività"* *La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:*

	a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: *1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo;* *2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;* *b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo* 240 *del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.*

ADEGUAMENTO DEL SISTEMA SANZIONATORIO:

-l'art.6 co.1 lettera a) ha modificato l'art. 25-*undecies*, comma 1, lettera e-*quater*

nuovo	vecchio
In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo	*In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a*

comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nei casi previsti dal terzo comma.	*settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote*

-l'art.6 co.1, lettera d) ha modificato l'art.25-*undecies*, comma 2-*bis*

nuovo	vecchio
Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b) ed e), sono diminuite da un terzo a due terzi.	*Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter) sono diminuite da un terzo a due terzi.*

-l'art.6 co.1 lettera e) ha modificato l'art. 25-*undecies*, comma 7

nuovo	vecchio
Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettera a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di	*Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o pre-*

consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto.	*valente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.*

Aree di maggior rischio

In considerazione dell'attività svolta da TGROUP S.P.A, della struttura interna e delle filiali operative, è stato individuato, nella chek-list un rischio **medio-basso**, con particolare riferimento ad attività di deposito e smaltimento dei rifiuti.

Tale valutazione resta invariata anche alla luce delle nuove modifiche legislative.

Sussiste ripartizione tra ordinari rifiuti da ufficio (es. carta, plastica), prodotti nella sede della società, dai rifiuti speciali, prodotti nella medesima sede quali i toner delle stampanti.

Risultano, altresì, interessate allo smaltimento di rifiuti le filiali esterne alla sede nolana, nonché i punti di assistenza (officine).

Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

All'esito dell'introduzione della novella 147/2025, le aziende al fine di ridurre il rischio di violazione della normativa in esame hanno il compito di effettuare verifiche sempre più stringenti qualunque sia il ruolo nell'ambito della gestione dei rifiuti.

In particolare, risulta di primaria importanza:

- verificare le autorizzazioni, in particolare l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, AUA (Autorizzazione Unica Ambiente) per le aziende con impatti ambientali (emissioni/scarichi) non soggette ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) per determinate attività industriali ad elevato impatto;
- tracciare i rifiuti osservando una stringente tenuta di registri, formulari e piattaforme digitali;
- formare il personale su norme e procedure.

Ogni azienda deve vigilare sulla correttezza della gestione del deposito temporaneo dei rifiuti.

Infatti, una gestione non corretta comporta una evidente esposizione alle sanzioni richiamate dal TUA in generale e dalla Legge di recente approdo.

Il controllo in argomento oltre ad essere rimesso all'organizzazione aziendale interna può essere, se necessario, anche deferito a tecnici professionisti, esterni all'azienda, che verifichino la logistica e le caratteristiche, in generale, del deposito temporaneo e la conformità delle stesse alle disposizioni normative vigenti.

Risulta fondamentale una organizzazione di impresa efficiente, in termini anche di comunicazione ("catena di comunicazione"), che consenta il rispetto pedissequo delle disposizioni aziendali interne in tema di rifiuti.

Protocolli specifici

In premessa si fa particolare rimando ai protocolli specifici predisposti nel Mog adottato alla pag.252 (paragrafo 20.4.) e pag.136 -137.

Ad integrazione dello stesso, considerate le disposizioni della novella di cui alla L.147/2025, si rappresenta quanto di seguito:

-(art.452 -*terdecies*) risulta indispensabile una consolidata "catena di comunicazione" ambientale. In tal senso un processo di comunicazione efficiente consente, in caso di ordine proveniente da un'autorità pubblica di bonifica/ripristino/recupero dello stato dei luoghi, di ottemperare nei termini di legge e non incorrere in fattispecie di reato quali quella di "omessa bonifica" ex art.452- *terdecies* c.p., di nuovo conio.

L'adempimento puntuale è assicurato, all'origine, dall'ufficio che si occupa dello smistamento delle PEC che dovrà adottare dei filtri per la ricezione e l'inoltro immediato ai responsabili delle aree aziendali di riferimento, delle comunicazioni provenienti dall'autorità giudiziaria e/o pubblica amministrativa.

Il suddetto ufficio deputato allo smistamento della posta dovrà, inoltre, verificare che la PEC contenente un "ordine" sia stata presa in carico e correttamente gestita dall'ufficio destinatario della comunicazione;

L'organizzazione aziendale non può prescindere dalla presenza di soggetti responsabili deputati al controllo nelle diverse aree aziendali, al fine di scongiurare l'allestimento di mezzi e di attività di cui all'art.452- *quaterdecies* c.p.

Pertanto, al fine di scongiurare l'ipotesi, se pur remota, di un'attività di trasporto abusivo di rifiuti, in ragione del fatto che le spedizioni commissionate avvengono con imballaggi chiusi, l'Azienda adotta un'organizzazione stringente, in termini di personale e mezzi, al fine di avere una catena di controlli continuativa e rigorosa, in particolare:

a) ogni filiale presso cui avvengono le attività di carico e scarico delle spedizioni consta della presenza di un responsabile di filiale e di un responsabile di magazzino, deputati al controllo di tutte le movimentazioni che avvengono presso le suddette piattaforme esterne;

b) gli autisti ricevono, per ogni spedizione da effettuarsi, adeguata documentazione di trasporto;

c) tale ultima attività è necessariamente integrata dall'utilizzo di piattaforma informatica;

d) l'ufficio Commerciale sarà sempre rigoroso nella selezione dei clienti che commissionano spedizioni, attraverso una qualificata attività di *procuring*.

I potenziali nuovi clienti devono essere selezionati seguendo criteri di affidabilità ed attraverso una verifica preliminare dell'assetto proprietario ed amministrativo come riportato nei pubblici registri, delle referenze e del rating finanziario.

Risulta necessaria, in tal senso, l'acquisizione della scheda ATECO e l'analisi "dossier" CERVED al fine di avere una documentazione integrata che offra un quadro completo di affidabilità dell'azienda individuata come possibile partner commerciale.

In relazione alle modifiche apportate all'art.255 TUA, risulta del tutto sovrapponibile il protocollo specifico già adottato nel Mog in tema di reati ambientali (qui parzialmente riportato) in quanto, dal punto di vista contenutistico, la novella modifica la tipologia di sanzione (da amministrativa a penale) ed inasprisce la pena per i titolari di impresa che abbandonino o depositino in modo incontrollato i rifiuti o che li immettano nelle acque superficiali.

Pertanto, con riferimento esclusivo alle filiali presenti su tutto il territorio nazionale è necessario dare esecuzione alle attività di raccolta dei rifiuti per categorie omogenee ed identificazione preventiva delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo, i rifiuti dovranno essere depositati all'interno dei rispettivi cassoni o contenitori, contrassegnati dall'apposita cartellonistica identificativa delle tipologie di rifiuti ammissibili. Il responsabile di ogni filiale verifica la corretta divisione dei rifiuti per categorie omogenee ai fini del successivo smaltimento.

Con riferimento alla sede nolana, dove viene espletata prevalentemente attività amministrativa, si procede nella raccolta dei rifiuti ordinari attraverso l'apposizione degli

stessi, secondo categorie omogenee, nei cassonetti predisposti dall'Interporto di Nola.
Al fine di un conferimento massimamente rispettoso delle disposizioni vigenti, considerato che i rifiuti ordinari non pericolosi vengono conferiti nei contenitori a ciò deputati e predisposti dal CIS, per le aziende facenti parte del Centro Ingrosso, risulta necessaria una rigorosa separazione dei rifiuti (carta, plastica etc.) in sede aziendale.
Il conferimento di tali rifiuti avverrà a giorni alterni o con cadenza settimanale ad opera del personale addetto alle pulizie. Il suddetto personale dovrà segnalare al diretto responsabile eventuali difformità rilevate nel conferimento dei rifiuti ordinari.
Nell'ambito della mensa viene raccolto l'umido smaltito con le mede sime modalità.
E' presente poi un'area dedicata al deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi (toner) denominata "ecobox". L'azienda esterna a ciò proposta provvede allo smaltimento degli stessi.
E' previsto, altresì, il controllo del rispetto dei tempi di permanenza dei rifiuti nel deposito temporaneo secondo disposizioni di legge vigenti.
Risulta indispensabile la verifica preliminare dei requisiti tecnico-professionali degli addetti alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti, ivi incluse la presenza delle autorizzazioni richieste.
Occorre procedere a specifici controlli in merito alla verifica dei dati riportati nel FIR (documentale e/o digitale).
Risulta, altresì, idoneo l'inserimento di una clausola nel contratto con il fornitore dei toner che lo impegni a smaltire gli stessi, ritirati presso le sedi della TGROUP S.P.A., nel rispetto della normativa ambientale.
I dipendenti deputati al deposito ed alla consegna dei rifiuti alla ditta esterna dovranno, altresì, rispettare le regole di comportamento sopra evidenziate, sia nella catalogazione

ed allocazione temporanea dei rifiuti che nella verifica della correttezza dei dati riportati nei FIR.

In relazione ai punti assistenza (officine), deputate alla revisione dei veicoli, è predisposta l'esternalizzazione dello smaltimento dei rifiuti (in particolare olii usati, pezzi di ricambio) a ditta specializzata, a ciò deputata, vincolata da un contratto di *service*.

In tale contesto, il lavoratore addetto, previa tenuta dei registri di carico e scarico (cartacei e/o digitali) secondo legge, dovrà controllare che i rifiuti siano catalogati per aree omogenee e la correttezza dei dati riportati nei FIR da parte della ditta terza incaricata.

Con riferimento alle tipologie di rifiuti per cui è prevista la detenzione del registro di carico e scarico (cartaceo e/o digitale), l'Azienda identifica, a seconda dell'area di pertinenza, l'addetto alla tenuta del registro.

Necessita un controllo preliminare e costante nel tempo in ordine alla sussistenza della Dichiarazione Ambientale alla Camera di Commercio (MUD), nonché in ordine all'iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Dei Rifiuti), per i rifiuti espressamente indicati nella normativa di riferimento.

Compiti dell'OdV

L'OdV effettua i controlli ritenuti necessari e, periodicamente, controlli a campione diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello.

All'OdV deve essere garantito l'accesso a tutta la documentazione rilevante.

20.7 *aggiornamento normativo n.2

PROTOCOLLO GENERALE:

il decreto legislativo 21 aprile 2026 n.81, in vigore dal 2.6.26, adottato in attuazione della Direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente, ha introdotto un aggiornamento significativo del sistema penale ambientale riferibile anche alla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs. 231/01.

Tale intervento legislativo rafforza il presidio sanzionatorio in materia ambientale rendendo imprescindibile un'intensificazione delle procedure interne e dei sistemi di controllo.

La ratio del legislatore è di incidere, attraverso la novella, sulla qualità dell'ambiente, sulla salute dell'uomo, sulla gestione delle risorse naturali nonché sulla circolazione dei prodotti o delle sostanze potenzialmente dannose.

Il decreto legislativo 81/2026 modifica l'art.25 undecies del Dlgs 231/01 riferibile ai reati ambientali; risulta aggiornato sia il catalogo dei reati presupposto che il relativo trattamento sanzionatorio.

In ottemperanza di quanto disposto dal legislatore si è proceduto ad una valutazione delle nuove fattispecie che ha tenuto conto della efficacia del Mog rispetto ai nuovi rischi ambientali introdotti.

Procedendo nella mappatura dei processi sensibili si è osservato che benchè le procedure interne risultino efficaci per le aree sensibili, si è ritenuto di dover implementare i flussi informativi anche verso l'OdV al fine di rendere ancor più effettive, oltre che documentabili, le procedure adottate come di seguito indicato nell'ambito del procedimento specifico**.**

-Art.452 bis.1 c.p. "commercio di prodotti inquinanti"

"Alle pene stabilite dall'articolo 452-bis, primo comma, soggiace chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego,

per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna
La pena è aumentata se dal fatto deriva:
1) un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone;
2) un pericolo rilevante alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora
La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:
1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
2) in danno di specie animali o vegetali protette;
3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;
4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli
Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

-art.452 quinquiesdecies "nozione di abusività"

"*Agli effetti della legge penale, il termine abusivamente si intende riferito anche alle condotte poste in essere:*

1) in violazione di disposizioni legislative dell'Unione europea in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente;
2) in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni di cui al numero 1);
3) sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione."

-art.4 D.Lgs 81/2006 "produzione e commercio di sostanze ozono lesive"

1. Chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 80.000.
2. Alle stesse pene soggiace chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all'articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti.
3. Se taluno dei fatti di cui ai commi precedenti è commesso per colpa grave, le pene ivi previste sono diminuite da un terzo a due terzi.

-Art.5 D.Lgs 81/2026 "produzione e commercio di gas ad effetto serra"

"*1. Chiunque abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o dell'ammenda da euro 10.000 a euro 150.000.*

2. Chiunque abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle sostanze di cui al comma 1, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime, è punito con la pena dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da euro 1.000 a euro 50.000".

PROTOCOLLO SPECIFICO

La novella del giugno 2026 impone alla società una verifica operativa ulteriore da adottarsi come regola nella gestione dei rifiuti che sia orientata in maniera ancora più incisiva ai flussi informativi.

Risultano interessate oltre alla funzione compliance, le strutture HSE, ambiente e sicurezza, procurament, logistica, operations, gestione rifiuti.

In ragione della tipologia di modifica legislativa, in uno alla circostanza che, con riferimento all'attività svolta dall'impresa, il rischio per le fattispecie dei reati ambientali risulta già "mappato" come basso, in ragione dell'attività svolta, ne discende quanto di seguito.

Le aree di lavoro più interessate dalla novella sono riferibili ai punti di assistenza nonchè alle filiali dislocate sul territorio.

21. REATI DI IMMIGRAZIONE

21.1 Tipologia di reati

Con il D.Lgs.109/2012 la disciplina dei reati, alla cui commissione consegue la responsabilità dell'Ente, è stata ampliata con l'introduzione del Decreto dell'art.25 duodeces rubricato "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*". Con tale riforma per la prima volta il legislatore utilizza lo strumento della responsabilità delle società per punire comportamenti in violazione delle norme sull'immigrazione e sul lavoro. A tale intervento è seguita, nel 2017, l'adozione di ulteriori misure ed oggi l'art.25 dodecies prevede che: "*in relazione alla commissione del delitto di cui* ***all'art.22 co.12 bis****, decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote.*

1-bis*. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

1-ter*. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.*

1-quater*. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".*

L'art.22, comma 12 bis D.lgs.286/1998 T.U.I, sanziona l'impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso di soggiorno è scaduto o non

rinnovato nei termini di legge, revocato o annullato, con la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603bis c.p. del codice penale.

L'ente che impiega lavoratori stranieri non regolari è soggetto, qualora i dipendenti occupati si trovino in una delle condizioni sopra indicate, ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150,000,00 euro.

L'art.12 co.3 del T.U.I, rubricato "*Disposizioni contro le immigrazioni clandestine*" recita: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. *Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.*

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.

5. "*Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà".*

Si applicano all'ente le sanzioni pecuniarie da 400 a 1000 quote per i reati di cui ai commi 3,3 bis e 3 ter art.12 D.Lgs.286/1998 e da 100 a 200 per l'ipotesi residuale di cui al co.5., in uno alle sanzioni interdittive previste dall'art.9, co.2 D.Lgs 231/01 per la durata non inferiore ad un anno.

21.2 Aree di maggior rischio

Dalla mappatura dei rischi è emerso che tutti i dipendenti sono assunti regolarmente e che la società si avvale, nell'ambito del dipartimento delle Risorse Umane, di professionisti qualificati.

Il rischio di compimento del reato è, pertanto, basso con riferimento all'art.12 co.3 del T.U.I. e dunque "il procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina".

Risulta, invece, medio il rischio di incorrere nella violazione dell'art.22 co.12 bis T.U.I. (D.Lgs 286/98) che sanziona l'impiego di lavoratori stranieri che non abbiano un permesso di soggiorno regolare.

21.3 Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Nello svolgimento delle operazioni attinenti in particolare alla gestione del personale, i componenti della società TGROUP S.P.A. devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana in materia di assunzione del personale;
- qualora operi in uno stato terzo, la normativa locale ed internazionale a tutela dei lavoratori;
- il Codice etico;

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino le fattispecie sopra richiamate.

È fatto, altresì, divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste.

I destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:
- considerare sempre come prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno;
- nel caso in cui ci si avvalga di lavoro interinale tramite agenzie, assicurarsi che queste ultime siano accreditate;
- assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti con cui la società collabora si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa;
- non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile.

21.4 Protocolli specifici

Il responsabile delle risorse umane della società TGROUP S.P.A dovrà:
-verificare, prima dell'assunzione, che il lavoratore straniero sia munito di permesso in corso di validità e/o rinnovato nei termini di legge. Verificherà, altresì, che il permesso di soggiorno non sia stato revocato o annullato;
- assicurare la tracciabilità delle fonti/elementi informativi e curare l'archiviazione di tutta la documentazione prodotta/ricevuta con riferimento alle attività propedeutiche e conseguenti alla presentazione della domanda di nulla osta all'assunzione di lavoratore straniero.
Chiunque rilevi una gestione anomala del personale da parte della società o di *un partner* commerciale è tenuto ad informare immediatamente l'OdV.

Quanto alla sicurezza sul lavoro si richiamano integralmente i protocolli contenuti nella parte speciale.

21.5 Compiti dell'OdV

L'OdV, nel corso degli incontri periodici regolamentati, potrà effettuare specifici controlli sulle attività connesse alle aree che presentano maggiori rischi.
L'OdV potrà, ancora, incontrare il responsabile del personale al fine di verificare eventuali condizioni di rischio con riferimento all'assunzione di personale straniero..
A tal fine, all'OdV viene garantito il libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

22. ALTRI REATI

22.1 Reati transnazionali art.10 L.146/2006

"In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

Per quel che concerne le aree di maggior rischio e protocolli di sicurezza, si rimanda quanto previsto dai reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita.

22.2 Reati di Razzismo e Xenofobia (art.25 terdecies D.lgs.231/2001)

"In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote".

Art.3 L.654/1975

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione è punito con la reclusione da uno a quattro anni:

a) chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale;

b) chi incita in qualsiasi modo alla discriminazione, o incita a commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza, nei confronti di persone perché' appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale.

È vietata ogni organizzazione o associazione avente tra i suoi scopi di incitare all'odio o alla discriminazione razziale. Chi partecipi ad organizzazioni o associazioni di tal genere, o presti assistenza alla loro attività, è punito per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da uno a cinque anni.

Le pene sono aumentate per i capi e promotori di tali organizzazioni o associazioni".

Sanzioni:

- pecuniaria: **da 200 ad 800 quote**
- interdittive previste dall'art.8 co.2 per una durata non inferiore ad un anno.

Nessun rilievo con riferimento a tale fattispecie.

23. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

23.1 Tipologia di reati

Furto di beni culturali (art.518 bis c.p. Art. 25-septies-decies)

"*Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.*

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma

dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge".

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote.

Nel caso di condanna, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

-Appropriazione indebita di beni culturali (art.583 ter c.p. Art. 25-septies-decies)

"Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata".

Il Decreto prevede la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote, nonché in caso di condanna le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

-Ricettazione di beni culturali (art.583 quater c.p. Art. 25-septies-decies)

"*Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.*

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma".

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote, nonché in di condanna le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

-Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art.518 octies -Art. 25-septies-decies)

"*Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*
Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi".
E' prevista la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
In caso di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

-Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art.518 novies c.p.- Art. 25septies-decies-)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;

2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

Nel caso di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

-Importazione illecita di beni culturali (art.518 decies c.p.- Art. 25-septies-decies)

"*Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165".*

si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote, nonché in caso di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

-Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art.518 undecies c.p.- Art. 25-septies-decies)

"Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale".

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote, nonché in caso di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

-Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art.518 duodecies c.p.- Art. 25-septies-decies)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o ((, ove previsto,)) non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000".

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote, nonché, in caso di condanna, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

-Contraffazione di opere d'arte (art.518 quaterdecies c.p.- Art. 25-septies-decies)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato".

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote, nonché, in caso di condanna, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una du-rata non superiore a due anni.

-Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art.518 terdecies c.p- Art. 25-septies-decies).

"*Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni*".

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'ar-ticolo 16, comma 3.

-Riciclaggio di beni culturali (art.518 sexies c.p.- Art. 25-septies-decies)

"*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.*

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni".

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

23.2 Aree di maggior rischio

In relazione alle condotte criminose sopra esplicate, ed in considerazione dell'attività svolta dalla TGROUP S.P.A., il rischio di condotte *contra legem* è da ritenersi prevalentemente inesistente e basso soltanto con riferimento alle fattispecie astratte di cui agli artt. 518 *decies* ed *undecies* c.p.

23.3 Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati sovra individuati, i Destinatari sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di com-portamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino le fattispecie di reato sopra descritte;

- astenersi dal porre in essere o favorire comportamenti che possano potenzialmente divenire idonei alla realizzazione dei reati sopra rubricati;
- segnalare tempestivamente alle autorità competenti la presenza di beni culturali sospetti rinvenuti nello svolgimento della propria attività;

23.4 Protocolli specifici

In aggiunta ai principi generali di comportamento sopra indicati, la TGROUP S.P.A. al fine di prevenire il rischio di commissione di reati in materia di beni culturali e paesaggistici, per le attività a rischio sopra indicate, adotta i presidi qui di seguito descritti:
In caso di richiesta di trasporto di beni culturali, l'ufficio commerciale provvede preventivamente ad acquisire copie di attestazione di provenienza del bene e di autorizzazione al trasporto dello stesso.
Ancora, in caso di rinvenimento di beni ritenuti "sospetti", il lavoratore comunicherà immediatamente al diretto superiore e, quest'ultimo al Datore di lavoro, al fine di procedere a segnalazione all'autorità giudiziaria preposta.

23.5 Compiti dell'OdV

L'OdV effettua specifici controlli finalizzati alla verifica della corretta implementazione delle regole di cui al Modello.
L'OdV deve essere informato circa gli avvenimenti rilevanti in relazione al rispetto della normativa di cui sopra.

24.*[16]DELITTI CONTRO GLI ANIMALI

Il 16 giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo della L. n.82 del 2025 "*modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali*".

Tale disposizione normativa introduce nel catalogo dei reati presupposto del D.Lgs 231/2001 il nuovo art. 25 *undevicies* (delitti contro gli animali).

24.1 Tipologia di reati

La Legge n. 82/2025, attraverso una riforma organica del Titolo IX-bis del Libro II del Codice penale, segna un importante mutamento nell'approccio verso i delitti contro gli animali, riconoscendo gli stessi come esseri senzienti, ovvero soggetti meritevoli di tutela autonoma, abbandonando in tal modo la visione antropocentrica del "sentimento per gli animali".

In particolare, la norma prevede un generale inasprimento delle pene ed un ampliamento dei sistemi di tutela e protezione.

Oltre a ciò, il provvedimento amplia il campo di applicazione del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, estendendo anche agli enti ed alle imprese la responsabilità per gli illeciti commessi in danno degli animali.

- Uccisione di animali (art.544 bis c.p. – art.25 *undevicies* D.Lgs 231/2001)

[16] Aggiornamento del 21.01.2026

"Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni"	Il Decreto prevede in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti o di decreto penale di condanna, per i sopracitati delitti, l'applicazione di: - sanzioni interdittive previste dall'art.9 co.2 per una durata non superiore a due anni; - sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

-Maltrattamento di animali (art.544 ter c.p. – art.25 *undevicies* D.Lgs 231/2001)

"Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. *La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.* *La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale".*	Il Decreto prevede in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti o di decreto penale di condanna, per i sopracitati delitti: - sanzioni interdittive previste dall'art.9 co.2 per una durata non superiore a due anni; - sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

-Divieto di combattimenti tra animali (art.544 quinquies – art.25 *undevicies* D.Lgs 231/2001)

"Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà: *1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;* *2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;* *3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.* *Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.* *Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è*	E' prevista, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti o di decreto penale di condanna, l'applicazione di: - sanzioni interdittive previste dall'art.9 co.2 per una durata non superiore a due anni; - sanzione pecuniaria fino a 500 quote

punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro".	

-Spettacoli o manifestazioni vietati (art.544 quater c.p. – art.25 *undevicies* D.Lgs 231/2001)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. *La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale".*	sanzioni interdittive previste dall'art.9 co.2 per una durata non superiore a due anni; - sanzione pecuniaria fino a 500 quote; in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti o di decreto penale di condanna.

-Divieto di combattimenti tra animali (art.544 quinquies – art.25 *undevicies* D.Lgs 231/2001)

"Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. *La pena è aumentata da un terzo alla metà:* *1) se le predette attività sono compiute in*	Il Decreto prevede in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti o di decreto penale di condanna, per i sopracitati delitti, l'applicazione di: - sanzioni interdittive previste dall'art.9 co.2 per una durata non superiore a due anni;

concorso con minorenni o da persone armate; *2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;* *3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.* *Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.* *Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro".*	- sanzione pecuniaria fino a 500 quote

-Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art.638 c.p. – art.25 *undecivies* D.Lgs 231/2001)

"Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a trecentonove euro. *La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.* *Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno".*	Il Decreto prevede in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti o di decreto penale di condanna, per i sopracitati delitti, l'applicazione di: - sanzioni interdittive previste dall'art.9 co.2 per una durata non superiore a due anni; - sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

24.2 Aree di maggior rischio

In relazione alle condotte criminose di cui sopra, ed in relazione all'attività svolta dalla società TGROUP S.P.A., il rischio di compimento di tali reati deve sostanzialmente **inesistente**.

24.3 Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Principi generali

-È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino le fattispecie di reato descritte.

-È fatto, altresì, divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi delle procedure aziendali previste.

24.4 Protocolli specifici

In ragione del rischio inesistente di violazione delle fattispecie astratte di cui sopra, non vi sono specifici protocolli da applicare.

24.5 Compiti dell'OdV

Non sono previsti obblighi ulteriori rispetto alle regole generali a carico dell'OdV

25.*[17]INTELLIGENZA ARTIFICIALE

25.1 Tipologia di reati

Il 10 Ottobre 2025 è entrata in vigore la **legge 23 settembre 2025, n.132**: "*disposizioni e deleghe al Governo in materia di* ***Intelligenza Artificiale***".

La norma *de qua* integra il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale ("AI Act") con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di sistemi di IA in relazione ai principi di trasparenza, responsabilità, equità e tutela dei diritti fondamentali, assicurando un equilibrio tra opportunità tecnologiche e rischi derivanti da un utilizzo improprio delle stesse.

[17] Aggiornamento del 23.12.2025

Tale norma ha previsto:

- l'introduzione, all'art. 612-quater c.p., di una nuova fattispecie incriminatrice di "*illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale*";
- introduzione aggravante nell'art.2637 c.c. (Aggiotaggio);
- introduzione lettera a-ter nell'art.171 L.633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio);
-introduzione aggravante nell'art.185 D.Lgs 58/1998 (Manipolazione del mercato).

ART.612 QUATER C.P. "Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale

"*Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso ad altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate".

Introduzione aggravante nell'art.2637 c.c. (aggiotaggio) (reato presupposto art.25 ter D.Lgs 231/01 reati societari)

Vecchio art.2637 c.c.	**Nuovo art.2637 c.c.**

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.	*Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.* ***La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale***

Introduzione lettera a-ter) nell'art.171 L.633/41 (*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*)

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da L. 500 a L. 20.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

A-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale

Introduzione aggravante nell'art.185 D.Lgs 58/1998 (Manipolazione del mercato) (reato presupposto art.25 sexies D.Lgs 231/01 Abusi di mercato).

Vecchio art.185	**Nuovo art.185**
Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni	*Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.* ***La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.***

25.2 aree di maggior rischio

In relazione all'attività svolta dalla **TGROUP S.P.A.** le aree che potrebbero risultare interessate dalla tematica IA risultano essere:

-Ufficio IT (Information Technology);

-Area Marketing

Si valuta la sussistenza di un rischio **basso**.

25.3 Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Si riportano di seguito i principi e le regole di comportamento imposti dal Modello 231.

È fatto divieto assoluto di:

1. generare o manipolare contenuti audiovisivi raffiguranti persone identificabili senza consenso;
2. creare, modificare, condividere o inoltrare contenuti audiovisivi che rappresentino dipendenti/colleghi o terzi in situazioni non reali;
3. creare, modificare o diffondere contenuti audiovisivi che riproducano o simulino dipendenti/colleghi in contesti indecorosi, falsi o potenzialmente lesivi;
4. creare contenuti falsificati idonei a ledere reputazione, decoro, immagine o autodeterminazione di terzi;
5. diffondere contenuti sintetici o alterati che possano ingannare il pubblico o creare pregiudizio a persone, clienti, partner, istituzioni;
6. utilizzare strumenti di deepfake non autorizzati dall'azienda o tramite account personali;
7. aggirare, disattivare o eludere i sistemi di sicurezza applicati agli strumenti AI.

25.4 Protocolli specifici

Nell'ambito delle fattispecie sopra individuate risulta adeguata l'adozione delle regole di comportamento di seguito indicate.

- E' fatto divieto tassativo di creare ed inviare materiale audio/video falsificati o alterati, mediante l'impiego di sistemi di IA, che riproducano manager, colleghi, stakeholders;

- Non eseguire ordini operativi, indicazioni di consegna, movimentazioni straordinarie o disposizioni di pagamento se ricevute tramite audio, video o messaggi provenienti da presunti dirigenti o responsabili;

- Il personale deve segnalare tempestivamente l'uso improprio di strumenti IA e sospetti contenuti manipolati;

-In caso di sospetto deepfake è necessario procedere immediatamente al blocco della diffusione del contenuto e segnalarlo al Responsabile del settore interessato ed all'OdV;

- è fatto divieto, attraverso l'utilizzo dell'IA, di rendere noti dati personali riferibili a dipendenti e/o terzi. In particolare, nell'elaborazione informatica dei curriculum, in caso di ricerca di nuove figure aziendali, il *software* adottato potrà identificare soltanto i dati relativi al tipo di professionalità richiesta; i dati personali non sono da condividersi ma possono essere letti soltanto "dall'intelligenza interna" al fine di effettuare colloqui di lavoro;

- l'acquisizione di programmi sofisticati di IA, diversi dalla versione – base offerta da *microsoft* va condivisa con l'Ufficio IT che, nella persona del Responsabile in carica, dovrà relazionare in ordine alle modalità e finalità di utilizzo del nuovo programma IA;

- L'ufficio Marketing, con riferimento alle attività di comunicazione esterna che coinvolgono stakeholders o colleghi dovrà indirizzare il materiale audio/video all'Ufficio IT al

fine di consentire un'analisi circa la genuinità delle comunicazioni da diffondersi. All'esito di tale valutazione, il Responsabile dell'Ufficio IT redigerà un parere circa la congruità;

- è auspicabile che l'azienda renda edotti i lavoratori assegnati a postazioni dotate di pc, in fase di assunzione, circa le responsabilità derivanti dalla violazione delle disposizioni di legge in materia informatica.

25.5 Compiti dell'OdV

L'OdV:

- ha la facoltà, in ogni momento, di effettuare verifiche in ordine all'ottemperanza, da parte dei Destinatari, alle procedure aziendali adottate con riferimento ai reati di cui sopra;

- Segnala, altresì, eventuali aggiornamenti del Modello 231 in relazione all'evoluzione normativa;

-è destinatario di eventuali segnalazioni come indicato nel paragrafo 1.4.

C) ALLEGATI

26. IL CODICE ETICO PREMESSA

26.1 Obiettivi del Codice Etico

Il Codice Etico che la TGROUP S.P.A. qui adotta, costituisce un elemento imprescindibile del sistema di controllo ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/01.
Il Codice Etico ingloba i principi etici ai quali la TGROUP S.P.A. s'ispira nel perseguimento dei propri obiettivi ed interessi e la cui osservanza reputa essenziale per il corretto svolgimento dell'attività aziendale e per tutelare l'affidabilità, la reputazione e l'immagine dell'azienda.
Lo stesso disciplina l'insieme dei diritti, dei doveri, e delle responsabilità della società verso i "portatori di interesse" nei confronti dell'attività aziendale.
Il Codice Etico mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti in relazione, da un lato, alla generalità delle fattispecie di reato doloso, dall'altro alle fattispecie poste a presidio della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente.
Il Codice detta una serie di norme comportamentali rivolte ai soggetti operanti nell'azienda o intorno alla stessa: questi sono tenuti ad osservare una condotta improntata alla trasparenza delle procedure ed alla legalità.
L'osservanza da parte del Personale delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 2104 c.c. e del CCNL di categoria.

È di basilare importanza l'osservanza delle direttive trasfuse nel Codice Etico da parte dell'intero organico dell'azienda.
Tale ultima indicazione rappresenta la pietra miliare per il successo dell'impresa e per l'espansione della stessa nel contesto in cui opera.

26.2 Destinatari

La struttura codicistica che qui si adotta è connotata da molteplici regole comportamentali cui i destinatari devono attenersi nei rapporti con i diversi interlocutori.
Sono destinatari del Codice Etico [18]:
-i dirigenti ed i dipendenti della TGROUP S.P.A;
-i componenti degli organi sociali (gli Amministratori o i Sindaci o, collettivamente, gli Organi Sociali);
-i dipendenti;
-i componenti degli Organismi di Vigilanza;
-quanti operano, direttamente o indirettamente, con la TGROUP S.P.A. anche se esterni, come i collaboratori, i fornitori, i terzisti, i consulenti, i partner d'affari, gli intermediari a qualsiasi titolo e chiunque operi in nome e per conto dell'azienda.

26.3 La diffusione del Codice Etico e di Comportamento

TGROUP S.P.A. :

18 **Il personale, gli Organismi Sociali, i componenti dell'Organo di Vigilanza ed i Terzi Destinatari saranno di seguito definiti i "Destinatari", se collettivamente menzionati.**

- promuove la conoscenza del Codice adottato;
- s'impegna a valutare le osservazioni che dovessero provenire dagli Stakeholder (ciascuno dei soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nell'attività o in un progetto dell'azienda);
- vigila sull'osservanza del Codice Etico;
- assegna all'Organismo di Vigilanza le funzioni di garante del Codice Etico ("**Garante").**

TGROUP S.P.A. diffonderà il Codice mediante:

a) pubblicazione del Codice Etico sul sito aziendale

La modalità diffusiva di cui alla lett.a, pubblicazione sul sito aziendale, garantisce una conoscenza orientata a tutti i Terzi Destinatari che instaurano rapporti di collaborazione a qualsiasi titolo con l'Azienda. Infatti, il Codice è così portato a conoscenza di quanti intrattengono relazioni lavorative, commerciali e di affari con la Società.

b) distribuzione ai componenti dei propri organi sociali ed a tutto il Personale a mezzo invio su mail aziendale o privata o rilascio copia cartacea, su specifica richiesta;

c) Indicazione, nell'ambito di contratti di collaborazione esterna con Terzi Destinatari, della pubblicazione del Codice Etico sul sito aziendale e, comunque, indicazione della messa a disposizione del suddetto codice anche attraverso invio a mezzo mail o pec, su specifica richiesta.

L'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV"), in collaborazione con i responsabili delle risorse umane, promuove la realizzazione di iniziative di informazione e formazione sui principi del Codice.

26.2 IL CODICE ETICO PARTE PRIMA

26.2.1 I principi etici fondamentali della TGROUP S.P.A.

La TGROUP S.P.A. s'impegna al mantenimento di un sistema di governance allineato con gli standard della best practices in grado di gestire la complessità delle situazioni in cui l'Azienda opera.
Tale premessa è orientata al rispetto dei principi etici di seguito elencati che sono ritenuti fondamentali da parte della TGROUP S.P.A.
L'Azienda s'impegna, pertanto, a rispettarli nei confronti di chiunque, pretendendo, al contempo, che vengano rispettati dai Destinatari nonché dagli ulteriori soggetti, interni ed esterni, che intrattengono rapporti con l'Azienda, a qualsiasi titolo.

26.2.2 Rispetto di leggi e regolamenti

La TGROUP S.P.A. ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi nei quali svolge la propria attività.
I Destinatari sono tenuti, pertanto, a conoscere ed osservare, con diligenza, le leggi ed i regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui l'azienda opera. Tale impegno vale per chiunque opera con TGROUP S.P.A.
In nessun caso, gli interessi dell'Azienda potranno confliggere con le leggi ed regolamenti vigenti.
La mancata conoscenza delle leggi e dei regolamenti non esonera da alcuna responsabilità.

26.2.3 Rispetto della dignità della persona, imparzialità e condanna

di ogni discriminazione

La TGROUP S.P.A. considera imprescindibile il rispetto della dignità della persona e ne promuove la tutela. È vietato qualsivoglia comportamento che leda la dignità della persona o che integri ogni forma di discriminazione in base all'età, al sesso, agli orientamenti sessuali, allo stato di salute, alle condizioni economiche, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e sindacali, alle credenze religiose e/o a qualsivoglia altra caratteristica personale.

26.2.4 Valorizzazione delle risorse umane

TGROUP S.P.A. riconosce che le risorse umane costituiscono un fattore di fondamentale importanza per il proprio sviluppo, per cui garantisce un ambiente di lavoro, tale da agevolare l'assolvimento dei compiti da parte dei propri dipendenti e da valorizzare le attitudini professionali di ciascuno.
L'ambiente di lavoro, ispirato al rispetto, alla correttezza e alla collaborazione, deve permettere il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle persone, con riguardo agli specifici obiettivi da raggiungere ed alle modalità per perseguirli.
La gestione delle risorse umane è fondata sul rispetto della personalità e professionalità di ciascuna persona, garantendone l'integrità fisica e morale.
Sono tenuti in particolare considerazione la tutela del lavoro, delle libertà sindacali, della salute, della sicurezza nell'ambiente di lavoro.
Si rifiuta ogni forma di lavoro coatto o effettuato sfruttando il lavoro
minorile.

La società vigila affinché i propri dipendenti e collaboratori si comportino e siano trattati con dignità e rispetto, in ossequio a quanto previsto dalle leggi
in vigore. La TGROUP S.P.A. non tollera alcuna forma di isolamento, sfruttamento, molestia o discriminazione, per motivi personali o di lavoro, da parte di qualunque dirigente, dipendente o collaboratore verso un altro dirigente, dipendente o collaboratore.
Sono, altresì, vietate pratiche di mobbing.
Sono punite severamente le molestie sessuali di qualsiasi tipo, anche con la risoluzione del rapporto di lavoro o di collaborazione.
Non sono ammesse violazioni dei diritti umani, nella stretta osservanza, oltre che della legge italiana, anche delle Convenzioni Internazionali e delle leggi e regolamenti applicabili.
il Personale deve avere sempre una condotta rispettosa delle persone con le quali viene in contatto, per conto dell'Azienda, trattando chiunque in ugual modo e con dignità.
Al contempo, tutte le attività della TGROUP S.P.A. devono essere svolte con impegno e rigore professionale ed ottemperando al dovere di fornire apporti professionali conformi ed adeguati alle funzioni assegnate, tutelando, sempre, il prestigio e la reputazione della TGROUP S.P.A.
Gli obiettivi d'impresa, la proposta e realizzazione di progetti, investimenti ed azioni devono essere finalizzate ad accrescere nel lungo periodo i valori patrimoniali, gestionali, tecnologici e conoscitivi dell'impresa nonché la creazione di valore ed il benessere per tutti gli stakeholder.

26.2.5 Tutela della salute e sicurezza sul lavoro e ambiente

TGROUP S.P.A. si è sempre distinta nella tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro: la tutela di tali garanzie resta un obiettivo di primaria importanza da perseguire.

A questo scopo l'Azienda, all'esito di attenta valutazione dei rischi, adotta ogni misura idonea ad evitare quelli connessi allo svolgimento della propria attività o, comunque, a ridurli al minimo.

Ulteriore obiettivo perseguito è quello di adeguare il lavoro all'individuo, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro, al fine di ridurne gli effetti sulla salute, sia psicologica che fisica.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro TGROUP S.P.A. si impegna anche ad operare:

a) programmando adeguatamente la prevenzione;

b) sostituendo ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;

c) Adeguandosi, laddove possibile, al grado di evoluzione della tecnica;

d) impartendo adeguate istruzioni al Personale.

Con riferimento al punto di cui alla lettera d), l'Azienda adotta le misure necessarie per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di: informazione rivolte a tutti i lavoratori sui rischi connessi all'attività lavorativa; formazione costante ed adeguata alla mansione svolta da ciascuno; prevenzione dei rischi professionali; l'approntamento di organizzazione e mezzi necessari.

Inoltre, la Società promuove la conduzione delle proprie attività incentrandole sul corretto utilizzo delle risorse e sul rispetto dell'ambiente. A tale scopo orienta le proprie scelte in modo da garantire la compatibilità tra sviluppo ed esigenze ambientali tenendo conto del progresso della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia.

Tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare le linee guida aziendali ed ogni direttiva impartita.

26.2.6 Condotta ineccepibile

È fatto divieto di assumere condotte violente, di pressione o di minaccia che si traducano in comportamenti contrari alle leggi e regolamenti vigenti o al Codice Etico.
Le azioni e comportamenti dei Destinatari devono sempre essere conformi ai massimi standard di integrità individuale ed aziendale.

26.2.7 Onestà – Trasparenza – Buona Fede - Correttezza

Le azioni ed i comportamenti dei Destinatari devono sempre essere conformi ai canoni di onestà e buona fede.
Il contegno assunto in ambito lavorativo deve essere connotato da trasparenza nei rapporti e nell'ambito delle attività da espletarsi.
È fatto divieto, pertanto, di perseguire scopi od interessi personali o aziendali in violazione dei principi di onestà e lealtà, di leggi o regolamenti o in violazione del Codice Etico.
I comportamenti dei Destinatari devono sempre essere conformi ai canoni di correttezza personale ed aziendale.
I Destinatari, in ipotesi di conflitti d'interesse, non possono beneficiare di vantaggi derivanti da affari la cui conoscenza si sia verificata nel corso dello svolgimento della propria attività.

26.2.8 Tutela della privacy

La TGROUP S.P.A. s'impegna a tutelare la privacy e, dunque, i dati personali dei Destinatari, in conformità con quanto disposta dalla legge.
L'acquisizione ed il trattamento dei dati dei Destinatari e di tutti gli altri soggetti interessati avviene attraverso specifiche procedure adottate conformemente alla legge.

26.2.9 Rapporti con le istituzioni pubbliche

TGROUP S.P.A. agisce nel rispetto dei principi della massima
integrità, trasparenza e correttezza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e, più in generale, con le pubbliche istituzioni.
I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono gestiti nel rigoroso rispetto della normativa vigente, dei principi etici e di comportamento fissati nel presente Codice e nelle procedure adottate e, comunque, in modo da non compromettere mai la reputazione ed integrità dell'Azienda.
La TGROUP S.P.A. espressamente condanna ogni condotta che si traduca in un atto di corruzione.
I dipendenti ed i collaboratori hanno l'obbligo di segnalare al proprio responsabile qualunque tentativo di estorsione o concussione da parte di un pubblico ufficiale di cui dovessero essere destinatari o di cui semplicemente dovessero aver notizia.

26.2.10 Ripudio delle organizzazioni criminali e di ogni forma di terrorismo

TGROUP S.P.A. ripudia ogni forma di organizzazione criminale, di carattere nazionale e transnazionale ed ogni forma di terrorismo.
A tal fine adotta ogni misura idonea a prevenire il pericolo di un proprio coinvolgimento o dei suoi dipendenti in relazioni e attività intrattenute a qualsiasi titolo e con qualsivoglia modalità, con tali organizzazioni criminali e/o terroristiche.
TGROUP S.P.A. non instaura alcun rapporto di natura lavorativa, di collaborazione o commerciale, con soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, coinvolte, direttamente o indirettamente, in organizzazioni criminali e/o terroristiche e, comunque, non agevola alcuna attività riferibile a tali organizzazioni.

26.2.11 Relazioni internazionali

TGROUP S.P.A. verifica l'affidabilità di ogni operatore internazionale con cui si stabilisce negoziazioni, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
La Società verifica, altresì, la legittima provenienza dei capitali e dei mezzi utilizzati dagli operatori stranieri, nell'ambito dei rapporti intrapresi.
L'Azienda s' impegna, altresì, a prestare collaborazione alle Autorità, anche straniere, nell'ipotesi di indagini in ordine ai rapporti intercorrenti tra TGROUP S.P.A. ed i suddetti operatori internazionali.

26.2.12 Tracciabilità e correttezza dei flussi finanziari

È tassativamente vietata qualsiasi operazione che possa comportare il coinvolgimento dell'Azienda in vicende di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o denaro di provenienza illecita, nonché di evasione fiscale.

A tal fine, i flussi finanziari devono essere gestiti garantendo la massima trasparenza contabile che si estrinseca nella chiarezza, verità, tracciabilità di ogni informazione e/o operazione di base prodromica alla successiva registrazione contabile.

È fatto obbligo, pertanto, di conservare documentazione di supporto dell'attività svolta, sempre nel rispetto e nei limiti delle responsabilità assegnate a ciascuno, in modo di consentire:

a) l'agevole e puntuale registrazione contabile;

b) l'individuazione, attraverso la documentazione formata, della ripartizione dei compiti Questi ultimi, infatti, devono essere espletati soltanto dai soggetti preventivamente individuati per le attività contrattualmente formalizzate e/o deliberate dalla Società e/o funzionali alla realizzazione dell'oggetto sociale

c) l'identificazione dei diversi livelli di responsabilità;

In particolare, tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti fatti da o a favore della Società devono essere accuratamente ed integralmente registrati nei sistemi contabili.

È compito di tutti coloro che operano per la TGROUP S.P.A. di fare in modo che la documentazione sia chiara, facilmente rintracciabile ed ordinata secondo criteri logici. Coloro che vengono a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezza nella contabilità e/o nella documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, hanno l'obbligo di riferire al proprio superiore o all'organo del quale fanno parte o, ancora, possono procedere in una segnalazione riservata, come di seguito indicato.

26.2.13 Tutela del diritto d'autore

Ogni operazione e/o attività è espletata nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela del diritto d'autore. I materiali o le opere d'ingegno protetti dal diritto d'autore di proprietà della TGROUP S.P.A. non possono essere riprodotti senza aver preventivamente richiesto le necessarie autorizzazioni.

26.3 IL CODICE ETICO PARTE SECONDA

26.3.1: Le regole di comportamento per i vertici aziendali

I soggetti preposti ai vertici della TGROUP S.P.A. devono assumere una condotta caratterizzata dall'autonomia, dall'indipendenza e dalla correttezza nei rapporti con tutti i soggetti con cui s'interfacciano, privati e pubblici.

Devono, altresì, tenere un comportamento ispirato ad integrità e lealtà

Gli stessi sono tenuti ad evitare, nella gestione, ogni situazione di conflitto d'interesse o di incompatibilità di funzioni, incarichi o posizioni sia all'interno che all'esterno della società.

I soggetti apicali non devono ostacolare attività di controllo da parte di organi, interni o esterni, a ciò deputati, compreso l'Organismo di Vigilanza.

È fatto, altresì, obbligo di rispettare, quando compatibili, le regole di comportamento previste per i dipendenti di cui si dirà innanzi.

I soggetti apicali hanno la responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno e gestione dei rischi efficace e comune ad ogni livello della struttura organizzativa della TGROUP S.P.A.

Ne discende che tutti coloro che operano in tali posizioni sono impegnati, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema interno di controllo e gestione dei rischi.

26.3.2 Regole di comportamento per i dipendenti

I dipendenti devono rispettare la normativa vigente, nonché i principi del Modello e del presente Codice di comportamento.
Ogni dipendente è custode responsabile dei beni aziendali, materiali ed immateriali, che sono strumentali all'attività svolta.
Nessun dipendente può fare, o consentire ad altri, un uso improprio dei beni assegnati e delle risorse della TGROUP S.P.A.
I dipendenti non devono assumere condotte contra legem idonee ad integrare alcuna delle fattispecie di reato richiamate nel D.Lgs. 231/01.
I dipendenti hanno l'obbligo di collaborare con l'Organismo di Vigilanza durante le attività di verifica e vigilanza, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie richieste.
I dipendenti devono segnalare all'OdV eventuali disfunzioni o violazioni del Modello o del Codice di comportamento, anche nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 24/2023, in tema di Whistleblowing, per le cui modalità si dirà innanzi.
Ogni dipendente ha la facoltà di richiedere all'O.d.V. informazioni o spiegazioni con riferimento all'interpretazione del Codice di comportamento o degli altri protocolli connessi al Modello, alla legittimità di un determinato comportamento o all' opportunità o conformità rispetto al Modello o al Codice.
In aggiunta a quanto previsto nel presente paragrafo, i dipendenti sono tenuti al rispetto dei principi e delle norme di comportamento di seguito indicate.

26.3.3 Conflitto di interesse

Nella gestione di qualsiasi attività, sia il management che i dipendenti TGROUP S.P.A. devono sempre evitare attività, operazioni, transazioni ove i soggetti coinvolti siano, anche potenzialmente, in conflitto di interesse.

I membri dei nostri organi di indirizzo, amministrazione e controllo, dipendenti e collaboratori devono astenersi dall'agire in situazioni conflitto di interessi, obbligandosi, a comunicare l'esistenza di conflitti di interesse, anche potenziali.

Il riferimento è oltre agli interessi personali, anche quelli del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado. Di tali situazioni il dipendente dà immediata comunicazione al proprio superiore gerarchico.

Determinano conflitti d'interesse:

1. utilizzo della propria posizione in azienda o delle informazioni o opportunità di affari acquisite nell'esercizio del proprio incarico, a vantaggio indebito proprio o di terzi;
2. svolgimento di attività lavorative da parte del dipendente/o suoi familiari presso fornitori, subfornitori, concorrenti.
3. accettare denaro, doni o favori di qualsiasi natura da persone, aziende o enti che sono o intendono entrare in rapporti di affari con la Società.

In ogni caso, il management ed i dipendenti della TGROUP S.P.A. sono tenuti ad evitare tutte le situazioni e le attività in cui si può manifestare un conflitto con gli interessi dell'azienda o che possono interferire con la loro capacità di assumere, in maniera imparziale, decisioni nell'interesse dell'impresa e nel pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice.

Ogni evenienza che sia suscettibile di determinare o che possa costituire in conflitto d'interesse deve essere tempestivamente comunicata al superiore in posizione manageriale o all'organo del quale si è parte.
Questi ultimi individuano ogni soluzione operativa idonea a salvaguardare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nell'espletamento delle attività.
Trasmettono, poi, agli interessati le istruzioni scritte, archiviando, di seguito, la documentazione ricevuta e trasmessa.

26.3.4 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Ai fini del Codice Etico, per "Pubblica Amministrazione" si intende ogni interlocutore, autorità, organo o soggetto al quale sia affidata la cura di interessi pubblici, ivi inclusi, a titolo esemplificativo:

• le istituzioni pubbliche, centrali o periferiche, comunitarie ed internazionali, intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire, con strumenti giuridici, gli interessi della collettività, ivi incluse le autorità di vigilanza e le autorità indipendenti;

• i pubblici ufficiali che, a prescindere da un rapporto di dipendenza dallo Stato o da un altro ente pubblico, esercitano una funzione pubblica legislativa, amministrativa o giudiziaria;

• gli incaricati di pubblici servizi o di pubbliche funzioni che svolgono attività di interesse pubblico, ivi inclusi i partner privati concessionari di un pubblico servizio.

Ad ulteriore esemplificazione, si precisa che per "Pubblica Amministrazione" si intende anche ogni ente privato che svolge una funzione pubblicistica a presidio della

tutela di interessi generali, ogni ente governativo (italiano ed estero), ogni agenzia amministrativa indipendente (italiana ed estera), ogni organismo dell'Unione Europea, nonché i rappresentanti, dirigenti, funzionari e dipendenti di tali enti e tutti i soggetti riconducibili alle nozioni di "pubblico ufficiale" o "incaricato di pubblico servizio".

I rapporti con qualsiasi interlocutore pubblico, sia italiano che straniero, devono essere condotti in conformità alle leggi e regolamenti, nel rispetto dei principi di etica, correttezza, trasparenza, professionalità e delle previsioni di cui al Codice Etico e, più in generale, del Modello di cui al D.Lgs. 231/2001 adottato.

È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della TGROUP S.P.A.) diretto e/o comunque volto a offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, prestazioni o favori (anche in termini di opportunità di impiego o a mezzo di attività direttamente o indirettamente riconducibili al dipendente) o altre utilità a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, per influenzarne le decisioni, incluso il compimento di atti del loro ufficio.

Eventuali richieste o offerte di denaro, di doni, di favori di qualunque tipo, devono essere tempestivamente comunicate al proprio superiore gerarchico, salvo che si tratti di doni o di beni o di altre utilità di modico valore e siano di natura appropriata, conformi agli usi vigenti nel particolare contesto normativo e sociale ed alle applicabili leggi e sempre che tali doni, beni od altre utilità non possano essere intesi od interpretati come rivolti alla ricerca di favori.

E' preclusa, altresì, la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, l'impropria influenza e l'indebita ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, le decisioni della controparte (comprese le Amministrazioni Pubbliche) e/o lo svolgimento di un corretto rapporto.

Sono vietati tutti i comportamenti diretti a generare qualsiasi opportunità di impiego o altra forma di collaborazione e/o possibilità commerciali ed ogni altra attività che possa avvantaggiare, a titolo personale, il rappresentante di Amministrazioni Pubbliche sia in Italia che all'estero.

TGROUP S.P.A. vieta le condotte finalizzate a sollecitare o ad ottenere dagli interlocutori ivi incluse le Amministrazioni Pubbliche informazioni riservate al di là di quanto consentito dalla legge; l'accettazione, ovvero la sola promessa, di fornire utilità ad un pubblico ufficiale al fine di ottenere un comportamento a vantaggio dell'Azienda.

In estrema sintesi si condanna ogni fenomeno di corruzione, concussione o conflitto di interessi. Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o tramite terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono senza eccezione proibite.

26.3.5 In particolare, rapporti con clienti, committenti e fornitori

TGROUP S.P.A. impronta la propria attività al criterio della qualità, intesa essenzialmente come obiettivo del pieno soddisfacimento del cliente. Nei rapporti con la clientela, la committenza ed i fornitori, l'Azienda assicura correttezza e chiarezza nelle trattative commerciali e nell'assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il fedele e diligente adempimento contrattuale.

Pertanto, tutti i contatti e le comunicazioni con i clienti, la committenza e fornitori devono essere chiari e semplici, nel rispetto dei principi di etica, correttezza, trasparenza, professionalità e verificabilità, nonché conformi alle norme di legge e completi in modo da assicurare una corretta decisione da parte del cliente o la committenza, con espresso divieto di utilizzare pratiche elusive o comunque scorrette.

È vietato qualsiasi comportamento diretto e/o comunque volto ad accettare denaro, doni, prestazioni o favori (anche in termini di opportunità di impiego o a mezzo di attività direttamente o indirettamente riconducibili al dipendente) da parte dei soggetti di cui al presente paragrafo.

L'Azienda si impegna a ricercare e selezionare interlocutori con idonea professionalità e disposti a condividere i principi etici fondamentali della TGROUP S.P.A. assumendosene i relativi impegni.

I Destinatari, a diverso titolo, devono improntare i rapporti con clienti, committenza e fornitori improntati alla massima correttezza e trasparenza, nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, del Modello e del Codice di comportamento, nonché delle procedure interne.

Nel caso in cui nei rapporti con i soggetti terzi sopra indicati, ivi incluse le Amministrazioni Pubbliche, TGROUP S.P.A. dovesse essere rappresentata da un soggetto terzo, tale consulente ed il suo personale dovranno attenersi ai principi e divieti contenuti nel Codice Etico e nei suoi confronti si applicheranno le stesse prescrizioni valide per il Personale.

26.3.6 In particolare, rapporti con associazioni, organizzazioni sindacali e partiti politici

TGROUP S.P.A. non eroga finanziamenti, contributi, vantaggi o altre utilità, diretti od indiretti, ai partiti politici, a singoli candidati, movimenti, comitati associazioni, organizzazioni ed Amministrazioni Pubbliche o alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, né a loro rappresentanti, sia in Italia che all'estero, se non nel rispetto della normativa

applicabile ed in piena trasparenza e nell'osservanza delle procedure aziendali interne applicabili.
L'Azienda condanna ogni forma di pressione, diretta od indiretta, da parte di esponenti politici, ivi incluse eventuali segnalazioni volte alla stipulazione di contratti di consulenza o di lavoro.

26.3.7 Riservatezza

I dipendenti hanno l'obbligo di osservare la massima riservatezza, anche in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, in ordine ai dati ed alle informazioni di cui sono venuti in possesso in ragione del rapporto di lavoro. È vietata, pertanto, la diffusione o l'uso di tali dati a favore proprio o di terzi. Le informazioni riservate possono essere rese note, all'interno della compagine sociale della TGROUP S.P.A., solo nei riguardi di coloro che abbiano effettiva necessità di conoscerle per motivi di lavoro.

26.3.8 Contributi e sovvenzioni

I contributi, le sovvenzioni od i finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dalla Comunità Europea devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità e secondo le modalità per i quali sono stati concessi.
È fatto divieto di utilizzare le suddette erogazioni per finalità o secondo modalità diverse; è altresì vietato utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti fatti non veri, così come omettere informazioni dovute o porre in essere artifici o raggiri al fine di conseguire contributi, sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni, erogazioni o trarre un qualunque ingiusto profitto in danno dello Stato o di Enti Pubblici.

Tutti i fatti rappresentanti, le dichiarazioni rilasciate e la documentazione presentata a corredo della domanda per l'ottenimento delle suddette erogazioni devono essere corretti, veritieri, accurati e completi.

26.3.9 Tutela dell'ambiente

L'ambiente è un bene primario che TGROUP S.P.A. si impegna e salvaguardare, svolgendo la propria attività nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti e monitorando l'impatto ambientale e paesaggistico delle proprie attività al fine di prevenire e ridurre i rischi ambientali.
L'Azienda vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato nel più rigoroso rispetto delle norme di legge e tramite imprese a ciò abilitate.
L'Azienda condanna, altresì, gli scarichi di acque reflue industriali in violazione delle norme di legge e dei regolamenti vigenti.

26.3.10 Tutela della salute e sicurezza sul lavoro e ambiente

TGROUP S.P.A. riconosce l'importanza primaria della tutela della sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro per il proprio sviluppo, garantendo, pertanto, un ambiente di lavoro sicuro nel rispetto della legislazione vigente e, dunque, delle prescrizioni imposte.
Le linee direttive ed operative sono tese all'espletamento delle attività nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

-evitare i rischi, eliminare gli stessi alla fonte e valutando, altresì, i rischi residui. Tale presidio di sicurezza è sempre orientato al grado di evoluzione della tecnica, sostituendo ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso, programmando la prevenzione in coerenza con quanto sopra;
-orientare le condizioni di lavoro alle esigenze del lavoratore, evitando i rischi da stress da lavoro e riducendo gli effetti delle condizioni di lavoro sulla salute;
-informare, formare ed addestrare i lavoratori ed impartire adeguate istruzioni agli stessi;
richiedere il rispetto delle norme, procedure e policies, adottate TGROUP S.P.A., da parte di tutti i dipendenti.
In ottemperanza a tali direttive, l'Azienda adotta ogni misura necessaria alla tutela , sicurezza e salute dei lavoratori, con particolare riferimento alle attività di:
-informazione ai lavoratori sui rischi connessi all'attività lavorativa attraverso un programma di formazione adeguato alla mansione svolta da ciascuno;
-prevenzione dei rischi professionali anche attraverso il presidio organizzazione e mezzi necessari ed idonei.

26.3.11 Ripudio delle organizzazioni criminali e del terrorismo

TGROUP S.P.A. ripudia ogni forma di organizzazione criminale e di terrorismo, di carattere nazionale e transnazionale.
La Società adotta le misure più idonee atte a prevenire il pericolo di un proprio coinvolgimento o dei suoi dipendenti in relazioni e attività intrattenute a qualsiasi titolo e con qualsivoglia modalità, anche sotto forma di mera assistenza e aiuto, con tali organizzazioni.

A tal fine, la Società non instaura alcun rapporto di natura lavorativa, di collaborazione o commerciale con soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, coinvolti direttamente o indirettamente in organizzazioni criminali e terroristiche, o legati da vincoli di parentela e/o di affinità con esponenti di note organizzazioni criminali. In ottemperanza a tali principi, l'Azienda non finanzia o, comunque, agevola alcuna attività riferibile a tali organizzazioni.

26.3.12 Tracciabilità e trasparenza dei flussi finanziari

TGROUP S.P.A., garantisce che le operazioni connesse a flussi finanziari siano gestite seguendo i canoni della trasparenza, correttezza e tracciabilità e trasparenza.
La documentazione formata deve risultare della massima chiarezza e va conservata con massima precisione, sempre nei limiti delle responsabilità assegnate a ciascuno.
Tutti i pagamenti e/o trasferimenti fatti da o a favore dell'Azienda devono essere integralmente registrati nei sistemi contabili ed effettuati solo ai soggetti e per le attività contrattualmente formalizzate e/o deliberate dalla Società e/o funzionali alla realizzazione dell'oggetto sociale.
È vietata qualsiasi operazione e/o attività che possa comportare la benché minima possibilità di coinvolgimento della Società in vicende di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o denaro di provenienza illecita, nonché di evasione fiscale.

26.3.13 Tutela del diritto d'autore

Le attività sono gestite nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela del diritto d'autore per le opere dell'ingegno di carattere creativo. I materiali o le opere d'ingegno protetti dal diritto d'autore di proprietà della Società non possono essere riprodotti senza aver preventivamente richiesto le necessarie autorizzazioni.

26.4 IL CODICE ETICO PARTE TERZA

26.4.1: Attuazione ed effettività del Codice Etico di comportamento. Obbligo di conoscenza.

Il Codice Etico è portato a conoscenza di tutti coloro che operano nella TGROUP S.P.A. e di chiunque abbia relazioni commerciali e lavorative con la stessa, cd. Destinatari. Tutti i Destinatari hanno il diritto e dovere di leggerlo.

Gli stessi saranno resi edotti circa il contenuto del Codice Etico attraverso la pubblicazione sul sito aziendale, nonché attraverso la diffusione ad ogni dipendente attraverso mail aziendale o, su richiesta, rilascio di copia cartacea.

I Destinatari soggetti esterni all'azienda, con cui l'Azienda intesse relazioni commerciali e lavorative in senso ampio (fornitori, collaboratori esterni, consulenti etc.) avranno notizia, nell'ambito della documentazione che attesta la collaborazione (contratti, incarichi ed altro) della pubblicazione nel sito aziendale del Codice Etico; gli stessi, potranno, altresì, fare richiesta espressa di ricezione sulla propria mail.

26.4.2 Controllo sul rispetto del Codice di comportamento adottato.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Presso TGROUP S.P.A. l'organo deputato al controllo dell'osservanza delle regole di comportamento approvate nonché a ricevere le segnalazioni di violazione delle regole di comportamento del Codice Etico è il Presidente dell'Organismo di Vigilanza.
Lo stesso, organo terzo ed imparziale, ha il compito di verificare, attraverso interlocuzioni periodiche con gli organi apicali preposti ad aree e/o funzioni specifiche, se sussistono problematiche indicative di una possibile violazione delle regole di comportamento.
Tali interlocuzioni si tengono entro il 31 dicembre di ogni annualità, previa convocazione del Presidente dell'O.d.V.

26.4.3 Segnalazioni OdV: odv@tgroupspa.com
segnalazioni Whistleblowing: www.tgroupspa.com

Al di fuori delle interlocuzioni annuali di cui al paragrafo precedente, i soggetti che rivestono funzioni apicali e di coordinamento, nonché tutti i Destinatari del Codice Etico, interni ed esterni (partner, fornitori, consulenti etc.) all'Azienda, possono in ogni momento inoltrare segnalazioni alla casella di posta elettronica dedicata, riferibile all'organo a ciò preposto, l'O.d.V: : odv@tgroupspa.com
L'O.D.V. ha il compito di valutare le segnalazioni ricevute in modo da assicurarne la tempestiva istruttoria.

In merito, ha la responsabilità di coordinare l'attività istruttoria, con riferimento alle segnalazioni ricevute, avvalendosi dell'ausilio delle funzioni aziendali che ritiene competenti in relazione alla specifica segnalazione oltre che, ove necessario, di professionisti esterni.

Completata l'istruttoria, comunica al Direttore delle Risorse Umane la tipologia di segnalazione ricevuta e l'esito degli accertamenti svolti, essendo informato in merito alla eventuale applicazione della sanzione

L'istruttoria è svolta sulla base della preventiva contestazione della violazione del presente Codice Etico al soggetto interessato e delle contro-deduzioni da quest'ultimo presentate, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 7, L. n. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei lavoratori), oltre che nel contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.

I segnalanti sono garantiti rispetto a qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, essendo altresì assicurato l'anonimato e la riservatezza dei fatti segnalati. L'esito dell'istruttoria è comunicato al Direttore delle Risorse Umane per le eventuali e conseguenti determinazioni.

È in facoltà del Direttore delle Risorse Umane proporre al Presidente dell'O.d.V. eventuali integrazioni all'istruttoria svolta, che dovrà essere espletata nei termini prefissati.

Nei casi di violazione del Codice Etico da parte di fornitori, appaltatori, affidatari, consulenti e lavoratori autonomi non rimesse all'Organismo di Vigilanza, il Presidente dell'O.d.V. dovrà comunicare l'esito dell'istruttoria alla Funzione Aziendale competente.

Per i dipendenti è previsto un canale di accesso, per l'inoltro di segnalazioni in tema di Whistleblowing:

a) Attraverso l'accesso al sito web www.tgroupspa.com è possibile consultare direttamente la piattaforma dedicata ed inoltrare la segnalazione; per farlo, è necessario imbattersi nella voce "Whistleblowing" nella parte inferiore dell'interfaccia, in particolare nell'ambito dei "LINK UTILI". Nello specifico, per effettuare una segnalazione sarà necessario:

1. Accedere al link https://wb-tgroup.appmynet.it/ , compilare il form inserendo (soltanto se si sceglie di non rimanere nell'anonimato) nome, cognome e un indirizzo e-mail personale (si prega di non utilizzare quello aziendale, come richiesto dal Garante Privacy). L'indirizzo mail è necessario al solo fine della registrazione. Questa e-mail non sarà visibile alla società. Sarà utilizzata unicamente per notificare nuove comunicazioni dall'Organo di controllo.

2. Accedere al proprio account con le proprie credenziali;

3.Procedere cliccando il tasto "CREA SEGNALAZIONE";

4. Sarà possibile, a questo punto, procedere con la segnalazione:

a) in forma anonima utilizzando l'apposita opzione;

b) in forma non anonima, ma in ogni caso con le garanzie di riservatezza previste dalla legge;

5. Stabilita la modalità di segnalazione, il segnalante procederà compilando il form,

6. I campi contrassegnati dal simbolo * sono obbligatori. Alcuni campi sono aperti e dovranno avere un numero minimo di caratteri.

Per tutti gli altri stakeholders sarà possibile effettuare la segnalazione secondo le indicazioni di cui sopra.

I dipendenti possono, altresì, segnalare all'OdV eventuali disfunzioni e/o violazioni del Modello o del codice di comportamento, anche nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 24/2023 in tema di Whistleblowing, all'indirizzo: **odv@tgroupspa.com**

Le segnalazioni verranno gestite mantenendo l'anonimato del segnalante.

26.4.4 Divieto di segnalazioni mendaci o manifestamente infondate e di atti ritorsivi nei confronti del segnalante

Costituisce violazione del Codice Etico l'effettuazione di segnalazioni mendaci o manifestatamente infondate ed il segnalante è in tali casi passibile di essere sanzionato
Sono altresì vietate le condotte che, direttamente o indirettamente, hanno finalità ritorsive nei confronti di colui che effettua la segnalazione ed è pertanto sanzionato colui che le pone in essere o colui su richiesta del quale sono poste in essere.

26.4.5 Sistema sanzionatorio

Il personale della TGROUP S.P.A. è tenuto all'osservanza rigorosa dei Principi Generali e delle previsioni del Codice Etico; tale obbligo integra il dovere di diligenza posto in capo ai lavoratori dall'art. 2104 cod. civ.
La violazione dei Principi Generali e delle disposizioni del Codice Etico comporta in sé l'applicazione di eventuali sanzioni, prescindendo dalla circostanza che tale condotta integri una fattispecie di reato e dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale.
La violazione del Codice Etico comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito illustrate secondo il principio di proporzionalità della sanzione alla gravità della condotta attuata e verificata in sede di istruttoria.
Per le violazioni del Modello e/o delle condotte illecite rilevanti ai fini 231 si rinvia al Modello adottato dalla Società.

Fermo il rispetto della contrattazione collettiva per le violazioni del contratto di lavoro dipendente, delle procedure previste dall'art. 7, L. n. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei lavoratori) nonché di eventuali normative speciali applicabili, qualora il comportamento del dipendente configuri violazione del Codice Etico, allo stesso potranno essere comminate le seguenti sanzioni, graduate secondo la gravità del comportamento accertato:

1 richiamo scritto (fino a un massimo di tre volte);

2 multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;

3 sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni lavorativi;

4 licenziamento, qualora le violazioni al presente Codice Etico, per la loro gravità, configurino altresì giustificato motivo soggettivo e/o giusta causa per la risoluzione del contratto di lavoro.

Le sanzioni al personale dipendente sono comminate dal Direttore delle Risorse Umane, sentito il Presidente dell'O.d.V..

Organi di Amministrazione, di Controllo e Vigilanza:

qualora il comportamento di un componente degli Organi di Amministrazione, di Controllo e Vigilanza configuri violazione del Codice Etico, tale comportamento sarà oggetto di valutazione da parte dell'Organo di appartenenza.

Il Collegio Sindacale.

Nel caso in cui la violazione sia da attribuirsi alla persona dell'Amministratore Unico, il Consiglio Sindacale dovrà darne tempestiva comunicazione all'O.d.V.

Nel caso in cui la violazione sia attribuita al Collegio Sindacale deve essere data altresì comunicazione all'Amministratore Unico nonché all'O.d.V.

Qualora la violazione accertata dall'Organo di appartenenza possa determinare la revoca di uno o più dei componenti degli Organi Sociali, l'Amministratore Unico convoca l'assemblea per le successive determinazioni ai sensi della legge e dello Statuto.
Nel caso in cui la violazione sia attribuita ad un membro dell'Organismo di Vigilanza deve altresì esserne data tempestiva comunicazione al Collegio Sindacale ed all'Amministratore Unico.

26.4.6 Fornitori, appaltatori, affidatari e collaboratori

Qualunque violazione del Codice Etico da parte dei fornitori, appaltatori, affidatari, collaboratori e consulenti deve essere contestata agli stessi dalla Funzione Aziendale competente e costituirà il presupposto, nei casi più gravi, per l'attivazione della clausola di risoluzione del relativo contratto. Tale clausola risolutiva espressa è inserita in ogni contratto con i fornitori, appaltatori, affidatari, collaboratori e consulenti dell'Azienda.
Nei casi meno gravi sarà possibile effettuare richiami scritti.

26.4.7 Revisione del Codice

La revisione del Codice è approvata dall'Amministratore Unico, sentito l'OdV.
La proposta è formulata tenuto conto della valutazione degli Stakeholder con riferimento ai principi e contenuti del Codice, anche promuovendone il contributo attivo e la segnalazione di eventuali carenze.

27. ✱[19] CERTIFICAZIONI

- CERTIFICAZIONE ISO 45001:20018;
- CERTIFICAZIONE ISO 37001:2016 (anticorruzione);
- CERTIFICAZIONE ISO 14001:2015 (ambiente);
- CERTIFICATO ART.35, paragrafo 1, Reg.UE 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;
- CERTIFICAZIONE ISO 30415:2021 – Human Resources Management – Diversity and Inclusion;
- CERTIFICAZIONE ISO 39001:2012 (sicurezza stradale);
- CERTIFICAZIONE UNI/PdR 125:2022 (parità di genere);
- CERTIFICAZIONE ISO 14001:2015 progettazione e costruzione di edifici civili ed industriali. Restauro di beni immobili sottoposti a tutela;
- CERTIFICAZIONE ISO/IEC 27001:2013 (protezione dei dati aziendali e dei dati di mercato).

LEGENDA:

- MOG: Modello Organizzativo Gestionale
- OdV: Organismo di Vigilanza
- ✱ : Aggiornamenti Mog con indicazione della data di revisione

[19] Aggiornamento del 23.12.2025